Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | ROMA — Domenica, 30 giugno | Numero 154 (straordinario).

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» » à domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze** in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Avviso di Corte — Leggi e decreti: Leggi *nn. 368, 369, 370 e 371 concernenti: proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per la applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali; approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento; esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 a tutto il mese di dicembre 1907 e quello a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 che non fossero stati tradotti in legge entro il 30 giugno 1907* — **Leggi** *nn. 272, 273 e 274 che approvano gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, della marina e degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908* — **R. decreto** *n. 367 che approva l'unito testo unico del regolamento pel Corpo delle guardie di città.*

PARTE NON UFFICIALE

Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico**

Parte Ufficiale

AVVISO DI CORTE

S. M. il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. don Juan Perez Caballero y Ferrer, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Spagna.

Roma, 30 giugno 1907.

LEGGI E DECRETI

Il numero 368 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1908.

Art. 2.

La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 30 giugno 1908 col giorno, in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 445, presentato alla Camera dei deputati il 17 maggio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1,200,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1906-907, per lo acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. ambasciata italiana in Berlino.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1908, cesserà l'assegno annuo per l'indennità di alloggio al titolare della Regia Ambasciata in Berlino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **370** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, e non oltre il mese di dicembre 1907, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo stesso, che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 20 febbraio 1907 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio e che il Governo fa proprio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **371** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 e non oltre il 31 dicembre 1907, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1906 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate sino al 27 aprile 1907 agli stati di previsione medesimi e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati, e che il Governo fa proprie.

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti, a qualsiasi titolo approvati, per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1906-907 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **372** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per quanto concerne il capitolo n. 195 « Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari » (leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407) potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1907 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1907-908, tanto le spese relative a questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

CAPITOLI		Competenza per l' esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Ministero - Personale (Spese fisse)	962,039 17
2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	122,000 —
3.	Ministero - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi, come dall'elenco nominativo della tabella *B* allegata allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 - Paga di un disegnatore straordinario	62,458 —
4.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell' Amministrazione centrale	82,040 —
5.	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	34,820 —
6.	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 —
7.	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità - Consulenza legale	75,000 —
8.	Ministero - Spese d'ufficio	66,700 —
9.	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 —
10.	Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	16,800 —
11.	Ministero - Fitti locali	34,000 —
12.	Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei mobili dell'Amministrazione centrale, come dall'elenco nominativo della tabella *C* allegata allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907	8,395 —
13.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	95,000 —
14.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	141,000 —
15.	Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi	20,000 —
16.	Indennità ai membri della Commissione consultiva ed ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dell'Amministrazione centrale od appartenente a servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio	15,000 —
17.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	75,000 —
18.	Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo	125,839 22
19.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	6,000 —
20.	Spese postali	13,000 —
21.	Spese di stampa *Bollettino ufficiale settimanale*	66,330 —
22.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	13,850 —
23.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
24.	Spese casuali	18,000 —
		2,071,301 39

Debito vitalizio.

Numero	Denominazione	Competenza
25.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,600,000 —
26.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	169,000 —
		2,769,000 —

Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.

Numero	Denominazione	Competenza
27.	Regi provveditori agli studî - Personale (Spese fisse)	336,491 67

28. Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	12,500 —
29. Regi Provveditori agli studî - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	820 —
30. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	787,300 —
31. Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	10,800 —
32. Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	2,740 —
33. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie	241,480 —
34. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383. . .	164,000 —
	1,556,131 67

Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore.

35. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi esclusi quelli dei professori ordinari e straordinari di materie complementari nelle Regie Università - Retribuzioni agli incaricati di materie obbligatorie nelle Regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni inscritti nei ruoli organici delle segreterie Universitarie degli stabilimenti scientifici e degli Istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegni ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna	8,720,480 14
36. Regie Università - Personale (Spese fisse) - Stipendi ai professori ordinari e straordinari - Retribuzioni agli incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero	641,630 —
37. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario. . .	196,506 98
38. Regie Università ed altri Istituti universitari Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio	53,000 —
39. Regia Università ed altri Istituti Universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizî straordinari - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638)	62,500 —
40. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	118,000 —
41. Regie Università ed altri istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'Università libera di Urbino	2,844,194 86
42. Assegno fisso alle Università siciliane per gli scopi segnati dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274 (Legge 13 luglio 1905, n. 384)	80,000 —
43. Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università e degli Istituti universitari - Ricerche sperimentali	240,293 34
44. Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli altri Istituti universitari e per i concorsi ai posti di perfezionamento.	75,000 —
45. Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell' istruzione superiore	40,000 —
46. Spesa per provvedere all'affitto dei locali, ai trasporti, alle mancie, ecc., occorrenti per le Commissioni in servizio dell' istruzione superiore	3,000 —
47. Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224	*per memoria*
48. Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia pel perfezionamento negli studi archeologici e in quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la R. Università di Roma - Assegni, indennità d'alloggio e rimborso di spese per gite (Regi decreti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413 e 16 febbraio 1905, n. 40)	20,100 —
49. Regio Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero .	439,610 50
50. Contributo governativo del R. politecnico di Torino (legge 8 luglio 1906, n. 321)	303,593 98
51. Scuola navale superiore di Genova - Contributo per il suo mantenimento	35,000 —
52. Concorso al mantenimento del R. Istituto di studi commerciali in Roma	8,000 —
53. Posti gratuiti, pensioni, premî, sussidî ed assegni per incoraggiamenti agli studî superiori e per perfezionamento nei medesimi .	187,616 47
54. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari	15,101 78
55 Spese di corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituiti presso le Università	*per memoria*

Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.

56. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse) Stipendi al personale di ruolo, retribuzioni ai professori incaricati e rimunerazioni per supplenze ad insegnanti e ad impiegati in aspettativa	155,278 32
57. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per servizi straordinari per supplenze ad insegnanti ed impiegati in attività di servizio temporaneamente assenti .	5,000 —
58. Istituti superiori di magistero femminile - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,200 —

59. Istituti superiori di magistero femminile a

Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico . . . . 6,000 —

60. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224 . . . . . *per memoria*

14,258,126 37

Spese per gl'Istituti e i Corpi scientifici e letterari.

61. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - (Spese fisse) 120,826 72
62. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi . . 10,417 60
63. Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni 247,812 55
64. Istituti e corpi scientifici e letterari - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali 16,140 80
65. Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) . . . . 859,075 —
66. Biblioteche governative - Personale - Assegni, rimunerazioni e compensi per incarichi straordinari . . . . 22,000 —
67. Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . 32,000 —
68. Biblioteche governative - Dotazioni . . 493,822 25
69. Assegni a biblioteche non governative; assegno per la pubblicazione della rivista zoologica e per la biblioteca della stazione Dohrn in Napoli 10,466 34
70. Biblioteche governative - Fondo comune per maggiori spese impreviste 33,776 39
71. Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche, ai membri della Giunta superiore per le biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche . . 8,000 —

1,857,337 65

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della rinascenza e per l'arte moderna.

72. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) 884,894 97
73. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella *D* allegata allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 . . . . 406,463 24
74. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari 85,404 40
75 Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per le esportazioni degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 56,000 —
76. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del Regno - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio 159,252 25
77. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere . . . . 69,230 —
78. Musei e pinacoteche comunali e provinciali - Fondo per incoraggiamenti . . . . 10,000 —
79. Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifizi che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Compensi per indicazioni e trovamenti di oggetti di antichità e d'arte - Spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi . . . . 119,897 —
80. Scavi comunali e provinciali - Sussidî d'incoraggiamento . . . . 10,000 —

Spese per i monumenti.

81. Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali e spese d'ufficio. 274,939 32
82. Monumenti - Dotazione regionale per il Piemonte e la Liguria - Spese per la manutenzione e conservazione di monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . 28,800 —
83. Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per com-

pilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. . . . . . . 32,080 —

84. Monumenti - Dotazione regionale per il Veneto - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. . . . . . . 23,138 —

85. Monumenti - Dotazione regionale per l'Emilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . 30,000 —

86. Monumenti - Dotazione regionale per la Toscana - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . . 40,000 —

87. Monumenti - Dotazione regionale per le Marche, Umbria e provincia di Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . . . 45,000 —

88. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Roma, Aquila e Chieti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. 85,000 —

89. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie meridionali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori 37,868 50

90. Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori. 38,985 30

91. Monumenti - Dotazione regionale per la Sardegna - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti e restauri per assistenza a lavori . . . . 16,000 —

92. Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali . . . . 246,000 —

93. Vestiario per il personale di custodia e di servizio dei monumenti . . . . . 15,000 —

94. Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso). 122,800 —

95. Sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Spese per la formazione e l'ordinamento del Museo centrale del Risorgimento italiano in Roma . . . . . . 21,020 —

Spese per le scuole d'arte.

96. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia e galleria nazionale di arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Stipendi 66,329 16

97. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario . . . 7,608 20

98. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Compensi per eventuali servizi straordinari . . . . 4,100 —

99. R. calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma . . . . . 4,362 —

100. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento . . . . 120,920 —

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

101. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi; rimunerazione per supplenze al personale in aspettativa . . . 963,668 67

102. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario 79,561 46

103. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio; e per compensi eventuali di lavori straordinari . 17,047 37

104. Accademie ed istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in

Roma . . . . 13,000 —

105. Accademie ed istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Dotazioni 273,090 85

106. Accademie ed istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Supplemento alle dotazioni e altre spese a vantaggio degli istituti predetti . . . . 25,090 —

107. Pensionati artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico . . . . 34,000 —

108. Assegni fissi a Comuni per l'insegnamento di Belle Arti o per istituti musicali, ed assegno alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma per il liceo musicale 56,215 60

109. Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali . . . . 18,000 —

110. Sussidi ad alunni poveri degli istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica . . . . 4,000 —

Spese comuni per le antichità e le belle arti e gl'istituti di istruzione artistica.

111. Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e belle arti - Indennità . 41,400 —

112. Catalogo dei monumenti delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica ed archivio fotografico della Direzione generale delle belle arti . . . . 38,800 —

113. Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti . . . . 30,000 —

114. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria) . . . . 600,000 —

115. Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti d'antichità e d'arte, destinati all'estero, (art 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185 e articolo 296 del regolamento approvato con R. decreto 17 luglio 1904, n. 431) *per memoria*

116. Fondo per l'acquisto eventuale di oggetti di d'arte e di antichità di sommo pregio (legge 27 giugno 1903, n. 242, art. 3) . . . 300,000 —

117. Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella *E* allegata allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 . . . . . 182,607 10

5,737,623 39

Spese per l'istruzione media.

118. Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggior orario contemplato nella legge predetta 24,951,682 25

119. Scuole medie governative - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente 564,137 50

120. Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma . . . . 136,050 —

121. Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a Convitto e nel ginnasio di Frosolone 96,692 36

122. Supplemento alle dotazioni ed acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi . . . . . . 16,900 —

123. Spese per fitto, acconci di locali e per suppellettile scolastica ad uso della R. scuola tecnica « Salvator Rosa » di Napoli - Retribuzioni al personale di segreteria e di basso servizio della scuola stessa . . . . . . 13,000 —

124. Scuole normali e complementari - Materiale - Fitto del locale per la R. scuola normale di San Pietro al Natisone . . . . 55,000 —

125. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293, e borse di studio per allieve delle classi complementari e normali della R. scuola normale femminile di San Pietro al Natisone (Spese fisse) . . . . . . 145,500 —

126. Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma 225,493 11

127. Sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica. . . . . . . 4,535 —

128. Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a Società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spesa per i laboratori di legislazione doganale annessa alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova . . . . 40,000 —

129. Scuole tecniche - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche. . . . . 160,000 —

130. Spesa per acquisto di materiale scolastico destinato a titolo di sussidio a scuole tecniche governative . . . . 8,000 —

131. Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) . . . . 35,000 —

132. Sussidi e spese per l'istruzione magistrale nelle scuole normali, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali nelle provincie napolitane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) 21,600 —

133. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie governative . . . . 6,000 —

134. Spesa per concorsi a premi fra gl'insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, nor-

mali e magistrali . . . . 4,500 —

135. Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse . . . . 27,000 —

136. Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole medie . . . . 137,000 —

137. Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria. . . . . 40,000 —

138. Spesa per il servizio di ispettorato in conformità del disposto con l'art. 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142 . . . . 350,000 —

139. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine) . . . . 682,990 —

140. Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posto di studio liceali 30,557 40

141. Indennità e compensi per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche . . 3,000 —

27,754,637 62

Spese per l'insegnamento della ginnastica.

142. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni - Retribuzioni per classi aggiunte . . . . 38,640 —

143. Scuole normali di ginnastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). 1,380 —

144. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e spese diverse compreso il vestiario al personale di servizio . . . . 3,000 —

145. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in *aspettativa* 506,321 56

146. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio, temporaneamente assenti e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . . 9.150 —

147. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . 5.550 —

148. Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, alla federazione scolastica di educazione fisica, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica . . . . 30,000 —

149. Assegni annui a favore della federazione ginnastica italiana e del Comitato centrale dell'Istituto per l'incremento dell'educazione fisica . . . . 10,000 —

603,991 56

Spese per gl'istituti di educazione, i collegi e gl'istituti dei sordo-muti.

150. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi 997,135 81

151. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Assegni agli istitutori straordinari . . . . 95,100 —

152. Convitto nazionale e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente assente e rimunerazioni per servizi straordinari eventuali . . . . 13,000 —

153. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 4,200 —

154. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali 154,150 85

155. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861, e convitto « Principe di Napoli » in Assisi - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento . . . . 437,050 —

156. Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) . . . . 19,000 —

157. Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio-convitto di Reggio Emilia 62,234 35

158. Collegio-convitto maschile *Principe di Napoli* in Assisi per i figli degli insegnanti elementari - Annuo assegno - Assegno per arredo dei gabinetti e della biblioteca . . 65,012 —

159. Collegio-convitto femminile *Regina Margherita* in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari . . . 24,980 —

160. Collegio-convitto femminile *Regina Margherita* in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegno annuo . . . . 67,400 —

161. Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze al personale in aspettativa 262,437 50

162. Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari .	7,000 —
163. Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatorî femminili e sussidio all'istituto femminile *Suor Orsola Benincasa*, disposto dalla legge 8 luglio 1904, n 351	353,196 83
164. Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile	50,000 —
165. Educatori femminili - Posti gratuiti . .	48,986 48
166. Posti gratuiti nel 3° R. educatorio femminile di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251). .	2,500 —
167. Impegni esistenti per posti gratuiti straordinari negli educatorî femminili, nei convitti nazionali, nel convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni - Posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti - Rimborso di spese di corredo	24,580 18
168. Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Stipendî e rimunerazioni per supplenze al personale in aspettativa	96,414 —
169. Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari	3,738 —
170. Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	4,200 —
171. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad istituti autonomi	119,697 —
172. Istituti dei sordo-muti - Supplemento alle spese di mantenimento di istituti governativi - Sussidi ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	8,410 —
173. Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per sordomuti governativi, provinciali, comunali e privati - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti e per le nomine e promozioni del personale negli istituti governativi predetti	12,900 —
	2,933,323 —

Spese per l' istruzione elementare.

174. Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali.	31,000 —
175. Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone	21,000 —
176. Assegni e sussidi per scuole professionali femminili.	13,500 —
177. Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria; indennità ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa.	10,000 —
178. Compensi per l'invio delle notizie occorrenti alla compilazione della statistica di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 407; e per la formazione dei ruoli relativi al concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407	20,000 —
179. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi ai comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140.	90,800 —
180. Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140).	190,000 —
181. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia	40,000 —
182. Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . .	450,000 —
183. Sussidi a biblioteche popolari	3,500 —
184. Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari	37,756 —
185. Sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (Legge 8 luglio 1904, n. 351)	13,000 —
186. Assegni alle Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	8,000 —
187. Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese	10,000 —
188. Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	40,900 —
189. Sussidi a titolo di concorso in favore dei Comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore	176,000 —
190. Sussidi ai patronati e agli educatorî per fanciulli delle scuole elementari	120,000 —
191. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407.	500,000 —
192. Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti analfabeti in applicazione dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n 383	250,000 —
193. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR. decreti 24 marzo 1895, n. 84 e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79)	22,600 —
194. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento	

delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio ai maestri	75,000 —
195. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407)	11,556,600 —
196. Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate e concorso nella spesa per le classi elementari sdoppiate dei Comuni, di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 64 e 65 della legge stessa	892,000 —
197. Indennità a maestri di scuole serali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa	250,000 —
198. Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di direzioni didattiche nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e indennità di residenza e di missione ai direttori didattici in applicazione dell'art. 67, comma 2°, della legge stessa	250,000 —
199. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa	300,000 —
200. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69, 64, 65 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa	351,000 —
201. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle Provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	*per memoria*
202. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	*per memoria*
203. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	*per memoria*
204. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383	*per memoria*
	15,722,656 —

Spese diverse.

205. Misura del grado europeo	32,500 —
206. Spese per la Conferenza internazionale di Londra, per la compilazione e l'acquisto di un catalogo di letteratura scientifica	25,000 —
206 *bis.* Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute ai comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari	20,000 —
	77,500 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

207. Assegni di disponibilità (Spese fisse)	1,570 —
208. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	8,000 —
209. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	6,600 —
a)	
	16,170 —

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

211. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della R. scuola d'applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città (Spesa ripartita) - Quindicesima annualità	16,530 85
212. Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Torino e suoi istituti dipendenti - Rimborso di capitale al Comune ed alla provincia di Torino - Undecima annualità	30,000 —
213. Università di Bologna - Chimica farmaceutica - Arredamento del nuovo locale destinato alle esercitazioni pratiche	6,000 —
214. Università di Bologna - Geologia - Riparazioni urgenti all'istituto	16,000 —
215. Università di Bologna - Geodesia - Acquisto di materiale scientifico per l'impianto del Gabinetto (prima rata)	5,000 —
216. Università di Cagliari - Clinica farmaceutica - Ampliamento dei locali	17,000 —
217. Università di Catania - Istituto di igiene - Passaggio nei nuovi locali, arredamento e acquisto di materiale scientifico	10,000 —
218. Università di Catania - Istituto fisico - Acquisto di materiale scientifico	8,000 —
219. Università di Catania - Clinica ostetrica - Mantenimento: arretrati dovuti per gli anni 1905-906 e 1906-907	11,000 —
220. Università di Genova - Istituto di chimica farmaceutica - Costruzione ed arredamento di un padiglione per le esercitazioni pratiche	13,000 —
221. Università di Genova - Clinica ostetrica ginecologica - Nuova aula operatoria e per lezioni e locali annessi - Spesa per impianti speciali ed arredamento	7,500 —
222. Università di Genova - Clinica medica - Acquisto di apparecchi radioscopici e radioterapici	5,000 —
223. Università di Messina - Clinica medica - Arredamento e acquisto di materiale scientifico (2ª rata)	3,000 —
224. Università di Modena - Chimica generale - Acquisto di materiale scientifico	5,000 —

a) Il capitolo n. 210 venne soppresso.

225. Università di Modena — Chimica generale - Adattamento e arredamento dei locali . .	17,000 —
226. Università di Modena - Mantenimento delle cliniche - Arretrato 1° settembre 1907. . .	5,500 —
227. Università di Napoli - Orto botanico - Riordinamento dell'orto e acquisto di materiale scientifico (prima rata)	12,500 —
228. Università di Napoli - Elettroterapia - Arredamento e acquisto di materiale scientifico	6,000 —
229. Università di Napoli - Patologia chirurgica - Arredamento e acquisto di materiale scientifico	5,000 —
230. Università di Padova - Rimborso dovuto alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza della Convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (legge 10 gennaio 1904, n. 26) - Quinta annualità	56,460 44
231. Università di Padova - Materia Medica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 —
232. Università di Padova - Chimica medica - Impianto pel riscaldamento	10,000 —
233. Università di Padova - Chimica farmaceutica - Ampliamento dell'istituto	15,000 —
234. Università di Padova - Clinica oculistica - Trasformazione della camera di operazioni, impianto del riscaldamento e dell'illuminazione e arredamento scientifico (prima rata)	12,500 —
235. Università di Palermo - Clinica chirurgica acquisto di materiale scientifico	5,000 —
236. Università di Palermo - Chimica farmaceutica - Sistemazione e arredamento dei locali	2,500 —
237. Università di Palermo - Clinica pediatrica - Arredamento ed acquisto di materiale scientifico (prima rata)	4,000 —
238. Università di Parma - Igiene - Adattamento dei nuovi locali (prima rata)	15,000 —
239. Università di Parma - Scuola veterinaria - Lavori di restauro e provviste	20,500 —
240. Università di Parma - Clinica ostetrica - Mantenimento; arretrati pel 1906-907 . . .	6,500 —
241. Università di Pavia - Istituto botanico - Arredamento	5,000 —
242. Università di Pavia - Chimica generale - Ampliamento e arredamento dei locali . . .	5,000 —
243. Università di Pisa - Rimborso dovuto alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (legge 17 luglio 1903, n. 373) - Quinta annualità .	97,817 67
244. Università di Pisa - Clinica dermosifilopatica - Acquisto di materiale scientifico . .	6,000 —
245. Università di Pisa - Orto botanico - Acquisto di materiale scientifico	4,000 —
246. Università di Pisa - Fisica - Acquisto di materiale scientifico e spese relative alle ricerche sulle emanazioni radioattive	12,000 —
247. Università di Roma - Osservatorio astronomico - Acquisto di un telescopio	6,000 —
248. Università di Roma - Chimica farmaceutica - Costruzione di una sala analitica e locali annessi (prima rata)	15,000 —
249. Università di Roma - Medicina legale - Acquisto di apparecchio frigorifero per la Morgue.	10,000 —
250. Università di Roma - Orto botanico - Sistemazione dell'orto (prima rata)	10,000 —
251. Università di Roma. - Orto botanico - Arredamento	9,000 —
252. Università di Roma - Clinica oto-rinolaringoiatrica - Acquisto di apparecchi radioscopici	4,000 —
253. Università di Sassari - Clinica chirurgica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 —
254. Università di Sassari - Anatomia umana - Arredamento del nuovo edifizio	10,000 —
255. Università di Sassari - Clinica medica - Acquisto di materiale scientifico	10,000 —
256. Università di Torino - Parassitologia - Acquisto di materiale scientifico	4,000 —
257. Università di Torino - Osservatorio astronomico - Lavori al circolo meridiano e acquisto di materiale scientifico	5,000 —
258. Università di Torino - Materia medica - Impianto di un termosifone pel riscaldamento	4,500 —
259. Regia scuola d'applicazione per gl' ingegneri di Bologna - Acquisto di materiale scientifico	8,000 —
260. R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma - Adattamento ed ampliamento di locali	10,000 —
261. Accademia dei Lincei di Roma - Impianto dell'ascensore	12,000 —
262. Accademia dei Lincei di Roma - Impianto pel riscaldamento e per l'illuminazione . .	25,000 —
263. Istituto tecnico superiore di Milano - Adattamento ed ampliamento di locali	15,000 —
264. Scuola di medicina veterinaria di Milano - Costruzione di stallette per animali sospetti e per animali da esperimento	6,500 —
265. Università di Napoli - Aumento alle dotazioni degli istituti e gabinetti scientifici della scuola di disegno e della biblioteca (legge 8 luglio 1904, n. 351).	50,000 —
266. Università siciliane - Credito residuale dedotto l'assegno fisso e le spese già erogate dallo Stato pei fini segnati dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Università siciliane (art. 1 legge 13 luglio 1905, n. 384) (Seconda annualità) . . .	297,260 30
	997,569 26

Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.

267. Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
268. Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per l'attuazione del progetto di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) - Sesta annualità	120,000 —
269. Annualità dovuta al Comune di Modena per l'acquisto dell'Archivio Muratoriano, da conservarsi nella Biblioteca Estense - Quinta annualità	4,500 —

270. Acquisto di documenti, carte e corrispondenza di famiglia appartenuti alla defunta signora Jessje White Mario . . . . 10,000 —
271. Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca *Vittorio Emanuele* in Roma (legge 3 luglio 1892, n. 348) . . . . . *per memoria*
272. Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca Palatina di Parma (legge 9 luglio 1905, n. 388) . . . . *per memoria*
273. Contributo governativo nella spesa per gli studi di toponomastica, da compiersi dall'Accademia dei Lincei, sul materiale raccolto coll'ultimo censimento - Prima rata . . . . 5,000 —

139,500 —

Spese per le antichità e le belle arti.

274. Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze . . . . *per memoria*
275. Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo. . . . . 70,000 —
276. Quote arretrate dovute per la Badia di Montevergine in Mercogliano e per l'ex-convento di Praglia . . . . 1,970 —
277. Acquisto della galleria e del museo, già fidecommissari, della casa Borghese in Roma (legge 26 dicembre 1901, n. 524) - Settima quota . . . . 200,000 —
278. Contributo governativo nelle spese per i restauri ai monumenti della città di Verona 15,000 —
279. Sistemazione ed ampliamento del R. istituto di belle arti di Lucca . . . . 16,500 —
280. Anfiteatro romano di Benevento. Spese per scavi . . . . 15,000 —

318,470 —

Spese per le scuole medie.

281. Spesa per l'impianto dei gabinetti scientifici dei licei Alfieri di Torino e di quello di Perugia. . . . . 10,000 —

Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.

282. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901 . . . . 10,000 —
283. Fondo per riparare ai danni patiti dal convitto nazionale di Monteleone e dall'Istituto dei sordo-muti di Catanzaro per effetto del terremoto nelle Calabrie e per far fronte alle spese che gli istituti pubblici del Regno sostengono per ricoverare i figli delle vittime del terremoto stesso . . . . 10,000 —
284. Concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di un edificio da servire a sede del convitto nazionale « Vittorio Emanuele » di Roma - Legge 8 aprile 1906, n. 105 - Terza annualità. . . . . 200,000 —

220,000 —

Spese per l'istruzione elementare.

285. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria) . . . . . 445.000 —
286. Concorso nella spesa sostenuta dai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge stessa - Seconda annualità 1,000,000 —
287. Concorso nella spesa sostenuta dai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge suddetta - Seconda annualità . . . . 160,000 —
288. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . 420,000 —
289. Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all' art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . . . 40,000 —
290. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . 39,000 —

2,104,000 —

Spese diverse.

291. Contributo del Ministero dell'istruzione nella spesa per il Congresso internazionale di matematica in Roma, che avrà luogo nel 1908. 10,000 —
292. Spesa per una edizione critica degli scritti del Petrarca (legge 11 luglio 1904, n. 365) . 8,000 —
293. Impegni già assunti per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni . . . . . 23,823 —

41,823 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

294. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . 1,569,756 91

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	2,071,301 39
Debito vitalizio	2,769,000 —
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale	1,556,131 67
Spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore	14,258,126 37
Spese per gli istituti e i Corpi scientifici e letterari	1,857,337 65
Spese per le antichità e le belle arti	5,737,623 39
Spese per l'istruzione media	27,754,637 62
Spese per l'insegnamento della ginnastica	603,991 56
Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti	2,933,323 —
Spese per l'istruzione elementare	15,722,656 —
Spese diverse	77,500 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	75,341,628 65

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	16,170 —
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	997,569 26
Spese per gli istituti e i Corpi scientifici e letterari	139,500 —
Spese per le antichità e le belle arti	318,470 —
Spese per la scuole medie	10,000 —
Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti	220,000 —
Spese per l'istruzione elementare	2,104,000 —
Spese diverse	41,823 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	3,847,532 26
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	79,189,160 91
CATEGORIA QUARTA. — Partito di giro	1,569,756 91

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	79,189,160 91
Categoria IV. — Partito di giro	1,569.756 91
Totale generale	80,758,917 82

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Capitolo n. 118. *Allegato*

Organico degli Istituti di istruzione media

per l'anno scolastico 1907-908

(Articolo 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142

A) Per i commi 1° e 2° dell'art. 11 della legge suddetta.

R. licei.

Capi d'istituto effettivi, n. 106.
Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 912.

R. istituti tecnici.

Capi d'istituto effettivi, n. 42.
Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 1080.

R. istituti nautici.

Capi d'istituto effettivi, n. 6.
Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 15 l

R. scuole normali maschili.

Capi d'istituto effettivi, n. 29.
Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 120.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 30.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *C*), n. 47.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *D*), n. 29.

R. scuole normali e complementari.

Capi d'istituto effettivi, n. 72.

Materie d'insegnamento nei soli corsi normali.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 279.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *C*), n. 80.

Materie d'insegnamento comuni ai corsi normali e complementari.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 188.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 188.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*), n. 76.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *B*) n. 90.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *D*) n. 91.

Materie d'insegnamento nei soli corsi complementari.

Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 288

R. ginnasi.

Capi d'istituti effettivi, n. 72.
Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 518.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 1,201.

R. scuole tecniche.

Capi d'istituto effettivi, n. 151.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli n. 1,368.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli gruppo *A*) n. 318.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo B) n. 179.

R. scuole complementari autonome.

Capi d'istituto effettivi, n. 1.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 8.

B) Per il comma 3° dell'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

R. licei.

Professori ordinari o straordinari del 2° ordine di ruoli, n 8.

R. istituti tecnici.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n 18.

R. scuole normali maschili.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 4.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 1.

R. scuole normali e complementari.

Materie d'insegnamento nei soli corsi normali.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 3.

Meterie d'insegnamento comuni ai corsi normali e complementari.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 4.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 4.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine dei ruoli (gruppo *B*), n. 2.

Materie d'insegnamento dei soli corsi complementari.

Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 16.

R. ginnasi.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n, 10.
Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 40.

R. scuole tecniche.

Professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli, n. 14.
Professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli, n. 2.

Al principio dell'anno scolastico, con decreto Reale i posti sopraindicati saranno assegnati ai vari istituti, e saranno soppressi quei posti corrispondenti a quelle cattedre nelle quali l'insegnamento è assunto dai capi d'istituto effettivi o per le quali si possa procedere agli abbinamenti previsti dalla tabella *H* della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 371 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*);

b) a far pagare le spese della Colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

È mantenuta al Governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

Tabella **A.**

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).	397,158 32
2.	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	45,828 —
3.	Ministero - Spese d'ufficio	53,245 —
4.	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 —
5.	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	37,000 —
6.	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta	14,900 —
7.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 —
8.	Acquisto di decorazioni	9,000 —
9.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	120,000 —
10.	Spese postali	44,060 —
11.	Spese segrete	100,000 —
12.	Spese di stampa	37,100 —
13.	Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	22,500 —
14.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
15.	Compensi per lavori straordinarî.	32,490 —
16.	Sussidî ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,300 —
17.	Sussidî ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie.	16,000 —
18.	Spese casuali	12,000 —
19.	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato	12,000 —
		956,681 32

Debito vitalizio.

20. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . .	360,000 —
21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	7,000 —
	367,000 —

Spese di rappresentanza all'estero.

22. Stipendî al personale delle Legazioni (Spese fisse)	417,400 —
23. Stipendî al personale dei Consolati (Spese fisse)	557,000 —
24. Stipendî al personale degli interpreti (Spese fisse)	70,746 —
25. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,475,000 —
26. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,590,820 —
27. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	92,500 —
28. Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i Regi Uffici all'estero	10,400 —
29. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	266,000 —
30. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	40,000 —
31. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali.	80,000 —
32. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili	30,000 —
33. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	167,745 —
34. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cettigne Shangai e Hankow	71,500 —
	5,869,105 —

Spese diverse.

35. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	314,240 —
36. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	285,000 —
37. Rimpatrî e sussidî a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	265,000 —
38. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . .	12,000 —
39. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria .	19,000 —
40. Scuole all'estero	1,180,000 —
41. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	125,000 —
42. Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale .	15,000 —
43. Sussidî varî - Spese d'ospedale e funebri	245,000 —
44. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria) . .	13,400 —
45. Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (legge 16 agosto 1906, n. 475)	24,000 —
46. Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa . . .	6,491,370 —
	8,989,010 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

47. Assegni provvisorî e d'aspettativa (Spese fisse)	10,000 —
48. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di L. 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir (Legge 2 luglio 1905, n. 319)	739,430 —
49. Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle RR. scuole all'estero . .	*per memoria*
50. Annualità dovuta alla Società di navigazione generale italiana a titolo di rimborso, in via di transazione, per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'oceano indiano del piroscafo *Paraguay* (Legge n. 427 del 14 luglio 1906) .	60,000 —
50 *ter*. Spesa per la rinnovazione dei cifrari . .	6,500 —
	815,930 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

51. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	207,352 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali .	956,681 32
Debito vitalizio	367,000 —
Spese di rappresentanza all'estero. . . .	5,869,105 —
Spese diverse	8,989,010 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	16,181,796 32

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	815,930 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	815,930 —

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	16,997,726 32
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . .	207,352 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	16,997,726 32
Categoria IV. — Partite di giro . .	207,352 —
Totale generale. .	17,205,078 32

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Tabella **B.**

BILANCIO di previsione per la Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1907-908.

ARTICOLI		Previsioni per l'esercizio 1907-908
Numero	Denominazione	
	Entrata.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	900,000 »
2	Tasse di consumo e privative.	60,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e ferroviari.	375,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	52,000 »
5	Redditi di beni demaniali . .	325,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
7	Tributi	615,200 »
8	Proventi diversi	114,000 »
9	Reintegrazione di fondi al bilancio passivo	*per memoria*
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa: per l'Eritrea . L. 5,400,800 » ; per l'Etiopia, la Somalia settentrionale e il Benadir . . » 1,090,570 »	6,491,370 »
	Totale	9,052,570 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **C.**

ARTICOLI		Previsioni per l'esercizio 1907-908
Numero	Denominazione	
	Spesa.	
	Parte I. — *Spese ordinarie pel Governo e per l'amministrazione civile.*	
1	Personale del Governo e spese varie	179,000 »
2	Personale per l'amministrazione della giustizia e spese relative	79,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze e spese per l'amministrazione locale	408,000 »
4	Servizio di sicurezza pubblica.	15,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici	498,000 »
6	Personale e spese pel servizio di cassa	22,000 »
7	Personale e spese pei servizi di dogana, porto e sanità marittima.	71,000 »
8	Personale e spese pei servizi postali e telegrafici . . .	170,000 »
9	Spese di carattere politico . .	410,000 »
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio . . .	395,000 »
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale	135,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni	85,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste.	277,500 »
	Totale Parte I . . .	2,744,500 »
	Parte II. — *Spese straordinarie.*	
14	Lavori pubblici	997,500 »
15	Estinzione di passività della Colonia eritrea	160,000 »
	Totale Parte II . . .	1,157,500 »
	Parte III. — *Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri*	
16	Etiopia, Somalia settentrionale e Benadir	1,090,570 »
	Totale Parte III . . .	1,090,570 »

ARTICOLI Numero	Denominazione	Previsioni per l'esercizio 1907-908
	Segue **Spesa.**	
	Parte IV. — *Spese militari.*	
17	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie . . .	3,123,100 »
18	Vettovagliamento	148,900 »
19	Vestiario	37,300 »
20	Servizio sanitario	58,800 »
21	Foraggi e spese pei quadrupedi.	275,900 »
22	Materiale d'artiglieria	58,200 »
23	Spese del genio (ordinarie e straordinarie).	242,800 »
24	Trasporti	115,000 »
	Totale Parte IV . . .	4,060,000 »

RIEPILOGO DELLE SPESE

Parte I	L. 2,744,500
Parte II	» 1,157,500
Parte III	» 1,090,570
Parte IV	» 4,060,000
Totale	L. 9,052,570

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 373 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli nn. 74 e 75: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo ed a terra - mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottoindicati lavori di nuova costruzione:

1° ultimazione ed allestimento della nave da battaglia di 1ª classe *Vittorio Emanuele* a Napoli;

2° continuazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1ª classe *Roma* a Spezia;

3° continuazione dell'allestimento della nave da battaglia di 1ª classe *Napoli* a Genova;

4° continuazione della costruzione dell'incrociatore *San Marco* a Castellammare;

5° inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe *A*;

6° inizio della costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;

7° ultimazione della costruzione ed allestimento di 4 torpediniere di alto mare da 210 tonnellate, tipo *Orione*;

8° costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;

9° inizio della costruzione di una nave cisterna;

10° costruzione di un rimorchiatore di alto mare;

11° costruzione di navi d'uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

CAPITOLI Numero	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*

Spese generali.

1. Ministero - Personale (Spese fisse	803,200 —
2. Ministero - indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	104,000 —
3. Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	30,600 —
4. Ministero - Spese varie d'ufficio	58,200 —
5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di pro-	

prietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi . . . . . 39,860 —
6. Biblioteche della R. marina - Personale . 12,000 —
7. Biblioteche della R. marina - Materiale . 14,000 —
8. Telegrammi da spedirsi all'estero . . . . 12,000 —
9. Spese postali . . . . 15,000 —
10. Spese di stampa . . . . 90,000 —
11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . 80,000 —
12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche . . 76,000 —
13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviarî per militari ed impiegati (Spesa d'ordine) . 1,000 —
14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*
15. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . 5,000 —
16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . 11,500 —
17. Sussidî ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio . . . . . . 7,000 —
18. Sussidî ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della Marina e loro famiglie . . . . . . 62,000 —
19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti . . . . 60,000 —
20. Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile . . . 857,200 —
21. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie . . . . 73,000 —
22. Distinzioni onorifiche (soprassoldi per medaglie al valore e onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenza) . . . . . 12,500 —
23. Spese casuali . . . . 15,000 —

2,439,060 —

Debito vitalizio.

24. Pensioni ordinarie (personali militari e civili) . . . . 5,475,000 —
25. Pensioni ordinarie (personale lavorante) . 1,400,000 —
26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . 25,000 —
27 Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai dei silurificio di San Bartolomeo (legge 15 luglio 1906, n. 348). . . . . . . 2,000 —

6,902,000 —

Spese per la marina mercantile.

28. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse). (Personale di concetto) . . . . . . 712,000 —
29 Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . 339,000 —
30. Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse) . 163,000 —
31. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile . . . . 70,000 —
32. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . . . 18,000 —
33. Indennità, compensi speciali e sussidî per la marina mercantile . . . . . . 60,000 —
34. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile . . . . . . 53,000 —
35. Casse invalidi della marina mercantile . 433,861 32
36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . . . . . . 24,000 —
37. Compensi di costruzione e premî di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), e 23 luglio 1896, n. 318 e legge 16 maggio 1901, n. 176 e 28 giugno 1906 n. 208 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria). 8,000,000 —

9,872,861 32

Spese per la marina militare.

38. Stato maggiore generale . . . . . 3,850,000 —
39. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) . . . 1,454,000 —
40. Corpo sanitario - Personale militare e civile 740,000 —
41. Corpo di commissariato militare marittimo. 908,000 —
42. Ufficiali del Corpo R. equipaggi . . . 398,000 —
43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) 124,000 —
44. Corpo R. equipaggi - Paghe alla bassa forza . . . . 10,630,000 —
45. Corpo R. equipaggi - Vestiario e spese generali . . . . 1,415,000 —
46. Corpo R. equipaggi - Soprassoldi e spese varie . . . . 313,000 —
47. Corpo R. equipaggi - Premî di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) 3,700,000 —
48. Difese costiere - Personale (Spese fisse) . 380,000 —
49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico, fattorini e cantonieri. . . . . 238,000 —
50. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri reali di servizio nei RR. arsenali . 286,000 —
51. Indennità e spese di ufficio per i personali militari della R. marina . . . . 191,400 —
52. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . 180,000 —
53. Fitto di locali e canoni d'acqua ad uso della marina militare . . . . 69,500 —
54. Armamenti navali - Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna . . . . 7,130,000 —
55. Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione . . . . 6,350,000 —
56. Materiali di consumo per le RR. navi. . 1,625,000 —
57. Viveri a bordo ed a terra . . . . 8,639,000 —
58. Servizio ospedaliero per militari del corpo R. equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) . . . . . 550,000 —
59. Istituti di marina (R. accademia navale e R. scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - (Spese varie) . . . . 296,500 —

60. Istituti di marina (R. Accademia navale e R. scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)	108,000 —
61. Servizio idrografico - Personale	24,300 —
62. Servizio idrografico - Materiale, mano d'opera e spese varie	242,750 —
63. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale	165,000 —
64. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina	144,900 —
65. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	1,440,000 —
66. Personale civile tecnico (Spese fisse)	880,000 —
67. Disegnatori della R. marina (Spese fisse)	548,000 —
68. Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della R. marina	83,000 —
69. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	33,000 —
70. Spese per trasporti di materiali	165,000 —
71. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,547,000 —
72. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	1,800,000 —
73. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo per stabilimenti militari marittimi	1,600,000 —
74 Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi a bordo e a terra	21,930,590 —
75. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	16,150,000 —
76. Spese varie per il personale lavorante	960,000 —
77. Acquisto di munizionamenti da guerra e conservazione dei munizionamenti esistenti	2,620,000 —
78. Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla R. marina	300,000 —
79. Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime)	300,000 —
	101,514,940 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.

80. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	310,000 —
81. Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	15,000 —
	325,000 —

Spese per la marina militare.

82. Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra. Legge 2 luglio 1905 (Spesa ripartita)	12,000,000 —
83. Sistemazione dei depositi e panifici della R. marina	500,000 —
84. Sistemazione dei depositi di munizioni della R. marina	450,000 —
85. Lavori occorrenti a piazze marittime	417,000 —
	13,367,000 —

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Partite che si compensano nell'entrata.

86. Fondo di scorta per le RR. navi armate	3,500,000 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

87. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,702,188 96

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	2,439,060 —
Debito vitalizio	6,902,000 —
Spese per la marina mercantile	9,872,841 32
Spese per la marina militare	101,514,940 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	120,728,861 32

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	325,000 —
Spese per la marina militare	13,367,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	13,692,000 —

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	17,192,000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	137,920,861 32
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	2,702,188 96

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	134,420,861 32
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	3,500,000 —
Totale spese reali	137,920,861 32
Categoria IV. — Partite di giro	2,702,188 96
Totale generale	140,623,050 28

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 387 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, sui funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza:

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito testo unico del regolamento pel Corpo delle guardie di città, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.
Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1907.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città.

TITOLO I.

Ordinamento

CAPO I.

Costituzione del Corpo.

Art. 1.

Il Corpo delle guardie di città è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e all'incolumità e tutela delle persone e delle proprietà, di prevenire, reprimere e scoprire i reati, di raccoglierne le prove e di procedere all'arresto dei delinquenti.

Ha pure incarico di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, delle ordinanze delle pubbliche autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al corpo sono agenti di pubblica sicurezza, e sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati.

Art. 2.

Detto corpo dipende dal Ministero dell'interno; è costituito in divisioni, compagnie, tenenze e brigate; si compone di ufficiali, graduati, guardie scelte, guardie, allievi guardie e agenti sedentari.

Art. 3.

Le sedi di comando di divisioni e di compagnie, tenenze e brigate, autonome, sono stabilite con disposizione ministeriale.

Le divisioni si ripartiscono in compagnie; le compagnie in tenenze e le tenenze in brigate.

Ad ogni compagnia dispendente da divisione e od ogni tenenza dipendente da compagnia sarà, con ordinanza prefettizia, assegnata una determinata giurisdizione.

Art. 4.

Al comando della divisione delle guardie di città della capitale è proposto l'ispettore comandante - tenente colonnello -: a quello delle altre divisioni un vice ispettore comandante - maggiore -: al comando delle compagnie autonome, di regola, un comandante di 1ª classe - capitano -: ed a quello delle tenenze autonome un comandante di 2ª o 3ª classe - tenente o sottotenente -.

Al comando delle brigate, secondo il numero degli agenti che le compongono, è assegnato un maresciallo, un brigadiere o un sotto brigadiere.

CAPO II.

Promozione degli ufficiali.

Art. 5.

Le promozioni a comandante di 3ª, 2ª e 1ª classe, a vice ispettore comandante e ad ispettore comandante, hanno luogo per decreto Reale.

Art. 6.

L'ispettore comandante è scelto fra i vice ispettori comandanti.

I posti di vice ispettore comandante sono conferiti esclusivamente per titolo di merito ai comandanti di 1ª classe: i posti di comandante di 1ª classe sono conferiti in ragione di quattro quinti a titolo di merito e un quinto per anzianità ai comandanti di 2ª classe e i posti di comandante di 2ª classe sono conferiti un terzo per merito e due terzi per anzianità ai comandanti di 3ª classe.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata da buona condotta, diligenza e capacità.

Art. 7.

Le promozioni degli ufficiali hanno luogo in seguito a parere favorevole di una Commissione composta del direttore generale della pubblica sicurezza o del vice direttore generale, presidente; del capo divisione del personale di pubblica sicurezza, dell'ispettore comandante, del capo sezione del personale degli agenti e di un vice ispettore comandante, nominato di volta in volta.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione dell'interno, designato dal presidente.

Art. 8.

Il grado di comandante di 3ª classe è conferito ai marescialli e brigadieri riconosciuti idonei al grado stesso, in seguito ad esame di concorso, secondo le norme indicate nel seguente articolo.

Art. 9.

L'esame di concorso che verrà indetto, di volta in volta, dal Ministero per un determinato numero di posti, sarà preceduto da un corso preparatorio, della durata non maggiore di sei mesi, che avrà luogo presso la scuola allievi.

L'ammissione a tale corso si fa per esame al quale possono prendere parte i marescialli e i brigadieri che possiedono i seguenti requisiti:

a) non abbiano oltrepassato i quaranta anni di età;

b) conservino l'attitudine fisica al servizio attivo, da accertarsi mediante visita medica, presso la scuola allievi;

c) siansi distinti per attitudine al servizio, per capacità e ottima condotta e risultino forniti di sufficiente istruzione;

d) non abbiano riportato punizioni più gravi della sala di disciplina, nell'ultimo triennio;

e) i brigadieri contino, almeno, due anni compiuti di anzianità di grado ed abbiano, da non meno di tre anni, la qualifica di ottimo.

Tale anzianità è ridotta solo ad un anno per i brigadieri forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

Potranno essere esclusi dall'esame di ammissione al corso preparatorio quei marescialli e brigadieri che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 48, siano ritenuti immeritevoli di concorrere al grado di comandante.

Detto esame d'ammissione al corso preparatorio consisterà in una prova scritta di lingua italiana e sarà dato innanzi ad una Commissione composta: del capo divisione del personale di pubblica sicurezza o di un ispettore generale di pubblica sicurezza, presidente, dell'ispettore comandante o di un vice ispettore co-

mandante e di un professore di ginnasio o di scuola tecnica membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministero.

La Commissione compila il tema, che verrà svolto dagli aspiranti entro sei ore.

Ciascuno dei membri della Commissione dispone di dieci punti; sono ammessi alla scuola per compiervi il corso di istruzione coloro che ottengono non meno di diciotti punti.

Art. 10.

Il corso d'istruzione comprenderà l'insegnamento delle materie, di cui al seguente capoverso e di quelle altre che saranno contenute nel programma stabilito dal Ministero.

Tale insegnamento verrà impartito: da un funzionario di pubblica sicurezza per ciò che si riferisce alle leggi ed ai regolamenti; da un ufficiale del corpo per quanto riguarda il servizio, la disciplina e le istruzioni militari teorico-pratiche; da un professore di ginnasio o di scuola tecnica per le nozioni di letteratura italiana, di storia e di geografia e per l'aritmetica.

Compiuto il corso di istruzione gli aspiranti sosterranno l'esame di concorso. Esso sarà scritto, orale o teorico-pratico, e si darà dinanzi alla Commissione predetta, con le norme che verranno determinate dal Ministero.

Saranno dichiarati vincitori dei posti messi a concorso gli aspiranti che ottengono in complesso il maggior numero dei punti, purchè questo non sia inferiore a 18 punti per ogni prova.

I vincitori del concorso saranno poi iscritti in una graduatoria stabilita in base ai punti da essi riportati.

A parità di punti, ha la preferenza il più elevato in grado o il più anziano, giusta le norme di cui all'art. 79 del regolamento.

I marescialli e brigadieri che, durante il corso d'istruzione, si rendano, a cagione della loro condotta, immeritevoli della promozione ad ufficiale, saranno rinviati alle rispettive residenze e non potranno essere ammessi ad un nuovo concorso che dopo due anni.

Art. 11.

Potranno farsi nomine e promozioni di ufficiali in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

CAPO III.

Arruolamenti e rafferme.

Art. 12.

Le guardie di città sono reclutate a preferenza fra gli ex carabinieri, i militari sotto le armi, i soldati di 1ª categoria in congedo illimitato e gl'inscritti di leva che abbiano già avuta la istruzione militare.

Il servizio è calcolato come prestato sotto le bandiere e gli agenti, finchè restano nel Corpo, sono dispensati dal rispondere all'appello, nel caso di chiamata alle armi della loro classe di leva.

Art. 13.

Per l'ammissione nel corpo delle guardie di città occorrono i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato;

2° aver raggiunto gli anni 20 e non oltrepassato i 30;

3° essere di costituzione fisica sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere la statura non inferiore a metri 1.66;

6° saper leggere e scrivere;

7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici;

8° non avere subito condanne a pena superiore a quella degli arresti per 5 giorni o dell'ammenda fino a L. 50;

9° non essere stato riformato in occasione di leva, eccezione fatta di coloro che lo furono per deficienza di perimetro toracico, nè rimandato da altro corpo armato dello Stato, per inabilità fisica.

Art. 14.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il Ministero potrà accordare la dispensa dal limite massimo dell'età e dal minimo della statura, purchè questa non sia inferiore a metri 1.63 e l'età non superi gli anni 35.

Art. 15.

Il Ministero, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, procederà alle nomine, in ragione dei posti disponibili.

Art. 16.

Tutti gli aspiranti ammessi nel corpo vengono nominati allievi.

Possono però essere nominati guardie effettive gli aspiranti che, avendo già prestato servizio nel corpo o nell'arma dei Reali carabinieri, risultino in possesso di requisiti tali, da giustificare una eccezione.

La nomina degli allievi e delle guardie è fatta con decreto del ministro dell'interno: essa deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 17.

All'atto dell'ammissione, tanto gli allievi quanto le guardie contraggono la ferma di anni cinque e prestano giuramento nelle forme di legge avanti al prefetto, assistito da un ufficiale del corpo, in quelle Provincie dove questi risiedono. Negli altri capoluoghi di Provincia, il prefetto è assistito da un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 18.

Tutti i nuovi ammessi nel corpo e gli agenti riammessi sono inviati alla scuola allievi in Roma.

Art. 19.

Il premio d'ingaggio di L. 150 stabilito per gli allievi guardie di città dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, è ripartito, dedotta la tassa di ricchezza mobile, in due quote: l'una di L. 40, che sarà versata nella Cassa della scuola, per costituire il fondo vitto dell'allievo per il primo mese di servizio; l'altra, dell'ammontare della rimanente somma, che verrà versata nel credito di massa dell'allievo stesso, per gli effetti di cui all'art. 265 del regolamento.

Art. 20.

Le guardie, provenienti direttamente dall'esercito, dopo tre anni di servizio, hanno diritto al proscioglimento dalla ferma, semprechè non siano in debito di massa.

Le guardie stesse, qualora fossero licenziate prima dei tre anni e la loro classe si trovasse ancora sotto le armi, verranno presentate al distretto militare locale o più vicino, per essere nuovamente incorporate nell'esercito o per quegli altri provvedimenti che fossero del caso.

Art. 21.

Compiuta la ferma, le guardie, le guardie scelte ed i graduati, che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati dal medico militare in grado di continuare a prestare servizio, tenute presenti le norme dell'allegato *A*, possono essere ammessi a successive rafferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferme è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero, il quale potrà disporre che l'agente, che non abbia tenuta regolare condotta, rimanga in servizio senza tale vincolo, per un determinato tempo, a titolo di esperimento.

All'agente in esperimento si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 22.

Ai graduati, alle guardie scelte ed alle guardie, dopo compiuta

la ferma di cinque anni, è concesso, per la prima rafferma di altri cinque anni, un premio di L. 500, ed altro premio di L. 500 è concesso per la seconda rafferma, parimente di cinque anni.

L'ammissione a rafferma con premio sarà sottoposta all'approvazione della Commissione di cui all'art. 48 del regolamento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 30 e 54.

Art. 23.

Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi dal servizio prima del termine della rafferma stessa, avrà diritto al pagamento di tante quote di L. 100, quanti sono gli anni maturati, oltre l'anno incominciato.

Però, se cessi dal servizio per inabilità fisica, derivante da causa diretta ed immediata di servizio, avrà diritto al pagamento dell'intero premio.

Art. 24.

Gli eredi degli agenti hanno diritto al pagamento del premio di rafferma.

a) con le norme di cui al 1° capoverso dell'art. 23, se l'agente sia morto per malattia non dipendente da servizio;

b) con le norme di cui al 2° capoverso dell'articolo stesso, se l'agente sia morto per malattia derivante da causa diretta ed immediata di servizio.

Art. 25.

Pei marescialli e brigadieri promossi ufficiali e pei graduati, guardie scelte e guardie passati nel personale degli agenti sedentari cessa il diritto al premio di rafferma dalla data della promozione ad ufficiale o della nomina ad agente sedentario. Ad essi quindi sarà fatto il pagamento delle quote di premio degli anni e mesi maturati alla data suddetta.

Art. 26.

Gli agenti espulsi o licenziati, in seguito a giudizio del Consiglio di disciplina, perdono soltanto la quota di premio per l'anno in corso.

Gli agenti espulsi in seguito a condanna penale inflitta dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare, perdono tutte le quote del premio annesso alla rafferma in corso.

Le quote di cui sopra, coi relativi interessi, saranno versate nei profitti realizzati.

Art. 27.

Ai premi di rafferma sono applicabili le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276.

Art. 28.

Con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, sarà provveduto a quanto concerne l'amministrazione del fondo costituito dai premi di rafferma e al pagamento dei premi stessi e relativi interessi.

Art. 29.

Ai graduati, alle guardie scelte e guardie che, compiuta la ferma di 5 anni, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, spetta, a mente dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, il soprassoldo di L. 100 dal sesto al decimo anno di servizio e di L. 200 dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio medesimo.

Detto soprassoldo sarà ad essi corrisposto a quote mensili, unitamente alla paga.

Il diritto pei graduati, per le guardie scelte e guardie al soprassoldo sarà riconosciuto con decreto Ministeriale, che potrà essere collettivo, tenute presenti le disposizioni degli articoli 30 e 54.

A tale decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà unito l'elenco nominativo degli agenti, in esso compresi, nel quale sarà indicata la data della loro ammissione in servizio, quella della prima, seconda, terza o quarta rafferma, ecc., a seconda dei casi, con le annotazioni concernenti le interruzioni di servizio ed altre che risultassero necessarie.

I sottufficiali promossi ufficiali e i graduati, le guardie scelte e guardie nominati agenti sedentari perdono, dalla data della promozion ad ufficiale o della nomina ad agente sedentario, il diritto al soprassoldo, di cui godono.

La perdita del diritto al soprassoldo sarà fatta constare con altro decreto Ministeriale, motivato, da registrarsi egualmente alla Corte dei conti.

Art. 30.

Per le riammissioni in servizio valgono le norme dell'art. 21.

Gli agenti licenziati per qualsiasi motivo, non possono essere riammessi in servizio quando abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie che, dopo aver abbandonato il corpo, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del premio e del soprassoldo di rafferma, tenuto conto del servizio anteriormente prestato e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione.

Le riammissioni in servizio sono sempre subordinate al parere della Commissione di cui all'art. 48, la quale potrà proporre che l'aspirante venga riammesso, senza vincolo di ferma, per un determinato tempo, a titolo di esperimento.

Capo IV.

Istruzione.

Art. 31.

La scuola allievi guardie di città istituita in Roma alla dipendenza del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, ha per iscopo precipuo di provvedere all'istruzione degli allievi guardie, nonchè di effettuare i corsi d'istruzione per l'abilitazione ai gradi di sotto brigadiere e di comandante di 3ª classe.

Art. 32.

Alla scuola sovraintende il direttore capo della divisione del personale di pubblica sicurezza.

Vi è proposto, come direttore, un vice ispettore comandante, il quale è coadiuvato da un comandante di 1ª classe colle funzioni di vice direttore e da quel numero di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie che risulta necessario.

Art. 33.

Alla scuola sono addetti, oltre gli insegnanti, un medico titolare ed uno supplente.

Tanto gli insegnanti quanto i medici sono nominati dal Ministero dell'interno che stabilisce l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente, a ciascuno, con ruolo di spese fisse.

Il personale sanitario ed insegnante dipende dal direttore della scuola, il quale ripartisce gli incarichi, a seconda delle esigenze del servizio.

Qualora taluno di essi venga meno ai propri doveri o trascuri l'incarico affidatogli, anche per causa di lunga malattia, può essere, su proposta motivata del direttore della scuola, licenziato, senza aver diritto a compenso od indennizzo di sorta.

Il Ministero potrà sempre adottare tutti quei provvedimenti che riterrà necessari pel regolare andamento dell'istruzione e degli altri incarichi e servizi affidati alla scuola.

Art. 34.

L'istruzione degli allievi consisterà nel perfezionarli a leggere e scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, nelle nozioni elementari della legge di pubblica sicurezza, del codice penale e del codice di procedura penale, nel servizio pratico, nelle regole di contegno, maneggio delle armi, scuola di plotone e di compagnia, tiro al bersaglio, esercizi di scherma e ginnastica, passeggiate militari e lezioni morali.

Gli allievi, che vi abbiano attitudine, sono esercitati altresì nei segnali di tromba.

Art. 35.

L'istruzione elementare è impartita da insegnanti forniti di titoli non inferiori alla patente di maestro di grado superiore o da altri maestri per la scherma o ginnastica.

L'istruzione dei regolamenti teorico-pratici e quella militare sono impartite dagli ufficiali e graduati addetti alla scuola.

Un ufficiale di pubblica sicurezza, designato dal Ministero, sarà incaricato di impartire agli allievi l'istruzione teorico-pratica su la polizia giudiziaria ed amministrativa.

Art. 36.

La durata normale del corso d'istruzione per gli allievi guardie varia da quattro a sei mesi e può, in casi eccezionali, essere ridotta, per coloro che, a giudizio del direttore della scuola, siano già sufficientemente istruiti.

Alla fine del corso di istruzione, gli allievi sono sottoposti ad esame scritto ed orale dinanzi ad una Commissione composta: del capo sezione del personale degli agenti di pubblica sicurezza, presidente, del direttore della scuola e di un insegnante, membri.

In assenza del capo sezione, al direttore spetta la presidenza della Commissione, della quale, in tal caso, farà parte, come membro, un impiegato delegato dal capo sezione.

Gli allievi, non riconosciuti idonei, sono trattenuti alla scuola per altri due mesi e quindi sottoposti a nuovo esame.

Se non sono riconosciuti idonei, neppure alla seconda prova, vengono licenziati.

Art. 37.

Gli allievi che abbiano ricevuto almeno due mesi d'istruzione, in caso di eccezionali necessità di servizio, possono essere destinati temporaneamente in sussidio alla locale divisione delle guardie di città, in seguito a disposizione del direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

Art. 38.

Le guardie di città, nelle Provincie di loro residenza, sono più specialmente istruite nella conoscenza del Codice penale e del titolo 1° di quello di procedura penale, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale locale; nel redigere verbali e rapporti, nel maneggio delle armi e nelle esercitazioni di tiro al bersaglio.

Art. 39.

Le istruzioni di cui all'articolo precedente, sono impartite da funzionari di pubblica sicurezza o da ufficiali del corpo, lasciando ai graduati l'istruzione del maneggio delle armi e l'esercitazioni di tiro al bersaglio.

Ai funzionari incaricati dell'istruzione verrà, sulla proposta del prefetto, concessa una gratificazione, alla fine dell'anno finanziario, proporzionata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

CAPO V.

Promozioni dei graduati, delle guardie scelte, delle guardie e degli allievi.

Art. 40.

Le promozioni dei graduati, delle guardie scelte, delle guardie e degli allievi sono fatte con decreto Ministeriale e colle norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 41.

La promozione da allievo a guardia è conferita dopo che l'allievo avrà compiuto il prescritto tirocinio alla scuola e in seguito a favorevole risultato dell'esperimento stabilito nel capo precedente.

Art. 42.

Le guardie scelte sono nominate, in ordine di anzianità, fra le guardie che serbano buona condotta, che adempiono nel modo dovuto al servizio e non hanno, da almeno tre mesi, subito punizioni più gravi della sospensione dalla paga.

Il Ministero, a seconda del bisogno e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 48, compila il ruolo delle guardie, meritevoli dell'avanzamento.

Le guardie inscritte in detto ruolo, che riportino in seguito punizioni più gravi della sospensione dalla paga, saranno dal Ministero, temporaneamente e per non meno di tre mesi, escluse dalla promozione.

Art. 43.

Le guardie scelte che siano di buona condotta e di sufficiente istruzione, che disimpegnino regolarmente i loro doveri e non abbiano da almeno sei mesi, subìto punizioni superiori agli arresti in caserma, saranno, secondo il bisogno e per ordine di anzianità, ammesse a concorrere ai posti di sottobrigadiere.

In mancanza o insufficienza di guardie scelte, fornite di tali requisiti, potranno essere ammesse a concorrere ai posti di sottobrigadiere anche le guardie che abbiano non meno di tre anni di servizio e si trovino in tutte le altre suaccennate condizioni.

Le guardie fornite di licenza tecnica, di attestato pel passaggio alla 4ª ginnasiale o di altro titolo di studio equipollente, potranno essere ammesse al ripetuto concorso, con soli due anni di servizio.

Potranno esservi ugualmente ammesse, con soli due anni di servizio, le guardie che abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni, all'esercito, all'armata o alla R. guardia di finanza e si siano congedate col grado di sottufficiale.

Art. 44.

Le guardie scelte e le guardie ammesse al concorso, saranno chiamate alla scuola allievi per compiervi, previo esame preliminare, un tirocinio di tre mesi, nel quale dovranno dare prova di attitudine a disimpegnare le attribuzioni inerenti al grado di sottobrigadiere.

Quelle che non supereranno l'esame preliminare o l'esame finale saranno rinviate alle rispettive residenze e non potranno essere ammesse ad un nuovo concorso che dopo un anno e per una sola volta.

Art. 45.

L'esame preliminare, al quale debbono essere sottoposte le guardie scelte e le guardie appena giunte alla scuola allievi, consisterà:

1° nello svolgimento di un tema, in cui il candidato deve dimostrare di sapere scrivere correttamente;

2° in una prova sulle prime quattro operazioni di aritmetica, coi numeri interi.

L'esame è dato dinanzi alla Commissione di cui all'art. 36 del regolamento.

Ciascuno dei componenti la Commissione disporrà di dieci punti.

Saranno ammessi a frequentare il corso coloro i quali avranno riportato non meno di diciotto punti, in ciascuna prova.

Art. 46.

L'istruzione delle guardie scelte e guardie consisterà:

1° nello studio ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, per quanto riguarda i delitti e le contravvenzioni;

2° nello studio dell'aritmetica;

3° nella direzione e disposizione del servizio;

4° nel mantenimento della disciplina;

5° nella compilazione e regolare tenuta dei registri prescritti, per un comando di brigata;

6° nella istruzione militare teorico-pratica occorrente ai graduati.

Art. 47.

Le guardie scelte e le guardie che, dopo tre mesi di permanenza

alla scuola, vengono dalla Commissione di cui all'art. 36 del regolamento, in seguito ad esame scritto e orale, ed a prova teorico-pratica sull'istruzione militare, dichiarate idonee al grado di sottobrigadiere, saranno dal Ministero inscritte in apposito ruolo, secondo il numero dei punti da ciascuna di esse riportato nell'esame scritto ed orale.

A parità di punti, prevale l'anzianità.

L'esame scritto consisterà:

1° nel redigere un verbale o rapporto riflettente il servizio di polizia giudiziaria o la disciplina;

2° nella soluzione di un problema di aritmetica, sulle prime quattro operazioni, coi numeri interi.

L'orale verserà su tutte le materie svolte, durante il corso, a norma del precedente art. 46.

Per ottenere l'approvazione i candidati debbono riportare, in ciascuna prova dell'esame scritto, nonchè nell'esame orale, non meno di diciotto punti.

La prova teorico-pratica sull'istruzione militare in piazza d'armi alla quale saranno ammessi soltanto coloro che abbiano conseguita l'approvazione di cui sopra, sarà data innanzi al direttore della scuola allievi, il quale rilascierà la dichiarazione d'idoneità.

I non dichiarati idonei a tale prova non saranno compresi nel ruolo dei promovibili, di cui al 1° capoverso. Però su proposta del direttore, potranno essere ammessi a ripeterla, dopo un altro mese di permanenza alla scuola e, qualora neppure in detta prova conseguissero la dichiarazione di idoneità, saranno rinviati alla propria residenza, salvo ad essere chiamati ad un nuovo corso, se avranno continuato a serbare regolare condotta.

Gli approvati alla seconda prova saranno inscritti in un ruolo suppletivo.

Gli agenti che durante il corso abbiano quindici giorni di assenza, per qualsiasi motivo, saranno rinviati alla loro residenza, salvo essere ammessi ad un corso successivo, purchè conservino il requisito della buona condotta.

Le guardie scelte e le guardie iscritte nel ruolo dei promovibili a sottobrigadiere, se incorrano in una punizione superiore agli arresti in caserma, saranno, per non meno di sei mesi, escluse dall'avanzamento.

Art. 48.

Da sottobrigadiere a brigadiere le promozioni hanno luogo per due terzi a titolo di merito ed un terzo a titolo di anzianità.

Per le promozioni a titolo di merito occorrono speciali requisiti e principalmente adeguata istruzione, diligenza, attività, zelo, ottima condotta e non dubbia attitudine al comando e al mantenimento della disciplina; per quelle a titolo di anzianità, sufficiente capacità, regolare adempimento dei doveri e buona condotta.

Il titolo per il quale la promozione deve conferirsi sarà riconosciuto da una Commissione composta: del vice direttore generale della pubblica sicurezza o del capo della divisione del personale di pubblica sicurezza, presidente, del capo della sezione degli agenti o dell'ispettore comandante o, qualora questi sia impedito, di un vice ispettore comandante.

Un impiegato dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministero, funzionerà da segretario.

Art. 49.

Da brigadiere a maresciallo di 2ª classe le promozioni sono conferite in ragione di tre quarti per merito ed un quarto per anzianità, con le norme stabilite dal precedente articolo.

L'avanzamento dei marescialli di 2ª classe alla 1ª classe ha luogo per anzianità, congiunta sempre a buona condotta, sentito il parere della Commissione di cui al suaccennato articolo.

Art. 50.

Il Ministero, in seguito a parere favorevole della Commissione di cui all'art. 48, può promuovere al grado immediatamente superiore, con dispensa dal limite di tempo stabilito per ciascun grado, quegli agenti i quali abbiano effettivamente corso grave pericolo di vita, per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita ai cittadini, purchè siano forniti di sufficiente capacità, istruzione e buona condotta.

I marescialli che vengono a trovarsi nelle condizioni volute dal precedente capoverso, saranno, previo parere favorevole della Commissione suddetta, ammessi all'esame stabilito dall'art. 10, superando il quale, potranno conseguire la promozione a comandante di 3ª classe.

Nessuna proposta o reclamo per promozione straordinaria, pei motivi indicati nel presente articolo, potrà essere presa in considerazione, dopo decorsi sei mesi dal fatto sul quale si fonda la proposta o il reclamo.

CAPO VI.
Agenti sedentari

Art. 51.

I graduati, le guardie scelte e le guardie, che dal collegio medico militare siano stati riconosciuti non idonei al servizio attivo e che abbiano prestato servizio nel Corpo per non meno di dodici anni, potranno essere trasferiti nel personale degli agenti sedentari, nei limiti stabiliti dall'organico e con lo stipendio assegnato a detto personale.

L'idoneità al servizio di agente sedentario sarà accertata mercè visita medica, da passarsi presso la scuola allievi.

I graduati, che percepiscono uno stipendio superiore a quello degli agenti sedentari, dovranno esplicitamente rinunziare alla differenza, fra i due stipendi.

Coloro che siano stati riconosciuti dal collegio medico militare non idonei al servizio attivo, per ferite riportate in servizio o per infermità contratte a causa diretta e immediata di servizio, potranno conseguire la nomina ad agente sedentario, ancorchè non abbiano compiuto i dodici anni di servizio.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili soltanto ai graduati, guardie scelte e guardie in attività di servizio e che abbiano serbato sempre buona condotta.

Art. 52.

Per la nomina ad agente sedentario, avranno la preferenza coloro i quali abbiano resi segnalati servizi alla pubblica sicurezza e che si trovino da più tempo nel Corpo delle guardie di città.

Art. 53.

Gli agenti sedentari dipendono dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e dagli ufficiali del Corpo e sono addetti al basso servizio, compresa la pulizia dei locali, presso le questure, gli uffici di pubblica sicurezza e comandi delle guardie più importanti.

Durante le ore di ufficio, indossano la speciale uniforme per essi stabilita. Sono sottoposti alle altre disposizioni del presente regolamento, possono essere armati di rivoltella ed accasermati e saranno muniti di una tessera di riconoscimento.

Art. 54.

Gli agenti sedentari provenienti direttamente dal personale delle guardie di città possono, a loro domanda, fare nuovamente passaggio in tale personale nella precedente qualità, qualora non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano dai medici della scuola allievi riconosciuti perfettamente guariti dalle infermità per le quali vennero dichiarati inabili al servizio attivo e siano altresì ritenuti idonei a riprenderlo.

Coloro però, che dopo la nomina ad agente sedentario, avessero contratto matrimonio, debbono dimostrare di possedere la rendita stabilita dall'art. 76 del regolamento e quelli che ritornassero guardie o guardie scelte debbono esplicitamente rinunziare alla differen-a in più tra la paga che godono e quella che vanno a percepire.

Il servizio prestato negli agenti sedentari non sarà calcolato per gli effetti del premio e del soprassoldo di rafferma e la riammissione nelle guardie di città sarà considerata come nuova ammissione; non sarà neppure calcolato per gli effetti della medaglia al merito di servizio.

CAPO VII.

Stipendi e paghe

Art. 55.

Il prefetto, nel comunicare a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza dei graduati e delle guardie, in conformità dell'art. 45 del testo unico della legge sul personale di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, non terrà conto delle sospensioni di paga che loro fossero state inflitte.

Ove il numero delle giornate di presenza sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello assegnato al Comune dallo organico approvato con decreto Reale, si farà luogo, a vantaggio del Comune stesso, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 56.

Gli stipendi, le paghe e gli assegni dovuti agli ufficiali, ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie e agli agenti sedentari, vengono corrisposti posticipatamente di mese in mese, dalle prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza, ai comandanti locali i quali, nel giorno stesso, devono farne la distribuzione agli interessati.

Il comandante locale, qualora sia ufficiale, ha facoltà di fare agli agenti la distribuzione medesima, per mezzo dei comandanti di brigata.

La prefettura di Roma, sulla presentazione dello stato di presenza, anticiperà mensilmente al direttore della scuola allievi l'ammontare degli stipendi, delle paghe e degli assegni spettanti al personale della scuola.

La medesima prefettura anticiperà altresì mensilmente al predetto direttore, sulla presentazione degli elenchi nominativi degli ultimi allievi arruolati, i premi d'ingaggio di L. 150 da accreditarsi agli allievi stessi, colle norme stabilite dall'art. 19 del regolamento.

CAPO VIII.

Onorificenze, gratificazioni e premi

Art. 57.

Le azioni di valore militare vengono ricompensate colle norme stabilite per l'esercito.

Le altre azioni di valore civile o di marina e le benemerenze per la pubblica salute vengono ricompensate colle norme stabilite dalle relative disposizioni.

Art. 58.

La medaglia al merito di servizio istituita pel corpo delle guardie di città dall'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318, hanno diritto a conseguirla e a fregiarsene i graduati, le guardie scelte e le guardie di città che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel corpo.

A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di lire cento, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuto, fino a quando facciano parte del corpo.

Hanno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.

La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.

Art. 59.

La medaglia sarà coniata in oro e in argento conforme al modello stabilito dal Ministero.

Avranno titolo a conseguire la medaglia di oro, gli ufficiali; quella di argento, i graduati, le guardie scelte e le guardie.

Art. 60.

La concessione di tale decorazione è fatta con decreto Ministeriale, su proposta della Commissione di cui all'art. 48 del regolamento, ed a coloro che l'abbiano ottenuta, è rilasciato il relativo brevetto.

Di essa altresì viene presa nota nella matricola dell'agente.

Art. 61.

Il graduato, già fregiato della medaglia d'argento al merito di servizio, se venga promosso ufficiale, continuerà a fregiarsi della medaglia stessa fino a quando non abbia compiuto gli anni di servizio necessari per commutarla in quella d'oro; perderà però, dalla data della promozione, il soprassoldo e ciò sarà fatto risultare con decreto ministeriale.

Art. 62.

I graduati, le guardie scelte e le guardie che, dopo conseguita la medaglia, facciano passaggio nel personale degli agenti sedentari, continueranno a fregiarsene e a godere del soprassoldo.

Art. 63.

Gli agenti che cessano dal servizio, conservano il diritto a fregiarsi della medaglia, ma perdono il soprassoldo.

Il soprassoldo sarà sospeso agli agenti licenziati temporaneamente dal corpo, perchè sottoposti a procedimento penale o deferiti ai tribunali militari.

Però, nei casi previsti dall'art. 209 del regolamento, potrà esserne loro rinnovata la concessione, a seguito di favorevole giudizio della Commissione di cui all'art. 48.

Art. 64.

Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di detta onorificenza gli ufficiali che siano dispensati dal servizio o destituiti.

Incorrono anche nella perdita del diritto a fregiarsi dell'onorificenza medesima i sott'ufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari, dei quali sia stata pronunziata la espulsione dal corpo.

La perdita di tale diritto sarà fatta constare con decreto Ministeriale, motivato.

Art. 65.

Con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, verranno emesse apposite istruzioni per i pagamenti del soprassoldo e per tutte le altre modalità necessarie per il regolare funzionamento di tale ramo di servizio.

Art. 66.

Ogni importante operazione di servizio dev'essere dai prefetti riferita al Ministero dell'interno, con la proposta di gratificazione o di encomio, a seconda dei casi. Le gratificazioni e gli encomi accordati dal Ministero dell'interno sono annotati negli stati matricolari individuali e pubblicati nel bollettino del personale.

Art. 67.

Le gratificazioni e gli encomi concessi da altro Ministero per qualsiasi importante operazione di servizio, compiuta in esecuzione di leggi speciali, devono essere dai prefetti partecipati subito a quello dell'interno e sono anch'essi annotati negli stati matricolari individuali e pubblicati nel bollettino del personale.

Art. 68.

I componenti il corpo delle guardie di città avranno diritto ad un premio speciale per l'arresto dei seguenti individui e cioè:

1° di un militare dichiarato disertore. . . . . L. 20
2° di un inscritto di leva dichiarato renitente. . . . . » 20
3° di un evaso dall'ergastolo. . . . . » 50
4° di un evaso dalla casa di pena:
a) se condannato oltre i 20 anni. . . . . L. 30
b) se a pena minore . . . . » 10

5° di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:

a) se da 1 a 5 anni. . . . . L. 6
b) se da 5 a 10 anni . . . . » 10
c) se da 10 a 20 anni . . . . » 15
d) se a tempo maggiore . . . . » 20

È accordato il premio di L. 3 agli agenti che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcuna delle armi, che l'art. 470 del vigente codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro, in campagna o nelle vie pubbliche, di armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite della prescritta licenza, oppure di alcuno degli strumenti indicati nell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di L. 2. I premi suddetti non son dovuti, quando gli arresti e le contravvenzioni abbiano avuto luogo per responsabilità derivanti da casi diversi da quelli sovraindicati.

Art. 69.

Le guardie, le guardie scelte ed i graduati hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi di finanza, a quelle sulla caccia, sui pesi o misure e per altri rami di servizio.

Capo IX.

Licenze.

Art. 70.

Possono concedersi licenze agli ufficiali, graduati, guardie scelte, guardie e agenti sedentari, qualora lo consentano le esigenze del servizio.

Art. 71.

Le licenze agli ufficiali sono accordate dai prefetti e non possono eccedere 30 giorni all'anno.

In casi speciali, possono essere ai medesimi concesse dal Ministero licenze straordinarie da uno a tre mesi.

Qualora trascorsi i tre mesi, l'ufficiale non possa riprendere servizio, potrà essere dal Ministero collocato in aspettativa, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili.

Art. 72.

Le licenze fino a cinque giorni ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie e agli agenti sedentari sono concesse dai comandanti di divisione e di compagnia o tenenza, autonome, o, dove questi manchino, dai capi d'ufficio di pubblica sicurezza, perchè in ogni caso, il prefetto, sottoprefetto o questore non credano di sospenderle, per esigenze di servizio.

Le licenze fino a quindici giorni sono concesse dai prefetti, sottoprefetti e questori. Eguale facoltà è fatta al direttore della scuola allievi per il personale a sua dipendenza.

Dette licenze non possono eccedere i quindici giorni all'anno.

Art. 73.

Agli agenti, di cui al precedente articolo, possono essere concesse licenze straordinarie, per comprovati motivi di famiglia.

Queste licenze sono accordate dai prefetti entro il limite di giorni trenta. Le concessioni maggiori sono riservate al Ministero.

Gli agenti però, che abbiano goduto, nel corso dell'anno, 45 giorni di licenza, tra l'ordinaria e la straordinaria, non hanno diritto, per la licenza successiva eventualmente ottenuta, nel corso dell'anno stesso, a percepire la paga.

Art. 74.

Ai graduati, guardie scelte e guardie, possono altresì essere concesse licenze straordinarie, in seguito a lunghe e gravi malattie, su proposta dei sanitari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Tali licenze danno sempre diritto a percepire la paga; però, quando risulti che la malattia non fu contratta per causa diretta ed immediata di servizio, l'agente che, trascorsi tre mesi di licenza, non sia in grado di riprendere servizio, può essere licenziato a termini dell'art. 85 del regolamento, salvo a venire riammesso nel corpo, quando comprovi di essere completamente guarito e si trovi nelle condizioni volute dall'art. 30.

Gli agenti riconosciuti fisicamente inabili al servizio, se abbiano diritto a pensione, possono essere inviati in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, corrispondendo loro, durante la licenza stessa, metà della paga se non abbiano compiuto 20 anni di servizio, tre quarti qualora si trovino fra 20 e 25 anni e quattro quinti nel caso che abbiano superato 25 anni.

Se non sono inviati in licenza debbono disimpegnare tutte quelle mansioni che si ritengono ancora compatibili con le loro condizioni di salute.

Agli agenti però riconosciuti inabili al servizio, per infermità derivante da causa diretta e immediata di servizio, sarà corrisposta l'intera paga, anche se mandati in licenza straordinaria.

Coloro che abbiano compiuto venticinque anni di servizio e cinquanta di età, qualora in attesa del collocamento a riposo da essi richiesto, non credano di prestare servizio, saranno inviati in licenza straordinaria, e percepiranno, durante la licenza stessa, i quattro quinti della paga.

Art. 75.

Qualunque domanda avanzata sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali, per ottenere una proroga alla licenza ordinaria o straordinaria, non esime dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare della licenza stessa, a meno che la proroga domandata sia stata regolarmente accordata.

In caso diverso, ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punito a termini del presente regolamento.

Capo X.

Matrimoni.

Art. 76.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari non possono contrarre matrimonio, senza il permesso del Ministero.

Tale permesso, dovendo ritenersi come premio, non può essere accordato che a coloro i quali abbiano serbato sempre irreprensibile condotta, distinguendosi anche per servizi resi all'Amministrazione, ed è implicitamente subordinato ai requisiti di moralità, da parte della sposa.

Per gli ufficiali, i marescialli ed agenti sedentari non vi è obbligo di costituzione di dote.

I brigadieri, i sottobrigadieri, le guardie scelte e le guardie non possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio se non dimostrino di possedere, in solido colla sposa, un'annua determinata rendita libera, in titoli del Debito pubblico, ovvero su beni immobili, osservate pei titoli, come per gli stabili, le necessarie formalità, in ordine al vincolo a favore dell'Amministrazione.

Tale rendita viene stabilita:

1° per i brigadieri in annue L. 100;
2° per i sottobrigadieri in annue L. 150;
3° per le guardie scelte e guardie in annue L. 200.

La suddetta rendita per i brigadieri e sottobrigadieri, per le guardie scelte e guardie, dopo quindici anni di servizio effettivo nel Corpo, è ridotta della metà.

L'annuo assegno annesso alla medaglia d'argento al valore militare, di cui l'agente fosse eventualmente insignito, sarà cumulato ai redditi, come sopra richiesti, per la costituzione di dote.

Agli agenti vedovi, con prole minorenne, può essere accordata l'autorizzazione a passare a seconde nozze, anche senza costituzione di dote.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i mare-

scialli o gli agenti sedentari, non potrà oltrepassare il venti per cento.

Art. 77.

Ai graduati, guardie scelte, guardie ed agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile di lire venti.

Agli ufficiali, non residenti alla capitale, che parimente non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile:

a) se celibi di L. 25;

b) se ammogliati o vedovi con prole di L. 40.

Tali indennità decorreranno dal 1° e dal 16 del mese, in cui ne sia acquisito il diritto e saranno corrisposte agli ufficiali ed agenti contemporaneamente agli stipendi e paghe.

Art. 78.

Il diritto alla indennità di alloggio, sia per gli ufficiali, che per i graduati, guardie scelte, guardie ed agenti sedentari, sarà riconosciuto con decreto Ministeriale, che potrà essere collettivo, sulla presentazione del certificato di matrimonio, regolarmente rilasciato dal competente Municipio.

L'eventuale cessazione del diritto all'indennità sarà fatta constare, mediante altro decreto Ministeriale motivato.

Detti decreti saranno registrati alla Corte dei conti.

CAPO XI.

Anzianità.

Art. 79.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o dell'ultimo decreto di promozione.

Art. 80.

L'anzianità delle guardie, nel caso di decreto di pari data, è determinata dai punti ottenuti nell'esame di idoneità e, a parità di punti, dall'età.

Art. 81.

Nel caso di parità di data dell'ultimo decreto di promozione, la precedenza è stabilita dalla posizione di ruolo anteriore, se la promozione ebbe luogo per anzianità; dalla classificazione di esame o di merito, se ebbe luogo per l'uno o per l'altro di questi titoli.

Art. 82.

Gli aspiranti, nominati guardie effettive, ai termini dell'art. 16, prendono posto dopo gli allievi promossi guardie, in pari data.

CAPO XII.

Licenziamenti.

Art. 83.

Il licenziamento dal servizio, oltre il caso di misura disciplinare, di cui agli articoli 153, 155, 156 e 157, ha luogo per gli ufficiali:

per esonero dal servizio, a domanda degli interessati e quando concorrano speciali circostanze;

per inabilità fisica, accertata dai medici militari;

per incapacità od inettitudine al servizio, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7.

Per i graduati, le guardie scelte e guardie si fa luogo al licenziamento, oltre che per misura disciplinare, di cui agli articoli 198, 199, 206, 208, nei seguenti casi:

per inabilità fisica accertata dai medici militari;

per incapacità od inettitudine al servizio;

per termine di ferma o rafferma;

per rescissione di ferma o rafferma, su domanda motivata dell'interessato, dalla quale risulti, con documenti, che sono sopraggiunte, dopo l'arruolamento di esso, gravi ed eccezionali esigenze di famiglia.

Per gli agenti sedentari il licenziamento, oltre che per misura disciplinare, di cui agli articoli 198, 199, 206, 208, ha luogo:

a domanda degli interessati;

per inabilità fisica accertata dai medici militari;

per incapacità od inettitudine al servizio.

Art. 84.

I graduati, le guardie scelte e le guardie non possono essere esonerati dal servizio durante la ferma o rafferma, a loro domanda, se sono in debito di massa.

Art. 85.

Il licenziamento, per inabilità fisica, ha luogo, per coloro che abbiano diritto a pensione, secondo le norme stabilite dal testo unico della legge e dal regolamento sulle pensioni.

Per gli altri, ha luogo in base al parere del Collegio medico militare, se trattisi di ufficiali, graduati, guardie scelte o guardie od agenti sedentari, del medico della scuola allievi o di un medico militare, se trattisi di allievi.

Il licenziamento può aver luogo anche quando l'inabilità al servizio sia temporanea, ma di lunga durata.

Art. 86.

Il licenziamento dei graduati, guardie scelte, guardie ed agenti sedentari, per incapacità od inettitudine, non può essere decretato, senza avere inteso il parere della Commissione, di cui all'art. 48.

Il presente disposto non si applica agli allievi, pei quali è sufficiente la proposta del direttore della scuola allievi.

Art. 87.

I graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari, che per qualunque motivo cessano dal servizio, e così pure le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi nel Comune dove eleggono il loro domicilio, alle stesse competenze stabilite dall'art. 250 del presente regolamento, purchè la partenza non si protragga oltre sessanta giorni dalla cessazione del servizio.

CAPO XIII.

Collocamenti a riposo.

Art. 88.

Gli ufficiali delle guardie di città e gli agenti sedentari hanno diritto al collocamento a riposo ed all'annuo assegno di pensione:

a) quando abbiano compiuto trent'anni di servizio;

b) quando dopo quindici anni di servizio, siano divenuti, per infermità od altre cause, inabili a continuarlo o siano licenziati d'ufficio.

I graduati, le guardie scelte e le guardie hanno diritto al collocamento a riposo ed all'annuo assegno di pensione:

a) quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio o raggiunto cinquant'anni di età;

b) quando, dopo quindici anni di servizio, siano divenuti, per infermità o per altre cause, inabili a continuarlo o siano licenziati d'ufficio.

Art. 89.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, contenute nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 90.

La liquidazione della pensione, per gli ufficiali delle guardie di città e gli agenti sedentari, è fatta in base al disposto dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1904, n. 686 e cioè in ragione:

a) di un quarto di stipendio o paga per quindici anni di servizio;

b) di quattro quinti per trenta o più anni di servizio.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta, ogni anno, di un quindicesimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.

La liquidazione della pensione, per i graduati, le guardie scelte e le guardie, è fatta in base al disposto dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1906, n. 648 e cioè in ragione:

a) di un quarto della paga per quindici anni di servizio;

b) di quattro quinti per venticinque o più anni di servizio.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo e il minimo sopra indicati.

Art. 91.

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo d'autorità:

a) gli ufficiali superiori delle guardie di città che hanno raggiunto 25 anni di servizio e 60 di età;

b) gli ufficiali inferiori che hanno raggiunto 25 anni di servizio e 55 di età;

c) i graduati, le guardie scelte e le guardie che hanno raggiunto 25 anni di servizio e 50 di età;

d) gli agenti sedentari che hanno raggiunto 25 anni di servizio.

Art. 92.

I diritti a pensione, spettanti agli ufficiali, graduati, guardie scelte, guardie e agenti sedentari od alle loro famiglie, per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidate con le norme e nella misura stabilite per l'esercito, dalle leggi vigenti.

Art. 93.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni o ferite dipendenti da cause di servizio, dovranno osservarsi le norme stabilite al titolo 2° del regolamento sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 94.

I componenti il corpo delle guardie di città, allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, avranno diritto soltanto a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata.

CAPO XIV.

Servizio della mensa.

Art. 95.

In tutte le brigate è stabilita la mensa in comune. Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati ed i vedovi con prole.

Possono essere dispensati, dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti sedentari.

L'ufficiale comandante del reparto può dispensare temporaneamente gli agenti dipendenti dall'obbligo della mensa in comune, per ragioni speciali debitamente giustificate, con ordinanza motivata.

Non essendovi sul luogo un ufficiale, tale attribuzione spetta al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, ma sempre con ordinanza motivata.

La quota pel vitto giornaliero è stabilita dal comandante locale, tenuto conto del numero dei conviventi a ciascuna mensa e della sede del reparto, ma senza speciale autorizzazione del Ministero, non può essere inferiore a novanta centesimi, nè superiore ad una lira, compreso il vino.

Art. 96.

Gli agenti conviventi alla mensa in comune debbono costituire apposito fondo di L. 40, col quale sarà provveduto al pagamento della quota pel vitto giornaliero, nella misura determinata, a norma dell'articolo precedente.

Detto fondo sarà, alla fine di ogni mese, ristabilito nella predetta somma di L. 40, mediante ritenute che i comandanti di brigata faranno sulle paghe degli agenti interessati.

I comandanti stessi dovranno tenere il registro fondo vitto, nel quale inscriveranno le somme entrate per ciascun agente e quelle uscite.

Art. 97.

Il fondo vitto, per tutto il mese, è tenuto in deposito e amministrato esclusivamente dai comandanti di brigata, sotto la loro responsabilità, e non può essere usato che:

per l'acquisto dei generi occorrenti per la mensa in comune;

per le anticipazioni autorizzate dall'art. 99;

salvo la restituzione a coloro che cessano di partecipare alla mensa suddetta.

Gli ufficiali ed, in loro mancanza, i capi degli uffici di pubblica sicurezza, debbono, non meno di due volte al mese, constatare la esattezza delle risultanze del registro e del fondo esistente in cassa.

Art. 98.

I graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati non concorrono alla spesa della mensa in comune se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene, per tali cause, non abbiamo potuto approfittarne.

Art. 99.

In caso di traslocazione o di servizio temporaneo fuori residenza, di durata superiore ad un giorno, i comandanti di brigata hanno facoltà di anticipare agli agenti, sul fondo vitto, quella somma che riterranno opportuna, secondo la circostanza, ma che non deve essere mai superiore a L. 10.

Art. 100.

Le economie, che eventualmente si verificassero sulla spesa giornaliera per la mensa in comune, saranno annotate in apposito registro e custodite dai comandanti di brigata, sotto la loro responsibilità.

Tali economie verranno esclusivamente impiegate per aumentare la mensa in comune, nelle principali feste dell'anno.

CAPO XV.

Servizio sanitario.

Art. 101.

Quando la forza dei reparti delle guardie non sia inferiore a 60 uomini, il servizio sanitario potrà essere affidato a medici nominati con decreto ministeriale.

La nomina, in tal caso, sarà fatta su proposta del prefetto il quale, se vi siano diversi concorrenti, in possesso di ottimi requisiti, ha facoltà di sentire il parere di apposita competente Commissione da lui nominata.

Non può conseguire la nomina chi, all'atto della medesima, abbia superato il 40° anno di età.

Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione assegnata al medico, da pagarsi mensilmente, con ruolo di spese fisse.

Il numero dei medici, per ogni sede di comando, è stabilito dal Ministero, in proporzione non superiore ad un medico per ogni 250 agenti.

Art. 102.

Negli altri reparti, in caso di malattia degli agenti, si provvederà col mezzo di un medico locale, ed il comandante di brigata terrà nota delle visite eseguite in apposito registro.

Al medico viene corrisposto un compenso, in ragione delle visite fatte od una somma annuale fissa, a seconda del convenuto.

Art. 103.

I graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari

infermi, ove si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i cinque giorni, sono curati in caserma.

Le spese dei medicinali, ed ogni altra relativa alla cura in caserma, sono a carico degli agenti.

Art. 104.

Se trattasi di malattia per la quale la cura debba oltrepassare i cinque giorni, i graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari sono inviati all'ospedale militare; solo in casi speciali e debitamente giustificati, possono essere ricoverati in altro ospedale.

L'invio si dispone immediatamente, quando il medico curante lo ritenga necessario.

La spesa del trasporto, quando occorra, e quella del mantenimento all'ospedale restano a carico dell'infermo, e vengono soddisfatte con le ritenute speciali fatte sulla paga mensile dell'agente, durante la malattia, dal comandante locale, il quale cura il pagamento dell'ospedalità, ritirandone ricevuta da conservare in atti.

Agli agenti ammogliati, conviventi con la famiglia, e agli agenti sedentari, non accasermati, può essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 105.

Nei casi di ferite, lesioni o infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, che dovranno essere subito e debitamente accertate nei modi prescritti dal regolamento sulle pensioni 5 settembre 1905, n. 603, sarà provveduto alle spese di cura dell'agente, secondo quelle norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 106.

Gli obblighi dei medici di cui all'art. 101, sono i seguenti:

1° visitare giornalmente, nell'ora fissata dal comandante locale, tutte le brigate per accertare se vi siano agenti ammalati;

2° accorrere ad ogni chiamata, nel caso che un agente si ammalasse e visitarlo, anche più volte in uno stesso giorno, se la gravità e la natura della malattia lo richiedessero, e ciò non solo per gli agenti che fanno parte delle varie brigate, ma anche per quelli che fossero alle medesime aggregati: visitare inoltre giornalmente, se richiesti, gli agenti ammalati che curansi nelle proprie case e accertare anche, in caso di dubbio, l'esistenza della malattia da cui si siano dichiarati affetti;

3° prestarsi, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, a tutte quelle visite che potessero interessare la sicurezza pubblica e la polizia giudiziaria, rimettendo all'autorità stessa analoga relazione;

4° visitare i mendicanti per conoscere e dichiarare in iscritto, se siano o no atti a proficuo lavoro, per i provvedimenti da adottarsi, a sensi di legge;

5° visitare, in caso d'urgenza, i mentecatti denunciati dall'autorità di pubblica sicurezza, rilasciando il prescritto certificato;

6° visitare, in caso di bisogno, gli individui che si trovano nelle camere di custodia, annesse agli uffici di pubblica sicurezza.

Mancando agli obblighi di cui al presente articolo, è in facoltà del Ministero di licenziare i medici dall'ufficio che prestano, senza diritto ad alcun compenso, oltre la quota di retribuzione, regolarmente maturata.

Capo XVI.

Divisa, oggetti di corredo ed armamento.

Art. 107.

La divisa, gli oggetti di piccolo corredo e l'armamento, sono stabiliti con disposizione Ministeriale.

Art. 108.

Gli oggetti di divisa e di armamento degli ufficiali sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni regolamentari.

I marescialli debbono provvedersi della sciabola, a proprie spese.

Art. 109.

Gli oggetti di divisa e di piccolo corredo sono forniti dall'Amministrazione, prelevandone la spesa dal credito di massa, o, in mancanza o deficienza di esso, addebitandone l'importo alla massa dell'agente.

Le stesse norme valgono per la rinnovazione e per il riattamento degli effetti sovra indicati.

Art. 110.

Gli agenti devono provvedersi degli effetti di divisa e di piccolo corredo dai magazzini dell'Amministrazione.

Art. 111.

Le provviste degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, devono effettuarsi mediante contratti stipulati, in seguito a pubblico incanto, licitazione privata, o private trattative.

Le norme da seguirsi per la stipulazione dei contratti e per le pratiche inerenti, sono quelle stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo e dall'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 112.

La richiesta degli oggetti da somministrarsi agli agenti sarà fatta al fornitore dal prefetto o dal direttore della scuola, a misura del bisogno e dietro consegna di appositi buoni.

Art. 113.

I buoni dovranno indicare il cognome e nome dell'agente, pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quietanze dei fornitori, dopo che gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato di aver ricevuto gli oggetti descrittivi ed apposta, sotto tale dichiarazione, la loro firma in presenza del comandante il riparto.

Art. 114.

È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa; le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento, sono a carico dell'agente, salvo l'applicazione delle punizioni disciplinari in confronto del manchevole e dei superiori che hanno trascurato la sorveglianza.

Art. 115.

Il Ministero stabilirà la durata che devono avere i vari effetti di divisa e di piccolo corredo, per impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto, prima della scadenza del termine prescritto, egli sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendio mensile, fino al totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 116.

Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse causato da negligenza o trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 117.

Ogni qualvolta un ufficiale o agente può dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo è avvenuto per causa di servizio, il Governo ne risarcisce il danno, udito il parere di un perito scelto dall'Amministrazione.

Per ottenere tale risarcimento, sono inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti, copia dei verbali regolari dell'operazione di servizio nella quale si verificò il danno, e la stima fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo è versata nel fondo di massa

ndell'agentea cui venne rifornito, o riparato l'effetto, a meno che non si tratti di ufficiale, al quale viene corrisposta direttamente.

Art. 118.

Salvo il disposto dell'art. 268, l'agente, cessando dal servizio, potrà portare con sè gli effetti di divisa; ma prima di abbandonare il corpo dovrà togliervi i distintivi, le filettature, i bottoni, i fregi ed i numeri.

Dell'esecuzioe di detta disposizione saranno responsabili i comandanti di brigata e, dove sono, anche e principalmente, gli ufficiali comandanti di reparto.

Art. 119.

L'armamento, salvo il disposto dell'art. 108, è somministrato dal Governo, nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto ben conservato dagli agenti.

Nel libretto di massa dovrà essere indicato, nell'apposito foglio, per cura del comandante il reparto, l'armamento dato in consegna all'agente coi rispettivi numeri di matricola.

Art. 120.

L'armamento, che fosse in eccedenza, per temporanea deficienza del personale, sarà ritirato in magazzino e debitamente conservato a cura e responsabilità del comandante il reparto, per evitare danni o deperimenti.

Art. 121.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possono provare che la dispersione e il guasto ebbero luogo per causa di servizio. Debbono nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni consumate, non per ragioni di servizio, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari del caso.

Art. 122.

L'agente, qualunque sia il motivo pel quale cessi dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 123.

I comandanti di reparto, i quali trascurano l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 121 e 122, devono rimborsare del proprio il danno arrecato all'Amministrazione.

Capo XVII.

Caserme e casermaggio.

Art. 124.

I graduati, le guardie scelte e le guardie, ad eccezione degli ammogliati e vedovi con prole, sono accasermati.

In ciascuna località, dove risiedono reparti di guardie, deve essérvi quel numero di caserme, che, a giudizio del prefetto, è ritenuto indispensabile ai bisogni del servizio, salvo il ricorso del comune al Ministero contro la determinazione del prefetto.

Oltre i graduati celibi, il prefetto, il sottoprefetto, il questore o il comandante locale, possono, per esigenze di servizio e di disciplina, far pernottare, per turno, in caserma, anche uno o più graduati ammogliati.

Art. 125.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e adatti per la sorveglianza; dovranno essere fornite di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite.

Sarà opportuno che le caserme, preferibilmente, siano stabilite in fabbricati isolati e prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza, nè in alcun caso potranno essere collocate in stabili, ove esistessero osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

Art. 126.

La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero.

Le relative proposte, pei luoghi dove esiste un comando retto da ufficiale, devono essere accompagnate dalla relazione e dal parere dell'ufficiale stesso.

Art. 127.

I locali, ad uso di ufficio di comando per gli ufficiali e sottufficiali e ad uso di caserma per gli agenti, debbono essere nelle condizioni indicate particolarmente dall'allegato *C*, nel quale sono anche determinate la qualità e la quantità dei mobili e degli oggetti di casermaggio da somministrarsi dai Comuni. Ai Comuni spetta inoltre di provvedere, a loro spese, alla disinfezione, imbiancatura, illuminazione e riscaldamento dei locali medesimi.

I comandanti di divisione, o di compagnia o tenenza, autonome, debbono comunicare ai dipendenti ufficiali e comandanti di brigata i capitolati d'appalto, stipulati dai Comuni per la fornitura di quanto occorre per gli uffici e per le caserme, affinchè prendano conoscenza degli obblighi dei fornitori, per esigerne l'adempimento.

Detti ufficiali e comandanti di brigata, qualora i fornitori non corrispondano alle richieste loro fatte, giusta gli impegni contratti, debbono riferirne subito, per iscritto, al comandante il reparto.

I comandanti di brigate autonome invece debbono riferirne, sempre per iscritto, ai capi degli uffici di pubblica sicurezza, a cura dei quali avranno comunicazione dei capitolati d'appalto di cui sopra.

Non esime gli ufficiali e i comandanti di brigata dai provvedimenti disciplinari, stabiliti dagli articoli 153 e 199 del regolamento, l'asserire di avere informato verbalmente i rispettivi superiori delle infrazioni commesse dai fornitori agli obblighi assunti. Essi, quindi, andranno esenti da responsabilità, solo quando risulti dagli atti d'ufficio, in modo non dubbio, che effettivamente ne fecero rapporto scritto.

Art. 128.

La fornitura degli oggetti di casermaggio, che i Comuni hanno l'obbligo di somministrare ai graduati, guardie scelte, guardie ed agenti sedentari, avrà luogo, dietro richiesta degli ufficiali comandanti di reparto e, dove essi mancano, dei capi degli uffici di pubblica sicurezza che redigeranno il relativo verbale di ricevimento e faranno la consegna degli oggetti ai comandanti di brigata, i quali saranno responsabili della conservazione. Di tale consegna verrà redatto verbale in triplice originale, agli effetti di cui all'art. 222.

L'obbligo della fornitura degli oggetti di casermaggio incombe ai Comuni anche per gli agenti in servizio temporaneo o di rinforzo.

TITOLO II.

Disciplina

Capo I.

Norme generali.

Art. 129.

I componenti il corpo delle guardie di città devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.

Art. 130.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio ed

in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Art. 131.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore, che con detti o con fatti di qualsiasi genere tende, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore e a menomare, in qualunque modo, la considerazione in cui esso deve essere tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che si faccia a censurare gli ordini del superiore o a criticarli; la mancanza poi è gravissima se commessa in presenza d'inferiori. Quando anche nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli, deve fare tutto il possibile per sormontarli, essendo ciò voluto dall'interesse del servizio.

Art. 132.

I componenti il corpo delle guardie di città debbono ubbidienza al proprio eguale in grado, se per ragioni di anzianità a questi è devoluto il comando o la direzione del servizio.

Art. 133.

L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permesso all'inferiore alcuna esitanza ed osservazione, quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami, nella forma prescritta dall'art. 137, ma sempre dopo eseguito l'ordine o subita la punizione.

Art. 134.

La graduazione della subordinazione gerarchica è la seguente:

Allievi, guardie, guardie scelte e graduati.

1. Allievo.
2. Guardia.
3. Guardia scelta.
4. Sotto-brigadiere }
5. Brigadiere } graduati - sottufficiali.
6. Maresciallo }

Ufficiali.

7. Comandante di 3ª classe - sottotenente }
8. Comandante di 2ª classe - tenente } ufficiali infer.
9. Comandante di 1ª classe - capitano }
10. Vice ispettore comandante - maggiore }
11. Ispettore comandante - tenente colonn. } ufficiali super.

Art. 135.

Tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza sono superiori ai graduati, guardie scelte, guardie, allievi guardie e agenti sedentari. Agli agenti sedentari, sono altresì superiori gli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 136.

Gli ufficiali delle guardie dipendono disciplinarmente dai prefetti, sottoprefetti, ispettori generali di pubblica sicurezza, questori e vice questori. Essi, per quanto riguarda il servizio, dipendono anche dai commissari capi d'ufficio e sono a disposizione dei funzionari di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali della scuola allievi dipendono dal capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Art 137.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie, gli allievi guardie e gli agenti sedentari credessero inoltrare alle superiori autorità, dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.

Art. 138.

I componenti il Corpo delle guardie di città debbono il saluto:

1° alle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina madre;

2° al Sommo Pontefice;

3° alle persone della R. Famiglia;

4° ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

5° ai senatori e deputati, riuniti in Corpo o per deputazione;

6° alle bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina ed a quelle dei Municipi, decorate della medaglia d'argento al valor militare.

Eguale obbligo hanno gli agenti in uniforme verso gli ufficiali del Corpo e verso gli ufficiali delle guardie forestali in divisa, nonchè verso il prefetto, sottoprefetto e questore.

Tutti i componenti il Corpo debbono osservare le prescrizioni sulla reciprocità del saluto con i militari del R. esercito e della R. armata, stabilito dai RR. decreti 8 luglio 1903 e 29 ottobre 1903, nonchè con gli ufficiali e sottufficiali della R. guardia di finanza e con il Corpo degli agenti di custodia (Allegato *D*).

CAPO II.

Punizioni degli ufficiali.

Art. 139.

Le punizioni disciplinari per gli ufficiali sono:

1° il rimprovero semplice;
2° gli arresti semplici da 1 a 30 giorni;
3° gli arresti di rigore da 3 a 15 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° la sospensione dalle funzioni da 10 a 60 giorni;
6° la dispensa dal servizio;
7° la destituzione.

Art. 140.

Il rimprovero semplice può essere inflitto all'ufficiale dal prefetto, dal questore e da qualunque superiore del Corpo.

Dànno motivo al rimprovero semplice, le omissioni e mancanze di poco rilievo.

Il rimprovero semplice è anche sussidiario degli arresti.

Art. 141.

Gli arresti semplici possono essere inflitti dal prefetto, dal questore o da qualunque superiore del corpo per negligenza o mancanze leggere, quando siano ripetute, o per trasgressioni notevoli ai propri doveri.

L'ufficiale, posto agli arresti semplici, deve rimanere nella sua abitazione, in tutte le ore in cui non è di servizio.

Qualora, durante gli arresti semplici, commetta una nuova mancanza, ne sarà prolungata la durata o saranno commutati in quelli di rigore.

L'ufficiale, che infranga gli arresti semplici, viene punito con quelli di rigore.

Gli arresti semplici possono essere sussidiari a quelli di rigore, cioè la punizione per la medesima mancanza può consistere parte in arresti di rigore e parte in arresti semplici, purchè la durata totale non ecceda i quarantacinque giorni.

Art. 142.

Gli arresti di rigore possono essere inflitti dal prefetto e dal comandante il reparto per infrazioni gravi ai regolamenti e agli ordini superiori, per gravi e ripetute mancanze in servizio, per notevoli infrazioni alle regole di contegno, per essersi procurate raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione per affari concernenti la carriera o la qualità di ufficiale, oppure per mancanze contro il decoro e contro la propria dignità e, segnatamente, per aver dato luogo a reclami, per debiti insoddisfatti.

Gli arresti di rigore si scontano nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che li infligge.

Il punito è escluso da qualunque servizio, non può uscire nè avere colloquio con persone estranee alla famiglia, senza permesso del prefetto o del comandante il reparto.

Se l'ufficiale agli arresti di rigore trovasi sotto l'imputazione di qualche reato, il prefetto o il comandante del reparto hanno facoltà di assicurarsene, facendolo guardare da un piantone.

L'ufficiale, deferito al Consiglio di disciplina, deve restare agli arresti di rigore, anche oltre i limiti di tempo di cui all'art. 139, cioè fino a quando il Ministero non abbia definitivamente deciso a suo riguardo.

Art. 143.

L'ufficiale, deferito al Consiglio di disciplina, è passato e trattenuto agli arresti di rigore, per cura e sotto la responsabilità del comandante la divisione di Roma.

Qualora non risieda a Roma, vi sarà chiamato. Se per malattia, debitamente constatata, non possa mettersi in viaggio, entro il termine assegnatogli, dovrà farlo, appena risulti che le sue condizioni di salute glielo permettono.

Nel frattempo però verrà esonerato dal comando e, fino al giorno della partenza, dovrà stare agli arresti di rigore.

Art. 144.

La durata degli arresti di rigore è determinata dal prefetto' quella degli arresti semplici dal prefetto, dal questore e dal comandante il reparto.

Gli arresti semplici e di rigore sono intimati a voce o per iscritto dal superiore che li infligge. Il comandante del reparto annuncia, per iscritto, all'ufficiale punito, la sua liberazione.

L'ufficiale che ricusa di costituirsi agli arresti o di uscirne, quando gli venga ordinato, si rende colpevole di insubordinazione ed è deferito al giudizio del tribunale militare.

L'ufficiale uscente dagli arresti deve presentarsi, nella uniforme del giorno, al comandante del reparto e al superiore che ha ordinato la punizione.

Art. 145.

Il rimprovero solenne è decretato dal Ministero e pronunziato personalmente dal prefetto, alla presenza del consigliere delegato, del questore e degli altri ufficiali del corpo di grado superiore ed eguale a colui che lo deve subire.

Dànno occasione al rimprovero solenne: la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri ed il contegno in servizio e fuori non conforme alla dignità di ufficiale.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'ufficiale sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a mezzi più gravi. Il prefetto, nel pronunziare il rimprovero solenne, deve accompagnarlo da opportuni eccitamenti al punito, perchè abbia a mutare condotta. Il rimprovero solenne può essere sussidiario agli arresti di rigore.

Art. 146.

Per il direttore della scuola allievi, le facoltà punitive, devoluto ai prefetti, sono deferite al capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Art. 147.

La sospenzione dalle funzioni, di cui al n. 5 dell'art. 139, è inflitta dal Ministero, su proposta motivata del prefetto.

Art. 148.

Dànno luogo alla sospensione dalle funzioni, le seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che motivarono una precedente punizione;

2° assenza, non autorizzata dall'ufficio, da 5 a 10 giorni;

3° occupazioni incompatibili con lo stato d'ufficiale;

4° cattiva condotta;

5° debiti indecorosi contratti con dipendenti o con persone sospette o pregiudicate, o con altre persone che abbiano relazione d'affari con l'Amministrazione di pubblica sicurezza;

6° offese al decoro dell'Amministrazione;

7° danno recato all'interesse dello Stato e dei privati per trascuratezza nei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;

8° inosservanza del segreto d'ufficio;

9° uso dell'impiego per fini personali;

10° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque abuso d'autorità verso i dipendenti;

11° infrazione agli arresti di rigore.

Art. 149.

L'ufficiale che, traslocato da una residenza all'altra, non vi assumerà servizio nel termine prescrittogli e non avrà ottenuto in tempo la necessaria proroga dal prefetto da cui va a dipendere, sarà punito con la sospensione e potrà anche essere dichiarato dimissionario.

Art. 150.

La sospensione dalle funzioni importa sempre la perdita dell'anzianità e di metà dello stipendio, per tutta la sua durata.

Art. 151.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, può inoltre essere soggetto alla sospensione dalle funzioni l'ufficiale il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovisi sottoposto a procedimento penale, per l'imputazione di qualche delitto.

Qualora egli sia assolto, la sospensione è revocata, salvo le determinazioni del Consiglio di disciplina, quando l'ordinanza o la sentenza, colla quale finì il giudizio, abbia dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità o che il fatto imputato non costituisce reato a termine di legge, o che l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta.

Art. 152.

La dispensa dal servizio si applica agli ufficiali, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 153.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio per alcuna delle seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che dettero luogo alla sospensione per oltre un mese;

2° condotta immorale tale da fargli perdere ogni prestigio;

3° omissione volontaria dei propri doveri o noncuranza delle prescrizioni che impongono ad ogni superiore, specialmente se investito di comando di reparto, di esigere dai propri dipendenti e dai fornitori l'osservanza e l'adempimento delle disposizioni regolamentari e degli obblighi assunti;

4° matrimonio contratto senza autorizzazione;

5° mancanza contro l'onore;

6° gravi irregolarità amministrative, dalle quali sia derivato danno all'Amministrazione, o ai dipendenti, ovvero utile all'ufficiale;

7° rifiuto di obbedienza o insubordinazione con parole verso qualunque superiore del corpo o verso il prefetto, sotto prefetto, ispettore generale di pubblica sicurezza, questore, vice questore o commissario capo d'ufficio;

8° gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo od altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del corpo;

9° assenza non autorizzata dall'ufficio da più di 10 giorni a 30.

Art. 154.

Qualora la mancanza commessa dall'ufficiale, per le circostanze che l'accompagnarono, rivesta carattere di eccezionale gravità, il Consiglio di disciplina, anzichè la dispensa dal servizio, potrà applicare la destituzione.

Art. 155.

L'ufficiale colpito da mandato di cattura può essere dispensato

immediatamente dal servizio, qualora la gravità delle imputazioni, che hanno motivato il processo, sia tale da richiedere, nell'interesse e decoro del Corpo, che egli non faccia più parte del medesimo.

Art. 156.

È punita con la destituzione, l'assenza non autorizzata dall'ufficio oltre i 30 giorni.

Art. 157.

Incorre altresì nella destituzione l'ufficiale condannato a qualsiasi pena che importi di diritto la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

La destituzione, in questo caso, è pronunciata dal Ministero, appena la sentenza di condanna divenga esecutiva.

Art. 158.

L'ufficiale dispensato o destituito non può essere riammesso in servizio; quello dispensato conserva i diritti alla pensione che per legge possono spettargli.

La destituzione, con perdita del diritto acquisito alla pensione, dev'essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 182 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 159.

Quando un ufficiale incorra in una delle mancanze previste dall'art. 148 sarà invitato a presentare in iscritto le sue giustificazioni e discolpe le quali, ove se ne creda il caso, potranno essergli contestate, redigendone verbale. Dovrà essere redatto verbale anche delle deposizioni testimoniali raccolte.

Gli atti concernenti la mancanza, i rapporti ed i verbali relativi verranno dal prefetto comunicati, con le sue proposte, al ministero, che determinerà i provvedimenti da adottarsi.

Art. 160.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito: dal direttore generale della pubblica sicurezza o dal vice direttore generale, presidente, dal capo divisione del personale di pubblica sicurezza, dall'ispettore comandante o, se questi sia impedito, da un vice ispettore comandante e da due ufficiali di pari grado, possibilmente più anziani del giudicabile.

Il Consiglio è assistito da un impiegato del Ministero con le funzioni di segretario.

Qualora occorra giudicare ufficiali che prestano servizio nella capitale, l'ispettore comandante verrà surrogato da altro ufficiale superiore, estraneo alla divisione di Roma.

Qualora l'ispettore comandante incorra in una mancanza di tale gravità, che debba essere giudicato dal Consiglio di disciplina, viene deferito al Consiglio di amministrazione e disciplina, per i funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 161.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina i congiunti od affini dell'ufficiale e gli autori dei rapporti, che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Art. 162.

L'ufficiale, quando sia passato agli arresti di rigore, a Roma, ha diritto di conoscere i nomi dei due suoi colleghi designati a far parte del Consiglio, avendo facoltà, per una volta tanto, di rifiutarne uno, senza addurre alcuna ragione.

Valendosi di tale facoltà, egli deve indicare, per iscritto, al presidente, entro 24 ore dalla comunicazione ricevutane, il nome del suo collega che rifiuta.

L'ufficiale rifiutato è sostituito da altro di pari grado.

Art. 163.

In caso di impedimento legittimo di uno o più dei membri designati a far parte del Consiglio, il Ministero provvederà a sostituirli con funzionari di pari grado e la lettera che giustifica il motivo di tale surrogazione deve essere unita al verbale.

Art. 164.

Nei casi di assenza dall'ufficio, di cui agli articoli 153 e 156, o di rifiuto dell'ufficiale, agli arresti di rigore a Roma, di presentarsi al Consiglio, si procederà in contumacia, facendone menzione espressa nel verbale, ed allegando agli atti i documenti dimostrativi dell'assenza o del rifiuto.

Art. 165.

Le sedute del Consiglio si tengono a porte chiuse.

L'ufficiale giudicabile, in divisa, viene accompagnato dal luogo, ove sta agli arresti di rigore, alla sala del Consiglio e viceversa, da altro ufficiale, possibilmente di pari grado.

Il presidente, fatta da tutti i membri del Consiglio la dichiarazione di non appartenere a nessuna delle categorie di persone indicate nell'art. 161, espone dettagliatamente le mancanze imputate all'ufficiale e comunica gli atti ad esse relativi.

Quindi ordina che l'ufficiale entri nella sala del Consiglio e dal segretario gli fa dare lettura dei capi d'accusa risultanti contro di lui, nonchè delle sue discolpe e giustificazioni, se addotte in iscritto, e poscia gli domanda se abbia altro da aggiungere.

I membri del Consiglio, dopo ciò, fanno, se lo credono, all'ufficiale, per mezzo del presidente, quelle interrogazioni che stimano opportune.

Esaurite le interrogazioni, il presidente chiede ai membri del Consiglio se abbisognino di maggiori schiarimenti ed, in caso negativo, ordina all'ufficiale di ritirarsi.

Tutte le domande e risposte debbono essere inserite nel verbale.

Art. 166.

Qualora, durante la discussione, risultasse conveniente di esaminare nuovi documenti o di avere nuove deposizioni, il presidente, riconoscendone l'opportunità, provvederà, secondo il caso, avvalendosi delle sue facoltà discrezionali e, all'occorrenza, potrà anche sospendere la seduta.

Art. 167.

Ritiratosi l'ufficiale e terminata la discussione, il presidente pone ai voti le questioni formulate sulle risultanze della seduta.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto e la maggioranza costituisce il parere del Consiglio.

Art. 168.

Qualora, durante la discussione, vengano in luce fatti e circostanze per i quali la mancanza commessa dall'ufficiale assuma il carattere di reato, il presidente, udito il parere dei membri del Consiglio, sospende ogni deliberazione e fa iscrivere nel verbale che: il Consiglio, riconoscendo nella mancanza dall'ufficiale commessa, i caratteri di un reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.

Art. 169.

Il presidente, emesso dal Consiglio il parere, rimette il verbale con tutti i documenti annessi al ministro, per le sue determinazioni.

Il parere del Consiglio può essere dal ministro modificato soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 170.

Nel caso che il Consiglio non riconosca che le mancanze imputate all'ufficiale rientrano nella categoria di quelle che sono contemplate dall'art. 153 e punibili con la dispensa dal servizio, il presidente rassegna gli atti al ministro il quale può infliggere all'ufficiale stesso o gli arresti di rigore da quindici a trenta giorni o la sospensione dalle funzioni da uno a tre mesi.

Art. 171.

Le punizioni, di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 139, sono annotate nello specchio caratteristico dell'ufficiale.

Art. 172.

È punita, secondo il Codice penale militare e giudicata dai tribunali militari, l'insubordinazione con minacce e vie di fatto verso i superiori del corpo, nonchè l'insubordinazione di cui all'art. 144 del presente regolamento.

Art. 173.

L'ufficiale deferito al giudizio del tribunale militare, viene tradotto alle carceri militari, in attesa del dibattimento, da due ufficiali del corpo di grado pari o superiore.

Pendente il giudizio e dopo la condanna, riceve lo stesso trattamento degli ufficiali del R. esercito di egual grado, giusta il R. decreto 8 luglio 1903.

CAPO III.

Punizioni dei graduati, guardie scelte, guardie, allievi guardie e agenti sedentari.

Art. 174.

Le punizioni dei graduati, delle guardie scelte, delle guardie, allievi guardie e degli agenti sedentari sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni;

3° la sospensione dalla paga da 1 a 30 giorni;

4° la sala di disciplina da 3 a 30 giorni;

5° il rimprovero solenne, per i sott'ufficiali;

6° la retrocessione da guardia scelta a guardia;

7° la retrocessione temporanea dal grado, pei sott'ufficiali, da uno a tre mesi;

8° il licenziamento;

9° l'espulsione dal corpo;

10° l'incorporazione alla compagnia di disciplina.

Agli agenti sedentari, invece della sala di disciplina può essere applicata la sospensione dalla paga da 6 a 45 giorni.

Gli agenti sedentari sono esenti dalla incorporazione alla compagnia di disciplina.

Art. 175.

Tutte le suddette punizioni, meno il rimprovero semplice e la consegna in caserma, sono iscritte sui fogli matricolari.

Art. 176.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da ogni superiore per le omissioni o mancanze di lieve entità e può essere sussidiario alle punizioni di maggior gravità.

Art. 177.

La consegna in caserma può essere inflitta per negligenze o mancanze leggere, non abituali, e ne viene determinata la durata con le norme di cui all'art. 193.

Il consegnato non può uscire dalla caserma che per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

Gli agenti ammogliati ed i sedentari devono, per tutta la durata della punizione, alloggiare in caserma, ma possono farsi portare il vitto dalla famiglia.

La consegna può essere sussidiaria della sospensione dalla paga o della sala di disciplina.

Art. 178.

La sospensione dalla paga viene inflitta con le norme di cui all'art. 193 e consiste nella trattenuta, per tutta la durata della punizione, della quota giornaliera:

di L. 1.50 pei marescialli;

di L. 1.20 per i brigadieri;

di L. 1.00 per i sottobrigadieri e agenti sedentari;

di L. 0.90 per le guardie scelte;

di L. 0.80 per le guardie;

di L. 0.50 per gli allievi.

L'agente punito non è esonerato dall'obbligo di compiere il servizio che gli viene ordinato.

Le ritenute suddette si eseguiscono all'atto del pagamento della prima paga non scaduta.

Art. 179.

La punizione della sala di disciplina è inflitta, secondo le norme dell'art. 193, e consiste nella detenzione, in apposito locale, dell'agente punito, il quale non potrà aver colloquio con estranei, nè con altri agenti, senza il permesso del comandante locale.

In sala di disciplina è vietato fumare, leggere, scrivere e tener lume.

L'agente in sala di disciplina riceve solo il vitto della mensa in comune, escluso il vino; non può aver seco che gli oggetti necessari di biancheria, veste l'uniforme di fatica e, nella stagione invernale, anche il cappotto.

Le guardie e guardie scelte dormono sul tavolaccio ed hanno, durante la notte, quel numero di coperte che, a seconda della stagione, è stabilito dal comandante il reparto.

Ai puniti con la sala di disciplina può essere concessa, per misura igienica, dal comandante il reparto, un'ora al giorno per prendere aria, sotto l'immediata sorveglianza di un graduato.

I sott'ufficiali puniti con la sala di disciplina sono rinchiusi in una camera separata da quella delle guardie e, durante la notte, hanno il letto.

I marescialli sono sempre rinchiusi in una camera separata da quella degli altri sott'ufficiali.

L'agente che rifiuta di entrare in sala di disciplina vi è tradotto con la forza. L'opposizione a tale provvedimento viene considerata come insubordinazione ai superiori, agli effetti dell'art. 200 del presente regolamento.

Art. 180.

Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze o da abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Il rimprovero solenne può essere sussidiario alla sala di disciplina. Viene inflitto, d'ordine del ministero dell'interno o del prefetto.

Nelle sedi di comando di ufficiali, per infliggere il rimprovero solenne, saranno riuniti tutti i graduati di grado uguale o superiore al punito, da un ufficiale del corpo, il quale leggerà la lettera che infligge il rimprovero. Negli altri capoluoghi di provincia il rimprovero solenne sarà pronunciato dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza alla presenza dei graduati di cui sopra.

Questo mezzo morale serve per richiamare il graduato sulla via del dovere o per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunziare il rimprovero solenne si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perchè abbia a mutare condotta.

Art. 181.

La retrocessione delle guardie scelte è ordinata al Ministero dell'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Questa punizione è inflitta per gravissime mancanze o quando, essendo esauriti a riguardo dell'agente tutti gli altri mezzi disciplinari, egli continua a tenere tale condotta, che lo rende immeritevole di conservare la qualità e i distintivi di guardia scelta.

La retrocessione fa discendere il punito alla condizione di guardia semplice; però non gli preclude la via per ottenere la reintegrazione a guardia scelta, dopo trascorso almeno un anno di ottima condotta.

La guardia scelta punita con la retrocessione viene condotta da un sott'ufficiale, già priva dei distintivi, in una sala dove sono

riuniti tutti i graduati e le guardie scelte del reparto e, in forma solenne, è data all'agente comunicazione del provvedimento che lo colpisce, dall'ufficiale superiore in grado.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del corpo, la retrocessione viene pronunziata, nello stesso modo, dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 182.

La retrocessione temporanea dal grado, pel sott'ufficiale, consiste nella perdita dei distintivi e dell'autorità di graduato e nel ritorno di esso a semplice guardia, per tutta la durata della punizione.

Il sott'ufficiale punito è trasferito, nella nuova qualità di guardia, in un altro capoluogo di provincia, sede di comando di divisione, di compagnia o di tenenza.

La punizione della retrocessione temporanea viene inflitta per le mancanze gravi, che però non ledono il prestigio proprio di un sott'ufficiale, e, specialmente quando, applicato il rimprovero solenne, il sottufficiale non abbia dimostrato di ravvedersi dalle mancanze e dalle cattive abitudini che lo hanno motivato.

Durante la punizione, il retrocesso percepisce la paga di guardia.

Il Ministero dell'interno, su l'esame degli atti e delle proposte del prefetto, udito il parere della Commissione, di cui all'art. 48, ordina, determinandone la durata, la retrocessione temporanea del sott'ufficiale il quale, nel frattempo, sarà custodito in sala di disciplina presso il capoluogo di provincia.

Il posto in organico del sott'ufficiale retrocesso non è occupato da altri, però il tempo che passa in tale punizione non gli è computato nell'anzianità di grado, ma solo in quella di servizio.

Il punito con la retrocessione viene condotto dal graduato più anziano o più elevato in grado, in una sala, dove sono riuniti tutti i sott'ufficiali del reparto, ed in forma solenne, è data all'agente comunicazione del provvedimento che lo colpisce, dall'ufficiale superiore in grado.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del corpo, sarà provveduto, nei modi indicati dall'articolo precedente.

Art. 183.

Il sott'ufficiale retrocesso, quando ha scontato la punizione, è reintegrato nel precedente grado.

Se durante la retrocessione, l'agente non abbia tenuto buona condotta, il prefetto della provincia, ove espiò la punizione, ne riferisce al ministero, il quale può prolungare fino al massimo la retrocessione o disporre la convocazione del Consiglio di disciplina per stabilire se sia il caso di applicare l'espulsione dal corpo.

Il sott'ufficiale precedentemente retrocesso dal grado, che, in prosieguo di tempo, incorra in tale mancanza, per la quale dovrebbe applicarsi nuovamente la retrocessione, verrà deferito al Consiglio di disciplina, per l'espulsione.

Art. 184.

Il licenziamento consiste nel cancellare dai ruoli l'agente punito, durante il corso della ferma o rafferma.

Art. 185.

L'espulsione porta seco la perdita della paga del mese non scaduto che sarà versata nel fondo dei profitti realizzati, se l'agente sia in credito di massa. Qualora poi sia in debito di massa, la paga sarà impiegata per quanto occorra, ad estinguere tale debito, salvo a versare eventualmente la rimanenza in più della paga, nel fondo dei profitti realizzati.

Art. 186.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina porta, di pieno diritto, la contemporanea espulsione dal corpo.

L'agente inviato alla compagnia di disciplina, passa sotto la giurisdizione del comando della medesima o sarà inviato alle carceri giudiziarie per essere, con la forza pubblica, scortato al luogo di pena.

L'agente assegnato alla compagnia di disciplina vi dovrà rimanere per un periodo di due anni, che decorrono dal giorno della espulsione, anche quando, durante questo tempo, venga a scadere la ferma contratta.

Art. 187.

Il licenziamento e l'espulsione, deliberati dal Consiglio di disciplina, impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato od espulso.

Art. 188.

La retrocessione da guardia scelta a guardia, il licenziamento, l'espulsione dal corpo e l'incorporazione nella compagnia di disciplina, sono applicate in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 189.

Le mancanze punibili con la sospensione dalla paga o con la sala di disciplina, sono verbalmente contestate agli agenti.

Quelle colpite dalle punizioni di cui ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'art. 174, sono contestate agli agenti, deducendone a verbale le discolpe, da un ufficiale del corpo, dove questi risiedono, e, nelle altre città, da un funzionario di pubblica sicurezza, delegato dal prefetto o dal sotto prefetto.

Art. 190.

Contro qualsiasi punizione non è ammesso il reclamo, se non dopo averla scontata.

Se il reclamo risulti infondato, l'agente potrà essere, a seconda dei casi, passibile di una nuova punizione.

Art. 191.

Di qualunque mancanza od infrazione al servizio, constatata da funzionari di pubblica sicurezza, questi devono tosto riferire al prefetto, sottoprefetto, questore o commissario capo d'ufficio provinciale o autonomo, per i provvedimenti disciplinari, avvertendone, nel contempo, il comandante locale perchè, ove ne sia il caso, l'agente colpevole possa essere consegnato in caserma, in attesa delle superiori determinazioni.

Art. 192.

Il direttore della scuola allievi ha le stesse facoltà disciplinari devolute ai comandanti di divisione. Il capo divisione del personale di pubblica sicurezza, incaricato di sovraintendere alla scuola, ha le stesse facoltà stabilite per i prefetti.

Negli altri casi si provvede, sentito il Consiglio di disciplina, con le norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 193.

Hanno facoltà di stabilire la durata delle punizioni:

a) i comandanti di brigata, dove non risiedono ufficiali, fino a cinque giorni di consegna in caserma;

b) i delegati distaccati e i comandanti di tenenze autonome, fino a dieci giorni di consegna in caserma e a cinque giorni di sala di disciplina;

c) i comandanti di compagnie autonome, fino a quindici giorni di consegna in caserma e a dieci giorni di sala di disciplina;

d) i sottoprefetti, i questori, i commissari capi di ufficio provinciale o autonomo e i comandanti di divisione, fino a venti giorni di consegna in caserma e a quindici giorni di sala di disciplina;

e) il prefetto ha facoltà di infliggere la sospensione dalla paga e il massimo della consegna in caserma e della sala di disciplina, nonchè di aumentare o diminuire la durata delle punizioni inflitte dai funzionari dipendenti, dagli ufficiali e dai graduati, e di mettere riparo agli atti di debolezza o di eccessivo rigore, di parzialità od errore che, per avventura, fossero stati commessi, richiamando chi avesse abusato della propria autorità

o se ne fosse valso con non sufficiente calma o ponderazione, salvo ogni più grave provvedimento.

La punizione della sala di disciplina dev'essere subito gerarchicamente riferita al prefetto, con rapporto speciale in cui saranno indicate tutte le circostanze che accompagnarono la mancanza.

Art. 194.

Sono mancanze punite colla sospensione dalla paga, da uno a trenta giorni:

1° la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite colla consegna;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunziarsi ammalato, senza essere riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e dell'uniforme e nella conservazione del vestiario e delle armi e l'alterazione e modificazione della divisa;

4° il fumare entro l'abitato;

5° il commerciare od esercitare un mestiere qualunque od intromettersi nel disbrigo di affari privati, senza ordine dei superiori e fuori dei casi previsti dalla legge;

6° l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino od altri generi;

7° l'abbandono del posto, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

8° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione, per cose attinenti la carriera o la qualità di agente di pubblica sicurezza.

9° l'inosservanza della disposizione, di cui al 2° comma dell'art. 100, salvo il disposto degli articoli 197, n. 6 e 199, n. 4.

Art. 195.

Sono mancanze punite colla sala di disciplina, da tre a trenta giorni:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite colla sospensione dalla paga;

2° l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica;

3° il presentare domande collettive;

4° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, la violazione della consegna, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

5° il prolungare, senza autorizzazione e per non più di cinque giorni, una licenza ottenuta;

6° l'ubriachezza;

7° le tresche scandalose;

8° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

9° il contrarre debiti senza soddisfarli e l'incontrarne in ogni modo con esercenti pubblici o con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione;

10° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

11° il lasciar fuggire un detenuto, per negligenza di custodia, salvo l'azione penale;

12° la disubbidienza agli ordini superiori;

13° la vendita o la compera di oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione;

14° l'altercare coi compagni e l'usare modi inurbani o sconvenienti verso chicchessia;

15° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;

16° il turpiloquio abituale;

17° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia imposto da necessità di servio;

18° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giuocare, bere o gozzovigliare o in modo comunque sconveniente al prestigio del corpo, ancorchè fuori servizio;

19° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato;

20° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti.

Per le suddette mancanze e per le seguenti, gli agenti sedentari, per le speciali loro attribuzioni, possono, invece della sala di disciplina, essere puniti colla sospensione dalla paga da sei a quarantacinque giorni:

1° uso dell'impiego per fini personali;

2° ingiustificato ritardo a riprendere servizio dopo scaduta la licenza.

Art. 196.

Ogni altra grave mancanza alla disciplina ed al servizio, non contemplata negli articoli precedenti e seguenti, potrà essere punita nei modi fin qui indicati e in misura anche superiore, ma non oltre la sospensione dalla paga fino a sessanta giorni e la sala di disciplina fino a quarantacinque giorni.

Art. 197.

Sono punite colla retrocessione temporanea dal grado le seguenti mancanze:

1° abituale inesattezza o ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

2° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità, verso i dipendenti;

3° tollerare l'indebita introduzione ed il traffico in caserma, di commestibili, vino o altri generi;

4° dare prova di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;

5° incontrare debiti coi propri dipendenti;

6° servirsi momentaneamente, per proprio uso, di parte del fondo-vitto, purchè la differenza sia immediatamente reintegrata.

Art. 198.

È punito col licenziamento dal corpo l'agente che contrae matrimonio, senza autorizzazione o che si leghi ad una donna, col solo vincolo religioso.

Art. 199.

Sono mancanze punite con l'espulsione dal corpo che potrà essere seguita dall'invio alla compagnia di disciplina:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° la mancanza all'onore ed al decoro, la pederastia, il tentativo di stupro, la camorra, la indelicatezza, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando sieno accompagnate da pubblicità, scandalo od altre conseguenze dannose al al servizio od al prestigio del corpo e le infermità simulate per aver la riforma e simili;

4° l'appropriazione di qualunque somma e la vendita e il pegno di qualunque oggetto affidato, salvo l'azione penale;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;

6° l'insubordinazione grave non accompagnata da minacce o vie di fatto;

7° la violazione della sala di disciplina;

8° il dar prova di viltà in servizio;

9° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;

10° la diserzione semplice;

11° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, quando anche non costituiscano reati;

12° la transazione sopra un verbale;

13° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale, oppure la noncuranza delle prescrizioni che impongono ad ogni superiore, princi-

palmente ai comandanti di brigata, di esigere dai propri dipendenti e dai fornitori l'osservanza e l'adempimento delle disposizioni regolamentari e degli obblighi assunti;

14° le tresche scandalose abituali, o dopo due punizioni per tale mancanza, ed il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette;

15° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

16° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione.

L'invio alla compagnia di disciplina ha sempre luogo quando l'agente espulso sia responsabile di diserzione semplice, oppure risulti che commise la mancanza allo scopo di ottenere il licenziamento dal corpo.

Art. 200.

Sono puniti secondo il Codice penale militare o dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco, appartenenti al corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto, o compiuta nel caso di cui all'art. 179 del presente regolamento, alinea ultimo.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria, il prefetto, con apposita ordinanza, dichiara disertore l'agente assente, e ciò tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, provvedendo, a seconda dei casi, per la denunzia.

Per gli agenti della scuola tale dichiarazione sarà fatta dal funzionario del Ministero che sovrintende alla scuola medesima.

La condanna riportata dai tribunali militari trae seco, di pieno diritto, la espulsione dal corpo.

Art. 201.

In ogni capoluogo di Provincia ha sede il Consiglio di disciplina, composto del prefetto che lo convoca e lo presiede, del questore o del commissario provinciale di pubblica sicurezza o di un ufficiale del corpo. Un funzionario di pubblica sicurezza fa da segretario.

Il Consiglio di disciplina, salvo casi speciali, dev'essere convocato entro dieci giorni dall'accertamento della mancanza.

L'ufficiale delle guardie che deve intervenire alla seduta del Consiglio di disciplina in quei capoluoghi di Provincia nei quali non vi sono ufficiali, è designato, di volta in volta, dal Ministero.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Non possono far parte del Consiglio gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Dichiarata dal presidente aperta la discussione, il segretario dà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è sottoposto al Consiglio, nonchè del foglio matricolare caratteristico dell'agente stesso e del risultato della visita medico-militare cui egli sarà stato sottoposto per accertare la sua attitudine al servizio militare.

Il presidente, fatto quindi introdurre nella sala l'imputato, lo interroga nelle sue discolpe e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandargli tutti quegli schiarimenti che ravvisano necessari.

Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione e dà la parola ai membri del Consiglio perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se il Consiglio ravvisasse necessarie nuove verificazioni, il presidente rinvierà la deliberazione ad altra adunanza che dovrà tenersi, possibilmente, nel termine di cinque giorni, e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Gli allievi, le guardie, le guardie scelte e gli agenti sedentari saranno accompagnati dalla caserma alla sala del Consiglio e viceversa da un graduato; i sottufficiali da altro sottufficiale di grado superiore o, in mancanza, di grado eguale, ma, possibilmente, più anziano.

Art. 202.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Viene sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia. Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio.

Art. 203.

Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi al Consiglio, si procederà come all'articolo 164.

Art. 204.

Le deliberazioni saranno, a mezzo del prefetto, inviate al Ministero dell'interno, con tutti gli atti relativi.

Il Ministero potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma non adottare una punizione più grave di quella deliberata dal Consiglio, salvo che la deliberazione di questo non sia conforme alle tassative disposizioni del regolamento, nel quale caso, gli atti saranno rinviati al prefetto, per una nuova deliberazione.

Art. 205.

L'agente sottoposto al Consiglio di disciplina dovrà essere trattenuto in sala di disciplina e rimanervi fino a che la deliberazione che lo riguarda sia approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 206.

L'agente che sia sorpreso in flagranza di delitto o colpito da mandato di cattura, sarà dal prefetto temporaneamente licenziato dal corpo e messo a disposizione del procuratore del Re, informandone il Ministero dell'interno.

La contabilità di massa che lo riguarda sarà contemporaneamente sistemata, però rimarrà sospesa nei suoi effetti fino all'esito del giudizio, e il credito dell'agente passerà nel conto dei profitti realizzati, con speciale annotazione, in attesa della definitiva sistemazione.

Si provvederà nello stesso modo anche quando sia stato soltanto iniziato contro l'agente un procedimento penale allorchè, a giudizio del Ministero dell'interno, l'imputazione sia di natura tale da offendere il prestigio o il decoro del corpo.

L'agente imputato di un reato di competenza del tribunale militare sarà dal prefetto sospeso immediatamente dalle funzioni e dalla paga, salvo ogni altro provvedimento, dopo il giudizio definitivo.

Art. 207.

Qualora venga spiccato mandato di cattura contro agenti, il mandato medesimo, tranne il caso di pericolo nel ritardo, sarà trasmesso per l'esecuzione al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, da cui dipendono gli arrestandi, che risponderà dell'arresto di essi, informandone subito il prefetto.

Art. 208.

La condanna a pena superiore a 5 giorni di arresti o a L. 50 di ammenda trae seco, di pieno diritto, il licenziamento o l'espulsione dal corpo, senza che occorra sentire il parere del Consiglio di disciplina.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti dell'ammenda o della sospensione dall'esercizio di una professione o arte. Per ogni altra maggior pena si applica l'espulsione.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'agente sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gl'indizi o le prove di reità o che il fatto imputato non costituisce reato a termini di legge o che l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta.

L'agente sarà pure sottoposto al giudizio del Consiglio predetto,

nel caso in cui non si possa procedere, per la mancanza d'istanza privata.

Art. 209.

Il Consiglio, qualora non creda di applicare il licenziamento o l'espulsione, dovrà decidere se debba essere revocato il licenziamento temporaneo ovvero se l'agente debba essere ammesso soltanto a continuare la ferma. La revoca del licenziamento dà diritto allo paghe non percette.

Tali facoltà sono devolute al Ministero, quando l'agente, sottoposto a procedimento penale e sospeso, sia stato prosciolto per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto addebitatogli.

TITOLO III.

Servizio

CAPO I.

Norme generali.

Art. 210.

I graduati, le guardie scelte e le guardie di città, per quanto riguarda i servizi di polizia, dipendono dai funzionari di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione, dipendono dagli ufficiali e sottufficiali del corpo.

I comandanti di brigate autonome debbono, ogni giorno all'ora fissata, presentarsi ai commissari capi d'ufficio provinciale o autonomo e ai delegati capi d'ufficio circondariale o distaccato, per informarli verbalmente dell'andamento del servizio e della disciplina e per riceverne le disposizioni.

Art. 211.

I comandanti di divisione, compagnia o tenenza, curano e sorvegliano il regolare funzionamento di tutti i rami di servizio, l'osservanza della disciplina e l'esatto adempimento delle attribuzioni degli agenti dipendenti.

Giornalmente, all'ora stabilita, fanno al questore e ai commissari capi ufficio di sezione, la relazione sull'andamento del servizio e di quanto altro può interessarli; ricevono da essi gli ordini di servizio e ne dispongono la esecuzione.

Ogni modificazione che, per qualsiasi motivo, sia necessario apportare agli ordini di servizio, non potrà essere attuata se non con l'approvazione del questore o commissario che li ha emanati. Così, senza l'approvazione del questore o del commissario, non potranno, in ogni caso, essere modificati o soppressi i servizi permanenti di piantone o di pattuglia.

Gli ufficiali hanno l'obbligo di eseguire, per turno, controlli, specialmente notturni, al servizio, nonchè visite e sorprese alle caserme, riferendone, gerarchicamente, per iscritto al questore.

Quando sia disposta la permanenza in ufficio, per motivi d'ordine pubblico, dei funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali hanno il dovere di tenersi a disposizione del questore e dei commissari capi ufficio di sezione.

In casi speciali, il questore può disporre che un ufficiale sia comandato di servizio notturno, presso il comando o la questura.

Art. 212.

Quando si temono minacce per l'ordine pubblico, in occasione di comizi, dimostrazioni, tumulti e simili, gli ufficiali debbono assumere il comando degli agenti inviati nelle località minacciate, per guidarli, a seconda delle disposizioni del funzionario di pubblica sicurezza, preposto alla direzione del servizio.

Art. 213.

Senza autorizzazione del ministero, gli ufficiali non possono essere distratti dalle loro attribuzioni.

Art. 214.

Ai sott'ufficiali del corpo è affidato il servizio ordinario di controllo delle pattuglie, piantoni e servizio di polizia in genere.

Tutte le guardie e le guardie scelte ed, in caso di bisogno, i sottobrigadieri e brigadieri, concorrono nei servizi di pattuglia e piantoni.

Art. 215.

I graduati preposti ad un reparto autonomo di guardie hanno gli stessi obblighi dei comandanti.

Art. 216.

In tempi normali, i componenti il corpo delle guardie di città eseguiscono in media non più di dieci e non meno di otto ore, su ventiquattro, di pattuglia o piantone; i turni di questi due servizi non debbono superare le cinque o le quattro ore ciascuno e debbono essere interrotti da un conveniente periodo di riposo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e sulle proposte dei prefetti, agli agenti trombettieri potrà essere corrisposto un compenso, non superiore a lire cinquanta, da prelevarsi dalle economie del capitolo paghe.

Art. 217.

I graduati, le guardie scelte e le guardie non possono essere impiegati, che nei servizi propri della loro istituzione.

Nei casi speciali che consiglino la istituzione temporanea di piantoni fissi presso uffici o pubbliche autorità, non devono impiegarsi che guardie o guardie scelte, escludendo, da tali servizi, i graduati.

L'inosservanza a tale disposizione è punita cogli arresti di rigore.

Art. 218.

Gli agenti, che si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare opposizione o rivolta, possono richiedere l'appoggio degli altri agenti della forza pubblica o dei militari che si trovino presenti.

Art. 219.

Gli agenti debbono, senza indugio, rimettere agli uffici di pubblica sicurezza, dai quali dipendono, per mezzo dei comandanti di brigata, i verbali ed i rapporti concernenti la polizia giudiziaria od amministrativa o l'ordine pubblico.

Gli ufficiali li rimetteranno direttamente agli uffici stessi.

Art. 220.

Presso gli uffici di pubblica sicurezza marittimi, sono istituite brigate di guardie di città di mare.

Il personale relativo sarà reclutato fra gli agenti che vi abbiano attitudine.

Art. 221.

Il comandante locale determina in quali ore hanno luogo l'istruzione giornaliera, l'assetto delle camerate e la consumazione dei pasti e stabilisce, per gli agenti liberi dal servizio, un turno di uscita della durata normale di almeno tre ore.

Art. 222.

Ogni incaricato di comando trasferito ad altra residenza deve, prima di partire, rimettere, al successore o a chi è incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte ed i registri prescritti per il suo ufficio, nonchè le armi, gli effetti e le somme che ha in deposito.

La consegna dev'essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e verbale, col concorso di un ufficiale delle guardie o di un funzionario di pubblica sicurezza, rispettivamente designati dal comandante il reparto o dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Di tale verbale sono redatti tre originali, dei quali uno resta al consegnatario, uno al consegnante e l'altro è conservato negli atti della prefettura.

Altrettanto verrà praticato, sotto la responsabilità dell'ufficiale comandante il reparto o del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza

anche quando si tratti di passaggio dal comando di una ad altra brigata della stessa città.

Art. 223.

I fogli di matricola degli ufficiali, il registro di matricola dei graduati, guardie scelte, guardie e agenti sedentari, sono conservati a cura del comandante il reparto.

Quelli che riguardano il comandante il reparto sono conservati dal sottoprefetto, dal questore, dal commissario capo d'ufficio provinciale o autonomo o dal delegato distaccato.

Art. 224.

Ogni anno, alla fine di dicembre, il comandante del reparto compila le note informative dei sott'ufficiali dipendenti su appositi moduli.

Le note informative dei comandanti di brigate autonome sono compilate dal sottoprefetto, dal commissario capo d'ufficio provinciale o autonomo o dal delegato distaccato.

Tutte le suddette note informative sono vistate dal prefetto il quale vi apporterà le modificazioni che riterrà del caso.

Le note informative degli ufficiali vengono compilate, alla stessa epoca, secondo le disposizioni impartite dal Ministero.

Di qualsiasi nota sfavorevole, escluse quelle riguardanti l'intelligenza, deve darsi comunicazione agli interessati, con gli opportuni incitamenti a correggersi.

L'ufficiale o sott'ufficiale che riceve comunicazione delle note a lui sfavorevoli, deve firmare lo specchio caratteristico, a comprova della comunicazione ricevuta.

Art. 225.

I comandanti di reparto, ufficiali o graduati, per tutto ciò che concerne gli agenti, il servizio o la disciplina, nonchè le caserme, il casermaggio od altro, debbono corrispondere esclusivamente cogli uffici di pubblica sicurezza dai quali dipendono.

Art. 226.

Il Ministero, quando lo ritenga opportuno, farà eseguire dai dipendenti funzionari o dagli ufficiali delle guardie di città visite, ispezioni ed inchieste sia a riguardo di ufficiali ed agenti, sia per accertare l'andamento generale del servizio e della disciplina o per qualunque altro motivo.

CAPO II.

Uso dell'abito in borghese.

Art. 227.

Gli ufficiali delle guardie possono essere autorizzati a vestire in borghese soltanto dal Ministero, in casi eccezionali.

Ogni infrazione a tale disposizione sarà punita a termini dell'art. 142.

Gli ufficiali, anche quando vestono in borghese, hanno facoltà di portare armi, senza bisogno di speciale licenza.

Art. 228.

Ai componenti il corpo delle guardie di città è data facoltà di vestire l'abito borghese, durante il tempo che passano in licenza ordinaria o straordinaria.

Art. 229.

Nessun graduato, guardia scelta o guardia può essere destinato al servizio in borghese, se non per disposizione del prefetto, sottoprefetto o questore e deve darsene sempre comunicazione al Ministero, indicando il ramo di servizio al quale l'agente sia stato assegnato.

Tali agenti sono muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal comandante locale e controfirmata dalle autorità anzidette.

Art. 230.

Gli agenti addetti al servizio in borghese sono armati della sola rivoltella ed è loro vietato l'uso di bastoni.

Essi debbono tener seco costantemente la tessera di cui sopra, per renderla ostensibile, allo scopo di legittimare la loro qualità, in ogni operazione di servizio.

Art. 231.

Non possono essere addetti al servizio in borghese i graduati comandanti di brigata, se non in casi affatto eccezionali e limitatamente al periodo di tempo, in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.

Sono scelti per il servizio in borghese, nel numero strettamente necessario, agenti che contino almeno due anni di servizio nel Corpo, siano di condotta irreprensibile e diano affidamento di possedere sufficiente capacità ed attitudine ai servizi investigativi e speciali.

Art. 232.

Alle brigate in borghese è assegnato il numero di graduati necessario al buon andamento del servizio e della disciplina, proporzionato alla forza delle brigate stesse e all'organico dei graduati, stabilito per ciascuna sede di reparto.

Art. 233.

Quando un agente, per ripetute mancanze al servizio od alla disciplina, non è più ritenuto meritevole di appartenere alle squadre in borghese, viene, su proposta del comandante il reparto, restituito al servizio ordinario e non può essere in seguito nuovamente addetto al servizio in borghese, se non sia trascorso almeno un anno dall'epoca in cui fu tolto da tale servizio.

CAPO III.

Servizi con retribuzione.

Art. 234.

Quando i graduati, le guardie scelte o le guardie siano richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti e simili, avranno diritto, per ogni giorno e per ciascuno, alle seguenti retribuzioni:

1° per scorta o per custodia nel territorio del Comune di loro residenza	L.	3 —
2° fuori del Comune di loro residenza	»	5 —
3° per assistenza agli ufficiali giudiziari, nel Comune di residenza	»	3 —
4° per assistenza agli ufficiali giudiziari, fuori residenza	»	5 —
5° per accompagnamenti o traduzioni straordinarie di detenuti richieste e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe, ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi o quelle di trasporto sulle vie ordinarie	»	5 —
6° per visita ai piroscafi che trasportano passeggeri	»	1 50
7° per assistenza a feste da ballo ed altre date ad iniziativa e nell'interesse di privati:		
fino alla mezzanotte	»	3 —
oltre la mezzanotte	»	5 —

Art. 235.

Per i servizi di cui al precedente articolo, le autorità o i privati debbono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di versare anticipatamente la rimunerazione stabilita al comandante locale, il quale, in caso d'inadempimento di tale formalità, può rifiutare gli agenti richiesti.

Trattandosi di servizi che hanno carattere continuativo, i richiedenti debbono versare al comandante predetto una congrua somma

a garanzia delle rimunerazioni, dalla quale sarà, di volta in volta, prelevato l'ammontare della retribuzione spettante agli agenti. Di detta somma il comandante rilascerà ricevuta agli interessati.

Della rimunerazione percepita, per i servizi anzidetti ne sarà dal comandante locale ripartita una metà fra gli agenti incaricati del servizio, e versata l'altra metà alla prefettura, nei modi prescritti dal Ministero, per gli effetti di cui all'art. 237.

Art. 236.

Alla fine di ogni mese, secondo le norme impartite dal Ministero, il comandante locale pubblica nell'ordine del giorno, il rendiconto dei proventi eventuali.

Art. 237.

In ogni provincia saranno, a cura del prefetto, raccolte e versate, in conto corrente della prefettura, sotto il titolo di Cassa di economia, tutte le somme derivanti dalle quote dei proventi, di cui all'art. 234.

Nel giorno della festa dello Statuto, il fondo di tale cassa verrà dal prefetto distribuito in quote eguali fra i graduati, le guardie scelte e le guardie, assegnati, in quel giorno, alla forza effettiva della provincia, esclusi gli agenti sedentari e quelli che durante gli ultimi sei mesi abbiano subito punizioni superiori alla consegna, ancorchè non scontate, o che abbiano conseguito la nomina a guardia, dopo il 1° gennaio dell'anno in corso.

Eseguito il riparto, il prefetto ne invia copia al Ministero, per le eventuali osservazioni.

Art. 238.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta alle guardie, alle guardie scelte ed ai graduati per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di famiglie regnanti o da rappresentanti di Potenze estere o da corpi morali. In questi casi però l'accettazione deve essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce se parte della rimunerazione, quando trattasi di danaro, debba essere versata nella cassa di economia.

CAPO IV.

Servizi fuori residenza.

Art. 239.

In occasione di trasferte, missioni o altri servizi fuori residenza, preventivamente autorizzati dal Ministero, spettano agli ufficiali delle guardie le stesse indennità stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, provveduti di pari stipendio.

Eguali indennità spettano loro per le testimonianze fuori residenza.

Di tali testimonianze però dovrà darsene telegraficamente avviso al Ministero, non appena consegnata all'ufficiale la relativa citazione.

Art. 240.

I graduati, le guardie scelte e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizio fuori della loro residenza, nei seguenti casi:

1° per rinforzo provvisorio ad altra divisione, compagnia, tenenza o brigata;

2° per servizio temporaneo in luoghi nei quali non esista alcun reparto di guardie;

3° per servizio in colonna mobile, organizzato per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

4° per accompagnamento di mentecatti o minorenni e per la eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;

5° per altri servizi non contemplati dagli articoli precedenti, di esclusivo interesse della pubblica sicurezza.

I servizi, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono essere autorizzati dal Ministero.

Debbono essere egualmente autorizzati dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

Art. 241.

1° Per i servizi di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sarà corrisposta l'indennità di L. 1.50 ai sottufficiali, guardie scelte e guardie, per ogni giornata di viaggio, sia per l'andata, sia per il ritorno.

Per le giornate di effettivo servizio di rinforzo, spetta l'indennità di L. 1.20 ai sott'ufficiali e di L. 1 alle guardie scelte e alle guardie.

L'indennità, in tale misura, è limitata ai primi 60 giorni di servizio; per la durata successiva tale indennità è ridotta a L. 0.60 per i sott'ufficiali e L. 0.50 per le guardie scelte e le guardie;

2° per i servizi indicati al n. 2 è dovuta l'indennità giornaliera di L. 2 ai sott'ufficiali e di L. 1.50 alle guardie scelte e guardie, oltre l'alloggio, che dev'essere loro somministrato dal Comune;

3° per i servizi di cui al n. 3 è corrisposta un'indennità giornalieria di L. 3.50 ai sott'ufficiali e di L. 3 alle guardie scelte e guardie, escluso ogni altro compenso chilometrico;

4° per i servizi di cui al n. 4 è corrisposta ai sott'ufficiali, guardie scelte e guardie l'indennità giornaliera di L. 2.50, oltre quella di L. 0.15 per ogni chilometro, quando si tratta di viaggio sulle vie ordinarie, rimanendo, in questo caso, a carico dell'agente, i relativi mezzi di trasporto;

5° per i servizi di cui al n. 5 è corrisposta un'indennità giornaliera di L. 2 ai sott'ufficiali e di L. 1.50 alle guardie scelte e guardie, escluso ogni altro compenso per indennità chilometrica. Qualora tale servizio dovesse protrarsi oltre le 24 ore e gli agenti giustificassero di non aver potuto usufruire di alloggio gratuito, sarà accordato un supplemento d'indennità di L. 1.00 indistintamente ai sott'ufficiali, guardie scelte e guardie.

La natura del servizio di cui al n. 5 dell'art. 240 dev'essere dichiarata nella tabella di liquidazione dell'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo.

Il servizio dà diritto all'indennità quando sia stato eseguito alla distanza di oltre cinque chilometri dall'ordinaria residenza.

Per servizi eccezionali ed imprevedibili è data facoltà al Ministero dell'interno di stabilire, di volta in volta, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la tangente della indennità da corrispondersi agli agenti.

Art. 242.

In tutti i servizi di cui sopra spetterà agli agenti, ove ne sia il caso, il trasporto gratuito in 3ª classe, sulle ferrovie e piroscafi.

Spetterà loro anche il trasporto gratuito del bagaglio, nel peso massimo di chilogrammi 80, quando trattisi di servizi di lunga durata.

Art. 243.

Nella liquidazione delle competenze la giornata è computata da una mezzanotte all'altra. Il tempo impiegato nel servizio, anche quando non abbia raggiunto le 24 ore, verrà calcolato come giornata intiera.

Le indennità sono corrisposte agli agenti al loro ritorno in residenza.

Quando si tratta dei servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 240 e vi sia motivo a ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il prefetto è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipare loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità, loro spettante.

Art. 244.

Se si tratta di accompagnamento di mentecatti al manicomio, l'indennità sarà a carico della famiglia e, ove questa non potesse corrisponderla per mancanza di mezzi, dovrà ripetersi dal Comune,

come spesa di polizia locale, ai termini dell'art. 175 della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti di accompagnamento di minorenni ai riformatorî, l'indennità sarà pagata sui fondi a disposizione della direzione generale delle carceri.

A tale scopo saranno redatte apposite contabilità speciali.

In ogni altro caso l'indennità sarà compresa nella contabilità per le trasferte ordinarie, indicandosi la causa dell'accompagnamento.

L'indennità sarà sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento, salvo rimborso secondo le norme di sopra indicate.

Art. 245.

Alla scadenza di ogni trimestre saranno trasmesse al Ministero dell'interno, pel rimborso, le tabelle individuali firmate dagli interessati e controfirmate dai comandanti di brigata.

Le tabelle, in un semplice esemplare per ciascun individuo, vistate, per l'esattezza, dal sottoprefetto, questore, commissario capo d'ufficio provinciale o autonomo o dal delegato distaccato, verranno riassunte in speciali elenchi per brigata, muniti delle firme per quietanza dei singoli interessati o corredati dei corrispondenti bianco-segni.

Gli elenchi riassuntivi saranno vistati dal ragioniere capo della prefettura e firmati dal prefetto.

Nelle tabelle stesse dovranno essere indicate le singole autorizzazioni ministeriali, pei servizi di cui è cenno ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 240 e, quando ne sia il caso, anche pei servizi di cui è cenno ai numeri 4 e 5 dello stesso art. 240 e al 2° alinea dell'articolo 244.

Art. 246.

Ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie e agli agenti sedentari, chiamati a far testimonianze avanti l'autorità giudiziaria, fuori dei luoghi di loro residenza, si provvede con le ordinarie spese di giustizia.

Agli allievi e alle guardie di nuova nomina o riammesse in servizio sono accordati i mezzi di viaggio e le indennità, come nei casi di traslocazione, per recarsi alla scuola.

Agli agenti sottonotati chiamati alla scuola per esame o per istruzione, oltre le indennità, come nei casi di trasloco, spettano le seguenti indennità di permanenza:

sott'ufficiali-allievi ufficiali, L. 1.00;

guardie scelte e guardie allievi sott'ufficiali, L. 0.60.

Agli agenti, chiamati alla scuola per visita medica od altro motivo non contemplato nel presente articolo sarà accordata oltre i mezzi di trasporto, l'indennità giornaliera di L. 1.50, tanto per le giornate di viaggio, quanto per quelle di permanenza alla scuola stessa.

Le indennità stabilite nel presente articolo sono corrisposte dalle prefetture, alle quali gli agenti appartengono.

CAPO V.

Trasferimenti.

Art. 247.

Spetta al Ministero dell'interno di disporre le traslocazioni degli ufficiali, dei graduati, delle guardie scelte e guardie e degli agenti sedentari da una provincia all'altra.

Art. 248.

Agli ufficiali e alle loro famiglie spettano le indennità di traslocazione nella stessa misura e colle stesse norme stabilite pei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 249.

I graduati, le guardie scelte e le guardie non possono essere trasferiti, se non abbiano prestato servizio, per due anni almeno, nella Provincia cui sono assegnati.

È fatta eccezione, per ragioni di servizio e per gravi motivi di salute, accertati da un medico militare.

Art. 250.

Ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie e agli agenti sedentari sono accordati, in caso di traslocazione, i mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè il trasporto gratuito dei loro effetti estensibile, per i celibi, fino al peso di chilogrammi 80 e per gli ammogliati, fino al peso di chilogrammi 400, oltre il trasporto gratuito della moglie e dei figli.

Art. 251.

Saranno inoltre accordate le indennità di L. 2.00 ai celibi e ai vedovi senza prole, di L. 5.00 agli ammogliati senza prole e di L. 7.00 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano seguiti dalla famiglia, per ogni giornata strettamente necessaria per compiere il viaggio.

Il giorno è calcolato di 24 ore e le frazioni eccedenti il quarto saranno computate per intero.

Impiegandosi nella traslocazione meno di una giornata, sarà questa, agli effetti della indennità, calcolata per intero.

Art. 252.

Quando i graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari debbano percorrere tratti di via ordinaria, sarà corrisposta soltanto un'indennità di centesimi 20 per ogni chilometro ai celibi o vedovi senza prole e di centesimi 50 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che questi siano seguiti dalle rispettive famiglie.

Le somme dovute per il trasporto e l'indennità agli agenti traslocati, compresi gli allievi e le guardie di nuova nomina, nonchè a quelli inviati alla scuola per esame, per frequentarvi il corso d'istruzione o per altro motivo sono anticipate dai prefetti, i quali rimetteranno semestralmente al Ministero dell'interno, pel rimborso, la contabilità relativa.

Art. 253.

Le traslocazioni accordate agli agenti, a loro domanda per motivi particolari, non dànno diritto nè ai mezzi di trasporto nè alle indennità.

Art. 254.

I graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari che cambiano residenza saranno sempre muniti di un foglio di via, sottoscritto dal comandante locale, nel quale foglio, oltre il luogo ove sono diretti, le tappe che devono fare per la via più breve o meno dispendiosa, saranno specificati gli oggetti di vestiario di cui sono provvisti e le somme state loro rimesse, pel fondo della mensa.

Non porteranno seco alcun oggetto di armamento nè munizioni da guerra, dovendo esserne provvisti alla nuova residenza.

Art. 255.

Quando, durante il viaggio, fossero obbligati a pernottare in luoghi, dove è stabilito un reparto di guardie di città, dovranno presentarsi al comandante locale per la vidimazione del foglio di via ed ottenere di essere ammessi alla mensa in comune e, possibilmente, all'alloggio in caserma.

Art. 256.

Appena l'agente traslocato giunga alla sua nuova residenza, dovrà consegnare il foglio di via ed il fondo vitto al comandante locale il quale procederà alle verifiche di cui all'art. 254, informandone l'ufficio superiore per ogni conseguente effetto.

TITOLO IV.

Amministrazione

CAPO I.

Amministrazione delle masse.

Art. 257.

L'amministrazione delle masse e di ogni provento relativo al corpo delle guardie di città è tenuta da ciascuna prefettura, meno per la scuola, che è tenuta dalla direzione del detto istituto.

Art. 258.

L'amministrazione è affidata al prefetto, il quale ne è responsabile, tanto verso il Ministero dell'interno, quanto verso gli altri interessati.

Art. 259.

La ripartizione del personale delle guardie di città in divisioni, compagnie, tenenze e brigate, non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna prefettura.

Art. 260.

I graduati, le guardie scelte e le guardie debbono avere un credito di massa di L. 120; gli agenti sedentari di L. 60.

Art. 261.

Il credito di massa è formato:
1° dalla quota di premio d'ingaggio;
2° dalla ritenuta ordinaria e straordinaria;
3° dai versamenti volontari.

Art. 262.

La ritenuta ordinaria è stabilita in lire cinque mensili nette e si applica ai graduati, guardie scelte, guardie e agenti sedentari che sono in credito di massa o viene eseguita nell'atto in cui si corrisponde la paga.

Questa ritenuta cessa ogni qualvolta il credito abbia raggiunto le somme indicate all'art. 260.

Art. 263.

La ritenuta straordinaria è uguale alla metà di quella ordinaria e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, nel caso previsto dall'art. 115 del presente regolamento e quando l'agente sia debitore per qualunque somma verso l'Amministrazione.

Art. 264.

Sono autorizzati i versamenti volontari, per completare più sollecitamente il credito di massa.

Art. 265.

Il credito di massa è esclusivamente destinato:
1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo;
2° alla sostituzione delle munizioni e delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste; quando la dispersione o il deterioramento, non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;
3° alle restituzioni parziali autorizzate colle norme stabilite dell'art. 266;
4° all'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione o di passaggio in altra Amministrazione.

Art. 266.

Il graduato, la guardia scelta o la guardia, che abbia il credito completo di L. 120 può essere autorizzato dal prefetto a prelevarne una parte, nel caso di comprovato bisogno.

La quota di prelevamento, non deve mai eccedere le lire quaranta, nè può concedersi allo stesso agente più di una volta, nello stesso semestre.

Art. 267.

Allorquando il graduato, la guardia scelta, la guardia o l'agente sedentario cessa, per qualsiasi motivo, dal servizio, deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito o credito risultante da una tale situazione, deve essere liquidato, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 268.

Il graduato, la guardia scelta, la guardia e l'agente sedentario che, per motivi particolari, cessa di appartenere al corpo, deve prima saldare il debito di massa o con versamenti volontari o con ritenute straordinarie, da determinarsi dal prefetto o dal direttore della scuola, sugli ultimi stipendi mensili.

Art. 269.

Il debito di massa, rimasto insoddisfatto dall'agente, che per qualsiasi motivo cessa dal servizio, deve essere ricuperato, trattenendo la quota disponibile degli ultimi stipendi e coll'importo dei migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari e valutati a prezzi di stima, purchè si trovino in istato servibile, ed anche coll'azione civile, sempre che non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Gli oggetti di divisa, di cui sopra, sono presi in caricamento nel magazzino e conteggiati al loro valore di stima e, sotto la responsabilità del comandante locale, verranno distribuiti agli agenti, oppure inviati al più prossimo comando di divisione o compagnia che ne curerà la distribuzione nel termine non maggiore di venti giorni.

Art. 270.

Agli allievi, licenziati per qualsiasi motivo, saranno ritirati gli oggetti di vestiario che fossero stati loro somministrati ed il prezzo, attribuito agli oggetti stessi da regolare perizia, sarà erogato per l'estinzione del debito di massa degli allievi medesimi: qualora questo prezzo, aumentato della quota d'ingaggio, risultasse in eccedenza a tale debito, la differenza sarà versata nel fondo dei profitti realizzati.

L'allievo che venga licenziato prima che gli sieno stati forniti gli oggetti di vestiario e di corredo, perderà l'intero premio di ingaggio, che sarà egualmente versato nel fondo dei profitti realizzati.

CAPO II.

Delle Casse.

Art. 271.

Le casse delle amministrazioni delle guardie sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente titolo e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

I fondi di queste Casse devono servire, esclusivamente, per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti o del direttore della scuola allievi.

Art. 272.

Le esazioni consistono:
1° nelle quote di premi d'ingaggio;
2° nelle ritenute ordinarie o straordinarie e nei versamenti volontari;
3° nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e

di piccolo corredo e nei passaggi avuti dalle amministrazioni di altri reparti per lo stesso scopo;

4° negli interessi delle somme impiegati in buoni del tesoro;

5° nei proventi della vendita degli effetti di magazzino, fuori d'uso o inservibili;

6° nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra provincia;

7° nell'importo dei crediti di massa degli agenti, provenienti da altre provincie.

Art. 273.

Il Governo provvede ad anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la Cassa nella assoluta impossibilità di supplirvi direttamente o sempre che i fornitori non siano disposti ad accettare il corrispettivo, in rate proporzionali agli introiti della Cassa stessa.

Art. 274.

Allorchè un agente viene traslocato in altra provincia la Cassa deve pagare alla nuova Amministrazione il credito che, nella sistemazione del conto di massa, risulterà a favore dell'agente stesso.

Quando un agente passa in altra provincia con debito di massa, l'Amministrazione, alla quale prima apparteneva, sarà rimborsata dell'ammontare del debito dall'Amministrazione dalla quale l'agente stesso va a dipendere.

Art. 275.

Il passaggio di somme da una Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito, mediante vaglia del tesoro, da richiedersi in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 276.

Ogni qualvolta viene a raccogliersi nelle Casse dell'Amministrazione una somma non inferiore alle L. 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'Amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di buoni del tesoro, a scadenza non inferiore a sei mesi.

I buoni devono essere girati colla precisa dicitura: « All'ordine dell'Amministrazione delle guardie di città della provincia di... e per essa del rispettivo prefetto ».

Di mano in mano che i buoni del tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne provvederà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai buoni, sia tutto o in parte necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'Amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto, il rinnovamento o l'alienazione dei buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei buoni.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuni dei buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 277.

I pagamenti consistono:

1° nell'importo dei libretti di deconto;

2° nel rimborso delle anticipazioni governative o di quelle ricevute dalle amministrazioni di altri reparti;

3° nell'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti; nelle restituzioni parziali di cui all'art. 266;

4° nelle riparazioni del vestiario e delle armi, a carico degli agenti o del magazzino;

5° nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati in altra Provincia;

6° nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre Provincie.

Art. 278.

Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagl'introiti ordinari; quello delle anticipazioni governative si eseguisce, in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 279.

I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto o dal direttore della scuola allievi, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 280.

Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere o registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa e di riscossioni o spese; quali dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 281.

I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente e non dovranno presentare raschiature o cancellature; occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate, con l'inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto, alla fine di ogni semestre pel rendimento dei conti al Ministero dell'interno o in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni, per base delle operazioni successive.

Capo III.

Della contabilità.

Art. 282.

La contabilità delle guardie di città è tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole prefetture, per cura di un ragioniere specialmente delegato dal prefetto.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 283.

Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma e delle successive rafferme contratte, l'indicazione del prezzo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo addebitati, in conformità dei buoni di prelevamento di cui è parola agli articoli 112 e 113.

Art. 284.

Il libretto non può essere ritirato al suo titolare per alcun motivo, salvo che per la sistemazione dei conti semestrali, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni o correzioni, che occorressero, dovranno essere seguite da apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate all'art. 261.

Nel *dare*, che è l[illegible] va [illegible] registrate le partite costituenti le spese [illegible] di cui all'art. 265.

Le registrazi[illegible] [illegible]guite progressivamente, all'atto che s[illegible], a cura del ragioniere

delegato dal prefetto, e porteranno, a ciascuna progressione di data, la vidimazione del prefetto.

Art. 285.

Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente art. 286, e trascritto sopra il nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 286.

Le partite della massa individuale, tanto a credito quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si faranno a cura dell'impiegato, delegato dal prefetto, e porteranno, ad ogni progressione di data, la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 287.

Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto od il direttore della scuola allievi trasmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della Provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 288.

I pagamenti sono effettuati dietro consegna di regolare quietanza per parte dei creditori e dopo che il ragioniere delegato ed il prefetto avranno constatata l'attendibilità e regolarità della partita e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto. Quando si tratta di passaggio di fondi da un'Amministrazione all'altra, le quietanze relative saranno stese su carta libera.

Art. 289.

Alla fine di ogni semestre il ragioniere delegato riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e di quello delle spese, sul conto semestrale di cassa.

Il prefetto deve poi bene accertarsi che la rimanenza emergente, tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in buoni del tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del conto suddetto.

Art. 290.

La situazione finanziaria dell'amministrazione comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1° nel contante esistente in cassa;

2° nelle somme collocate in buoni del tesoro;

3° nell'importo del vestiario e piccolo corredo, esistenti in deposito nel magazzino;

4° nel totale del debito di massa degli agenti;

5° nei crediti riconosciuti inesigibili;

6° nei crediti diversi;

7° nei crediti per profitto realizzati.

La parte passiva riguarda:

1° il debito verso il Governo o verso le amministrazioni di altri reparti, per avute anticipazioni;

2° il credito di massa degli agenti;

3° il credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, somministrati e non pagati;

4° i debiti vari;

5° i profitti realizzati dall'amministrazione.

Art. 291.

Il credito o il debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale che viene compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte, ogni agente deve riconoscere e confermare, colla propria firma, l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 292.

L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, dovrà desumersi dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli effetti usati, rimasti in magazzino, alla fine del precedente semestre, alla quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di scarico, da tenersi da ogni amministrazione, per le variazioni che si verificano, nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli effetti nuovi di divisa debba eseguirsi in base ai buoni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi effetti vengono ugualmente annotati, in via amministrativa, nel conto semestrale di magazzino, desumendone i dati dai buoni rilasciati.

Art. 293.

Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili i debiti di massa lasciati insodisfatti dagli agenti che cessarono dal servizio, e che saranno stati dal Ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti, con appositi prelevamenti, dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 294.

Nelle categorie dei crediti e debiti diversi, vengono inscritte le partite dovute ad altre amministrazioni e quelle, di cui le altre amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici, per l'avvenuto trasferimento di agenti.

Art. 295.

Sotto il titolo di credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura o somministrazione dei medesimi.

Le somme stesse debbono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori, per quanto riguarda gli accennati effetti.

Art. 296.

Fra i profitti realizzati, oltre gli interessi dei buoni del tesoro, si annoverano i proventi derivanti:

a) dalla perdita della paga degli agenti espulsi, come all'art. 185;

b) dalla perdita delle quote dei premi di rafferma e relativi interessi spettanti agli agenti, dei quali tratta l'art. 26;

c) dalla perdita del fondo massa e del premio ingaggio degli allievi, di cui all'art. 270.

Questo fondo serve per l'estinzione dei crediti inesigibili di cui all'art. 293 e per sussidiare individui già appartenenti al corpo e resi inabili al servizio o le loro vedove e figli, nonchè per altre spese impreviste, nell'interesse dell'Amministrazione.

Potrà pure servire per fare anticipazioni sulle paghe ai gra-

duati od alle guardie, osservando quelle norme che verranno stabilite dal Ministero.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altro ufficio di amministrazione delle guardie, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 297.

L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione Ministeriale.

Art. 298.

Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'Amministrazione pareggia perfettamente con la passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1° del prospetto della situazione finanziaria, di cui all'articolo 291;

2° di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

3° dell'estratto, per copia conforme, dei giornali di riscossione e delle spese;

4° della dichiarazione di credito dei fornitori del vestiario di cui all'art. 295;

5° del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti varî;

6° di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;

7° del prospetto debito o credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita degli interessati;

8° di ogni altro prospetto necessario a meglio spiegare la causa delle variazioni che, durante il semestre, si sono verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre amministrazioni delle guardie e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 299.

Sarà pure trasmesso al Ministero, in duplice originale, il quadro dimostrante il movimento avvenuto, durante il semestre, nell'armamento somministrato agli agenti a spese del Governo, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Art. 300.

Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

Capo IV.

Consegna e controllo dell'amministrazione.

Art. 301.

Allorchè il prefetto o il direttore della scuola lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di città della provincia o degli allievi, deve, prima di abbandonare il posto, fare la consegna della medesima al suo successore.

La consegna dell'amministrazione si compie:

1° col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2° col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale e complessivo degli agenti;

3° col compilare la situazione finanziaria dell'amministrazione, nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4° col rimettere al successore i denari e i buoni del tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento esistenti in magazzino, nonchè tutti i registri, documenti e carte relativi all'amministrazione.

Art. 302.

La consegna dovrà risultare da un verbale, redatto in quadruplice esemplare, sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nell'archivio della Prefettura o della scuola ed il quarto viene immediatamente inviato al Ministero dell'interno.

Art. 303.

Il prefetto o direttore della scuola che abbandona il posto, senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende, per ciò solo, responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 304.

Il Ministero ordina, ove lo creda opportuno, anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie, per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente regolamento.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 305.

I comandanti di divisioni o di compagnie o tenenze, autonome, sono dal Ministero provvisti di una congrua indennità fissa mensile per acquistare, tanto per l'ufficio di comando, quanto per i reparti dipendenti, gli oggetti di cancelleria o stampati di cui all'allegato *E*.

Sono ugualmente provvisti dal Ministero di una congrua indennità fissa i comandanti delle brigate autonome, costituite da una forza superiore a 15 agenti.

Ai comandanti invece delle brigate autonome, composte di meno di 15 agenti, gli oggetti di cancelleria e gli stampati, di cui al precitato allegato *E*, debbono essere forniti dalle prefetture, sottoprefetture, commissariati autonomi o delegazioni distaccate, con il fondo delle spese d'ufficio loro assegnato.

Gli stampati da somministrarsi dall'economato generale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sono descritti nell'allegato *F*.

Art. 306.

I comandanti di divisione o di compagnia e tenenza, autonome, sono autorizzati alla corrispondenza fra di loro, in franchigia postale.

Art. 307.

Allorchè in un teatro si debba disporre un servizio speciale, da rendere necessaria la presenza di un ufficiale del corpo, questi, prende posto nel palco assegnato all'autorità di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 43 della legge 30 giugno 1889.

In mancanza di palco, spetta all'ufficiale un posto distinto.

Art. 308.

È vietato agli ufficiali, ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie e agli agenti sedentari di fare collette e di aprire sottoscrizioni per qualsiasi scopo e di raccogliere abbonamenti a giornali, illustrazioni e pubblicazioni, anche se di indole educativa od istruttiva, senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 309.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari non possono fare pubblicazioni d'indole politica od aventi attinenza diretta od indiretta coi servizi della pubblica sicurezza, se prima non abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero.

Art. 310.

Per i premi di rafferma che sono dovuti ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie, in conformità dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 311.

Pei graduati, guardie scelte e guardie che, per avere fatto parte del soppresso personale degli agenti in borghese o per altro motivo, non hanno regolarmente rinnovato le rafferme, di cinque in cinque anni, si stabilisce, agli effetti della concessione dei premi di rafferma, quanto segue:

a) coloro che, all'epoca in cui raggiungeranno il 16° anno di servizio senza interruzione dall'arruolamento, siano ancora privi del premio di rafferma, interromperanno la rafferma in corso e saranno ammessi a contrarre la prima rafferma col premio di L. 500 e, a suo tempo, la seconda, pure col premio di L. 500;

b) quelli che, in eguali condizioni, raggiungeranno il 17° 18°, 19°, 20°, 21° anno di servizio, interromperanno parimente la rafferma in corso e saranno ammessi a contrarre la prima rafferma col premio di L. 500.

Allo scadere però di tale rafferma, costoro verranno ammessi a rinnovarla, ma con diritto solo a tante quote di premio di L. 100 ciascuna, quanti saranno gli anni di servizio che dovranno ancora prestare per compiere i 25;

c) ai graduati, guardie scelte e guardie, che al 1° gennaio 1907 in cui è entrata in vigore la legge 30 dicembre 1906, n. 648, si trovavano nel 21° anno di servizio o l'avevano oltrepassato, saranno corrisposte, a decorrere da detto giorno, tante quote di premio di L. 100 ciascuna, quanti sono gli anni di servizio loro restanti per compiere il 25°, calcolando le eventuali frazioni di 6 mesi o più come anno intero. Delle frazioni inferiori a 6 mesi non sarà tenuto conto.

Essi quindi interromperanno la rafferma in corso e ne contrarranno altra, che avrà principio dal 1° gennaio 1907, con la precisa indicazione delle quote di premio che loro spetteranno.

Art. 312.

L'annuo soprassoldo di L. 100 o di L. 200, stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, sarà anche corrisposto, secondo le norme contenute nell'art. 29, ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie che si trovano in corso della prima rafferma, oppure della seconda o successive rafferme.

Art. 313.

Gli agenti assunti in servizio anteriormente al 1° gennaio 1907, costituiranno il fondo vitto nella somma di L. 40 stabilita dall'art. 96, completando la differenza sul fondo attuale, mediante ritenute mensili straordinarie, sulla paga, di L. 3 ciascuna.

Art. 314.

Al primo concorso per promozione al grado di comandante di 3ª classe, che avrà luogo dopo l'attuazione del presente regolamento, possono esservi ammessi i marescialli di 1ª e 2ª classe delle guardie di città senza limite di età, esclusi però quelli che abbiano raggiunto trent'anni di servizio tra il corpo ed altre Amministrazioni dello Stato: i brigadieri possono esservi ammessi fino all'età di 45 anni non compiuti.

Restano fermo tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 9.

Art. 315.

La disposizione di cui all'art. 20, concernente la ferma limitata a tre anni, sarà applicata soltanto ai militari che avranno fatto passaggio nel personale delle guardie di città dopo l'attuazione del regolamento 21 maggio 1905, n. 232.

Art. 316.

Gli agenti ausiliari di 1ª e 2ª classe forniti di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o tecnica o ad esse equipollenti e quelli che appartengono a tale personale da non meno di quattro anni, se siano di regolare condotta e abbiano dato prova di attitudine al servizio burocratico, sul parere favorevole della Commissione di cui all'art. 48 del regolamento, saranno senz'altro nominati ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, rispettivamente di 3ª o 4ª classe.

Art. 317.

Gli agenti ausiliari di 1ª e 2ª classe che non hanno i titoli di studio suindicati o che rivestono tale qualità da meno di quattro anni, saranno sottoposti ad un esame che consisterà:

1° nello svolgimento di un tema d'italiano;

2° nella soluzione di una problema di aritmetica sulle prime quattro operazioni, coi numeri interi;

3° in un saggio di calligrafia sotto dettatura.

Detto esame sarà dato, presso la scuola allievi, innanzi ad una Commissione composta: di un ispettore generale di pubblica sicurezza presidente, del capo sezione del personale dei funzionari di pubblica sicurezza e di un archivista di pubblica sicurezza.

Un impiegato della Direzione generale della pubblica sicurezza funzionerà da segretario.

Ogni membro della Commissione disporrà di dieci punti, e coloro che in ciascuna delle tre prove avranno riportato almeno la metà più uno dei punti complessivi, verranno nominati ufficiali d'ordine, rispettivamente di 3ª o 4ª classe.

Art. 318.

Gli agenti ausiliari, conserveranno, nel passaggio negli ufficiali d'ordine, l'attuale ordine di anzianità.

Art. 319.

Gli agenti ausiliari che dalla Commissione indicata all'articolo 48 non saranno ritenuti avere i requisiti necessari per fare passaggio senza esame negli ufficiali d'ordine; quelli che nell'esame indicato all'art. 317 non conseguiranno l'idoneità e coloro che dichiareranno di non voler passare nella carriera d'ordine verranno ammessi nel personale delle guardie di città con le seguenti norme:

1° gli agenti ausiliari di 1ª classe, che, compreso l'assegno personale di cui fossero provvisti, percepiscono l'annua paga di L. 1600, saranno nominati marescialli di 2ª classe, e verranno inscritti nel relativo ruolo di anzianità, secondo la data del decreto di nomina a detto grado;

2° gli agenti ausiliari di 1ª classe provvisti dell'annua paga di L. 1300 o più, pel godimento di assegni personali, saranno nominati sotto brigadieri, con l'anzianità dalla data della nomina alla prima classe stessa, e continueranno a percepire gli assegni personali fino alla promozione al grado di brigadiere;

3° gli agenti di 1ª classe che hanno l'annua paga di L. 1200 saranno nominati sotto brigadieri e prenderanno posto nel relativo ruolo di anzianità, secondo la data del decreto di nomina a tale grado;

4° gli agenti di 2ª classe verranno nominati guardie, conservando l'anzianità.

L'accertamento dell'attitudine fisica dei suddetti agenti al servizio ordinario sarà fatto dai medici addetti alla scuola allievi, presso la scuola stessa.

Qualora gli agenti di 1ª e 2ª classe non credessero di accettare detto passaggio o non fossero fisicamente idonei a farlo, saranno collocati a riposo se, a termini di legge, avranno diritto a tale trattamento, colle norme stabilite pei graduati e guardie di città dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1906, n. 648; altrimenti saranno licenziati e, in questo caso, verrà loro corrisposta la paga per tre mesi, compreso quello in corso.

Art. 320.

Agli agenti ausiliari che saranno ammessi nel personale delle guardie di città sarà calcolato, per gli effetti della concessione dei premi e del soprassoldo di rafferma e della medaglia al merito di servizio, soltanto il servizio reso nel corpo, in qualsiasi qualità.

Il servizio come sopra prestato dagli agenti ausiliari, per quanto riguarda la concessione dei premi e del soprassoldo di rafferma, sarà diviso in periodi di cinque in cinque anni e, qualora vi siano state interruzioni, tale computo comincerà dalla data dell'ultima riammissione nel corpo.

Art. 321.

Agli agenti ausiliari che verranno ammessi nel personale delle guardie di città, per quanto riguarda la concessione dei premi e del soprassoldo di rafferma e della medaglia al merito di servizio, saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 58, 310, 311, 312 del regolamento.

Art. 322.

Il Ministero dell'interno ha facoltà d'impartire quelle norme che, in analogia alle disposizioni contenute nel presente regolamento, saranno ritenute opportune per la retta applicazione delle disposizioni stesse, pel buon andamento del servizio, per l'istruzione degli agenti, per l'uniformità della divisa, per la conservazione dell'armamento e per la regolarità della contabilità.

Art. 323.

Ogni altra disposizione, contraria al presente regolamento, si intende abrogata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato A.
(Art. 21 del regolamento)

—

Tabella delle infermità che non ostacolano le concessioni delle rafferme.

1. Le varici negli arti inferiori, quando per il volume, per la estensione, per la sede e per le molteplici nodosità non possono, secondo il giudizio del sanitario, dare luogo ad inconvenienti incompatibili col servizio proprio delle guardie di città.
2. Le ernie semplici e perfettamente contenibili.
3. Le ametropie di leggiero grado, conciliabili con le principali esigenze di servizio, senza l'uso continuo delle lenti correttive.

Allegato B.
(Art. 111 del regolamento)

—

Norme per la stipulazione dei contratti

—

1.

Nessun oggetto, sia di vestiario sia di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'Amministrazione, nè distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto, per qualità, bontà e valore, perfettamente uguale al campione e confezionato a tutta regola d'arte.

2.

La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di Provincia, del comandante la compagnia o del graduato delle guardie superiore nel luogo, di un ragioniere di prefettura, di un funzionario di pubblica sicurezza o di un perito, designato ogni anno dal prefetto. Per la scuola la Commissione sarà composta del direttore o vice direttore e dell'incaricato del Ministero pel controllo della contabilità della scuola stessa.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

3.

Di ogni ricevimento o collaudo di effetti di vestiario o di piccolo corredo, sarà redatto verbale da conservarsi negli atti della prefettura, sottoprefettura o scuola allievi.

4.

Non possono tenersi in deposito, nel magazzino dell'Amministrazione, oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato tenere in ogni città, sede di compagnia, e presso la scuola delle guardie in Roma, un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto o dal direttore della scuola suddetta, ed in modo da poter soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'Amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senz'obbligo di disdetta nè di qualsiasi compenso od indennizzo, e di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto, da parte del medesimo, a pretese o reclamo di sorta alcuna.

5.

I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi saranno provveduti dal Ministero ed acquistati dal fornitore e, finchè dura il contratto, resteranno in deposito presso l'Amministrazione, che non risponde del deterioramento cui andassero soggetti per effetto del tempo.

6.

Gli effetti non collaudati dall'Amministrazione, perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata o colore, saranno contrassegnati, con marca di rifiuto, e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

7.

Il giudizio della Commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto o del direttore della scuola, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire, in casi dubbi, altri periti da lui scelti, a spese del fornitore stesso.

8.

Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura e quelli di piccolo corredo saranno eseguiti in modo che si adattino perfettamente agli agenti, ai quali debbono servire.

9.

Se la Commissione di collaudo trovi che gli oggetti somministrati non sieno eseguiti a regola d'arte, o che altrimenti sieno difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro, e di eseguire le modificazioni o riforme necessarie, senza diritto ad indennizzo di sorta.

10.

Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli oggetti, oltre quelli depositati nel magazzino, come dall'art. 4, non sarà maggiore di 20 giorni, e se si tratta di riparazioni e adattamenti, non sarà maggiore di giorni 10.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedersi altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

11.

Se il fornitore manca agli obblighi di cui all'articolo precedente o, altrimenti, non soddisfi agli impegni, che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.

12.

L'Amministrazione è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo che le potrà occorrere, fuori delle previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezioni o pretese.

13.

Ove il Ministero creda di introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti il contratto si intenderà, in quella parte, immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o risarcimento di danni, da parte dell'Amministrazione.

14.

Il trasporto degli oggetti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del comando delle divisioni, compagnie o brigate, è a carico del fornitore.

15.

Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta nè a contratti per private trattative, coloro che non provassero di aver mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni che intendono di assumere col contratto.

16.

I pagamenti al fornitore, per le eseguite somministrazioni, saranno fatti dalle singole prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei buoni relativi.

Ove la prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

17.

Nei contratti di fornitura, dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le clausole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravvisassero opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione.

I contratti non saranno validi, se non dopo la definitiva approvazione del Ministero.

Tutte le questioni che possano sorgere, nell'interpretazione od esecuzione del contratto, saranno definite in via amministrativa.

Allegato C.
(Art. 127 del regolamento)

—

Fornitura degli oggetti di casermaggio.

Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai comuni sono i seguenti:

per gli uffici dei comandanti di divisione, compagnia o tenenza, autonome:

scrivanie di noce, con cassetti a chiave, in numero uguale a quello degli ufficiali assegnati alla sede:

un sofà e due poltrone per l'ufficio del comandante;

sei sedie uso Vienna;

le finestre saranno fornite di tende;

un secrétaire con cassa forte;

tavoli di legno, con tiretti e serrature a chiave, in numero sufficiente al bisogno per il personale addetto agli uffici;

il numero necessario di sedie;

armadi di legno verniciati ad olio, con serrature a chiave, in numero sufficiente al bisogno, per riporvi le carte;

bandiera nazionale;

ritratto di S. M. il Re;

il numero necessario di lampade a petrolio per gli uffici;

il numero necessario di scaffali per archivio;

per gli uffici dei comandanti di brigata:

scrittoio con cassetto e serratura a chiave;

uno o più tavolini di legno, con tiretti e serrature a chiave;

il numero necessario di sedie;

uno o più armadi di legno verniciati ad olio, con serratura a chiave, per riporvi le carte;

una o più lampade a petrolio;

piccola cassa forte per danaro, infissa al muro;

il numero necessario di scaffali per archivio;

per le caserme:

stemma Reale dipinto su lastre metalliche, portante la leggenda « Guardie di città ».

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto. Gli ammogliati alloggiati in caserma saranno provveduti di un numero di letti sufficienti per la famiglia.

Ogni letto sarà composto di una lettiera in ferro a due spalliere, con rete metallica, un materasso di crine vegetale ed altro materasso di lana, un cuscino di lana con federetta, due lenzuola, due coperte di lana e un copriletto di bordato o di altra stoffa a colori.

Ogni graduato sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di un panchetto, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di tela di filo, di un armadio per gli effetti di vestiario, di un candelliere e di una scopa, ogni due mesi.

Ove nasca contestazione sulla quantità e natura dei mobili ed altri oggetti da somministrarsi sulla richiesta fatta dal comandante, deciderà il prefetto o sotto prefetto.

La camera di sicurezza o di deposito e le camere di disciplina debbono essere munite di tavolacci proporzionati al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno, con coperchio, per uso dei detenuti, di una o più secchie di legno cerchiate, senza ferro, nè al manico, nè alle altre parti, per l'acqua occorrente.

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza o di deposito, vi saranno coperte nel numero richiesto dal bisogno, ciascuna delle quali dovrà avere l'ampiezza necessaria per ben coprire un individuo, e dovranno essere sempre pulite, riparate e cambiate sulla richiesta del comandante, ogni qualvolta siansi rese inservibili.

Ogni caserma sarà provveduta degli occorrenti lumi per i corpi di guardia, per i cessi, pei corridoi, per i dormitorî capaci di cinque letti almeno e per le scale, a seconda delle località ed in ragione del bisogno. Questi lumi dovranno essere mantenuti accesi tutta la notte.

Il petrolio da provvedersi dal Comune dovrà essere puro, di buona qualità mercantile e atto a bruciare, senza far fumo o tramandare odore disgustoso.

La somministrazione del petrolio dovrà essere regolata nel modo seguente;

- pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre: centilitri 25 per ogni lume;
- pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre: centilitri 18 per ogni lume.

La quantità dei lumi necessari è determinata dal comandante, secondo il bisogno; in caso di contestazione dal prefetto o sotto prefetto.

I comuni sono pure obbligati a provvedere, nella stagione invernale, al riscaldamento degli uffici, dei corpi di guardia e delle caserme, secondo il bisogno ed a richiesta del comandante.

In caso di contestazione, il quantitavo è determinato dal prefetto o sotto prefetto.

Nelle città dove è d'uso l'illuminazione a gas o a luce elettrica, tali sistemi saranno adottati anche per le caserme, in luogo della illuminazione a petrolio.

N. B. Le modificazioni relative alla composizione del letto, saranno attuate, in ogni reparto, man mano che vengono rinnovati i capitolati d'appalto.

Norme relative agli oggetti di casermaggio e alle disinfezioni.

Due volte la settimana, almeno, i cessi ed i vasi delle camere di sicurezza o di disciplina dovranno essere disinfettanti a cura dei comuni, e le caserme saranno imbiancate a richiesta del comandante, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.

Ogni guardia avrà i medesimi effetti assegnati per i graduati, meno il tavolino di cui, a giudizio del comandante, sarà richiesto solo il numero necessario ai bisogni della caserma.

Il lotto deve essere lungo non meno di due metri e largo un metro.

La rete metallica deve essere larga e lunga quanto il letto e alta 20 centimetri.

Il materasso di crine vegetale e quello di lana debbono essere di buona qualità larghi e lunghi come il letto e del peso di kg. 15.

Il cuscino dev'essere di lana di buona qualità e del peso di kg. 2.

Le lenzuola e le federette di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno esser lunghe metri 3 e larghe metri 1.70 per i letti ad una piazza, e metri 2.20 pei letti a due piazze.

Le coperte saranno lunghe da metri 2.50 a metri 2.70 e dovranno essere larghe, pei letti ad una piazza, metri 1.50, per quelli a due piazze metri 2.10 ed essere del peso, le prime di kg. 2.50, le seconde di kg. 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate; nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, tre volte al mese e due volte negli altri mesi; gli asciugamani, una volta la settimana. I materassi ed i cuscini, nonchè le coperte ed i pagliaricci, dovranno essere spurgati una volta in ogni anno. I materassi ed i cuscini dovranno oltre a ciò, una volta all'anno, essere battuti e cardati.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei comuni, che avranno a loro carico anche il trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame, mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionati alla forza stabilita nella caserma, di una o più padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un tagliere di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante, di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, degli alari necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di una scodella, di un tondo e di una posata per ogni individuo e di tovaglie per la mensa, in numero sufficiente per tutti i conviventi alla mensa.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere fatta ogni volta che se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del comandante della divisione, compagnia o brigata.

Le sale per la scuola e per l'istruzione dovranno essere provviste dei mobili necessari, al pari della sala della mensa in comune e delle stanze pei corpi o posti di guardia, che dovranno essere provvedute del numero necessario di brande, con materassi di crine vegetale.

La camera destinata al magazzino del vestiario e delle armi dovrà avere gli occorrenti armadi e cavalletti od attacapanni e rastrelliera per armi.

Anche la camera ad uso di biblioteca e lettura nelle caserme principali, la legnaia ed il celliere dovranno avere i mobili, effetti e vasi necessari.

Allegato D — (Art. 138 del regolamento).

TABELLA di equiparazione dei gradi fra i componenti il corpo delle guardie di città ed altri personali.

Guardie di città	Regio esercito	Regia marina	Regia marina Corpo del genio navale — Ingegneri	Regia marina Corpo del genio navale — Macchinisti	Regia marina Corpo sanitario	Regia marina Corpo di commissariato	Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari	R. guardia di finanza
Ispettore comand. (tenente colonn.)	Ten. colonn.	Capitano di freg.	Ingeg. capo 1ª cl.	Capo macchinista principale 1ª cl.	Medico capo di 1ª cl.	Comm. capo di 1ª cl.		Ispett. sup. di 1ª cl.
Vice ispett. comand. (maggiore)	Maggiore	Capitano di corv.	Id. id. 2ª	Capo macchinista principale 2ª cl.	Id. id. 2ª	Id. id. 2ª		Ispettore di circolo
Comand. di 1ª cl. (capitano)	Capitano	Tenente di vascello	Id. id. 1ª	Capo macchinista 1ª classe	Medico di 1ª	Commissario di 1ª		Sotto ispettore
Comand. di 2ª cl. (tenente)	Tenente	Sotto tenente di vascello	Id. id. 2ª	Id. 2ª	Id. id. 2ª	Id. di 2ª		Ten. di 1ª e 2ª cl.
Comand. di 3ª cl. (sotto tenente)	Sotto tenente	Guardia marina		Id. 3ª		Allievo commiss.		Sotto tenente
Maresciallo	Maresciallo	Aspirante capo di 1ª classe C. R. E.	Assistente di 1ª cl.				Comandante	Maresciallo
Brigadiere	Furiere	Capo di 3ª cl. C. R. E.					Capo guardia	Brigadiere
Sotto brigadiere	Sergente	Secon. capo C. R. E.					Sotto capo guardia di 1ª e 2ª classe	Sotto brigadiere
Guardia scelta	Caporal maggiore	Sotto capo del C. R. E.					Appuntato	
Guardia	Caporale	Allievo R. Accademia navale comune 2ª classe					Guardia	
Allievo guardia	Soldato						Allievo guardia	

Allegato E.
(Art. 305 del regolamento)

Registri e stampati
che devono essere provveduti dai comandanti di divisioni o di compagnie, tenenze e brigate autonome, che percepiscono spese d'ufficio, per uso dei propri uffici o delle brigate dipendenti (1)

N. d'ordine	Qualità dei registri e stampati	*Annotazioni*
1	Registro di protocollo, colla corrispondente rubrica.	
2	Registro degli ordini del giorno.	
3	Registro per le copie dei verbali.	
4	Registro delle licenze.	
5	Registro degli agenti autorizzati a vestire in borghese.	
6	Registro delle trasferte eseguite fuori residenza.	
7	Registro dei proventi eventuali.	
8	Registro delle visite mediche.	Per le brigate presso le quali non havvi medico nominato con decreto ministeriale.
9	Registro degli agenti entrati all'ospedale.	
10	Registro delle punizioni.	
11	Registro delle scadenze delle ferme e rafferme.	Pei soli comandi di reparto.
12	Giornale di cassa.	
13	Stato di composizione delle brigate.	
14	Stato delle giornate di presenza degli agenti per la liquidazione dell'indennità di casermaggio.	Pei soli comandi di reparto.
15	Fogli di via, a stampa, per licenze, tramutamenti, traduzioni e altri servizi.	Pei soli comandi di reparto.
16	Stampati per atti di ferma e rafferma.	Pei soli comandi di reparto.
17	Stampati per atti di giuramento.	
18	Copertine per fascicoli e pratiche d'archivio.	
19	Carta e buste per corrispondenza ufficiale, rapporti, verbali e istruzione delle guardie, penne, portapenne, inchiostro, ecc.	La carta per la corrispondenza ufficiale, rapporti, verbali e fogli di via, dovrà avere la seguente intestazione a stampa: Corpo delle guardie di città, Divisione, Compagnia, Tenenza o Brigata di . . . .

(1) I registri e stampati per le brigate autonome alle quali non è assegnata una quota per spese d'ufficio, saranno provveduti dai prefetti, sotto prefetti, commissari autonomi o delegati distaccati dai quali dipendono.

Allegato F.
(Art. 305 del regolamento)

Registri e stampati
ad uso dei comandi di divisioni, compagnie, tenenze o brigate, da somministrarsi dall'economato generale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio

N. d'ordine	Qualità dei registri e stampati	*Annotazioni*
1	Registro degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette.	La legatura dei registri è a carico dei comandanti di reparto se percepiscono spese d'ufficio, altrimenti dei prefetti, sottoprefetti, commissari autonomi o delegati distaccati. I registri, moduli, boni a stampa, ecc., che si riferiscono all'Amministrazione contabilità delle masse vestiario e delle paghe, nonchè il quadro riassuntivo delle indennità di trasferta e trasloco, seguiteranno ad essere provveduti dai prefetti, trattandosi di servizi affidati agli uffici di ragioneria.
2	Registro dei mandati di cattura.	
3	Registro del fondo della mensa in comune.	
4	Registro di matricola e di disciplina.	
5	Fogli matricolari e caratteristici.	
6	Note informative dei graduati.	
7	Rendiconto semestrale d'armamento.	
8	Avviso ai distretti per l'ammissione di militari nel Corpo delle guardie di città.	
9	Fogli di partecipazione ai distretti che i militari continuano a prestare servizio nel corpo.	
10	Cartellini matricolari.	
11	Situazione numerica mensile.	

Parte non Ufficiale

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Congresso delle Camere di commercio. — Nella seduta di venerdì scorso del Congresso delle Camere di commercio l'on. Miliani riferì sul tema: « Fatture commerciali »; e il cavaliere Marchetti riferì sul tema: « La tassa camerale ».

Quindi il Congresso si occupò dello schema del nuovo regolamento ministeriale per la pesca fluviale adottando proposte tendenti ad ottenere che i rappresentanti delle Camere di commercio facciano parte della Commissione provinciale di pesca e che in tema di contravvenzione agli industriali debbansi interpellare oltre la Commissione di piscicoltura anche le Deputazioni provinciali e le Camere di commercio.

Il Congresso si dichiarò contrario al nuovo metodo di suffragio per le elezioni dei Consigli camerali proposti dalla Commissione parlamentare incaricata dello studio della questione ed insiste quindi per il mantenimento dello stato attuale che non ha dato luogo a inconvenienti.

Riaffermò il voto già emesso che ha riconosciuto alle Camere la facoltà di costituire fra loro unioni o federazioni permanenti.

Nella seduta di ieri, approvata la relazione sul riparto Camerale, il Congresso si occupò del disegno di legge sulla navigazione interna; e, accogliendo in merito le conclusioni del comm. Salmoiraghi, fece voti che il suddetto disegno di legge venga discusso dal Parlamento in questo scorcio di sessione.

Infine l'assemblea constatò con soddisfazione i miglioramenti

verificatisi in questi ultimi tempi nel servizio ferroviario, e confidando che esso sempre più risponda alle esigenze del commercio e dell'industria del paese.

Nella diplomazia. — L'ambasciatore d'Italia presso S. M. il Sultano, marchese Imperiali, partirà domani, lunedì, da Costantinopoli a bordo dello stazionario italiano *Archimede*. Lo accompagnerà l'ammiraglio Di Brocchetti a bordo dell'*Agordat*.

Il marchese Imperiali si recherà alla baia di Besika per visitarvi la squadra italiana.

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Costantinopoli in data di ieri l'altro 28, informa che al Selamlik assistettero tutti gli ufficiali della squadra italiana.

Dopo il Selamlik il sultano ricevette in udienza l'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, il viceammiraglio Di Brocchetti ed il c. a. Farravelli ed il primo dragomanno dell'ambasciata, Congia. Il sultano si mostrò di una estrema amabilità. Dopo l'udienza furono ammessi alla presenza del sultano gli ufficiali del seguito degli ammiragli e tutti gli altri ufficiali italiani che si trovavano in quel momento a visitare il palazzo imperiale, complessivamente oltre sessanta persone.

Il Sultano si disse lieto che gli ufficiali della marina italiana fossero venuti a visitarlo.

Il Sultano conferì all'ambasciatore il gran cordone del Medjidiè con brillanti; al ministro della marina Mirabello ed all'ammiraglio Di Brocchetti il gran cordone dell'Osmaniè; ai contro ammiragli Farravelli e Zezzi il gran cordone del Medjdiè; al primo dragomanno Cangia la medaglia d'oro di Imtiaz; alla signora Di Brocchetti il gran cordone dello Schefakat ed alle figlie degli ammiragli Farravelli e Zezzi lo Schefakat di seconda classe ed a tutti gli altri ufficiali dell'*Agordat* e dell'*Archimede* decorazioni di ordini e classi diverse.

Quindi il sultano autorizzò tutti gli ufficiali italiani ad entrare a Jildizkiosk a Galata ed ha concesso loro di visitare i tesori imperiali, i castelli e le moschee.

Il comandante dell'accademia navale, Husni Pascià, venne addetto in servizio di onore presso l'ammiraglio di Brocchetti.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di giugno reca:

Ad eccezione di alcuni luoghi della Toscana e delle Puglie, ove la grandine e le pioggie copiosissime causarono danni sensibili alle diverse colture, altrove, in generale, lo stato delle campagne è molto soddisfacente.

Al sud e nelle isole è cominciata la mietitura con prodotto in complesso conforme alle previsioni. Il granturco risente alquanto il difetto di umidità nelle terre dell'alta Italia; altrove, favorito ancora dalle pioggie recenti, vegeta rigoglioso.

Circa la vite e l'olivo si conformano le speranze di un buon prodotto. Fra gli alberi da frutta è assai promettente il castagno. La campagna bacologica volge al termine con buon risultato.

Marina militare. — La R. nave *Galileo* è partita da Patrasso ed è giunta a Itea il 27 corr.

Marina mercantile. — L'*Enna*, della N. G. I., ha proseguito da Suez per Massaua il 28 corr. — È giunto a New York il *Lazio* e ne è partito il *Campania*, entrambi della N. G. I. — Da Montevideo ha proseguito per Genova l'*Umbria*, pure della N. G. I. — Il *Re d'Italia*, del Lloid Sabaudo, è partito da New York per Genova.

— Il postale *Indiana* del Lloyd Italiano ed il piroscafo *Ischia*, della N. G. I., partirono il 27 il primo da New-York, per Napoli ed il secondo da Colombo per Singapore; il postale *Cordova* del Lloyd Italiano, giunse il 27 a Buenos Aires. Da Rio Janeiro è partito il 28 corrente il *Brasile*, della Veloce, per Genova. Da Barcellona ha transitato per Genova il *Venezuela*, della stessa Società.

È giunto a Napoli da New-York il *Città di Torino*, della Veloce.

ESTERO.

La produzione del ferro. — La « British Iron Trade Association » valuta la produzione mondiale del ferro, durante il 1906 a 60 milioni di tonnellate. Un secolo fa se ne produceva appena un milione. Tra venti e trenta anni la produzione supererà indubbiamente i 100 milioni di tonnellate.

Gli Stati Uniti d'America tengono il primato nella produzione del ferro; seguono la Germania e l'Inghilterra.

L'industria dà segni di gran risveglio nel Regno Unito. Molte fornaci nuove sono state costrutte ed altre vecchie rifatte o riparate a fondo.

Una nuova ferrovia nella Guinea francese. — È in costruzione - e sarà inaugurabile nel 1910 - una ardita linea ferroviaria che nella Guinea francese collegherà Conachry, capoluogo che sorge sulla costa dell'Atlantico, con Kouroussa, sul fiume Niger.

I lavori ebbero principio or sono sette anni e già oltre 200 chilometri di linea sono costruiti e in esercizio, fino a Kondia; ma mancano quasi 400 chilometri al completamento della linea.

Tutti i lavori furono sin qui eseguiti sotto la direzione di assistenti ed impiegati italiani assoldati dagli imprenditori francesi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 28. — Il colonnello di stato maggiore Ibrahim è stato nominato generale e comandante di Benghazi.

SFAX, 28. — Gli incrociatori *Chayla* e *Desaix* hanno gettato le ancore all'1.45. Le torpediniere che si trovavano in porto ed i canotti si sono avvicinati per sbarcare gli ammutinati.

I tiragliatori, gli spahis e la polizia locale mantengono l'ordine. Sui *quais* stazionano molti curiosi. Gli ammutinati pranzeranno nel treno che li attende.

BERLINO, 28. — Il *Reichsanzeiger* annuncia che il segretario di Stato per l'interno vice presidente del Ministero di Stato, Bethmann-Hollweg, rimane fino a nuovo ordine incaricato di sostituire il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, negli affari generali.

SEBASTOPOLI, 29. — Mentre i carcerati facevano la passeggiata nel cortile della prigione, una macchina infernale esplose presso il muro di cinta, facendovi una breccia.

Venti prigionieri politici fuggirono.

La sentinella fu mortalmente ferita con colpi di rivoltella dai fuggiaschi.

GAFSA, 29. — Il viaggio degli ammutinati del 17° reggimento si è effettuato senza incidenti. Dopo un breve riposo alla stazione 315 ammutinati si sono recati in città, situata a tre chilometri dalla ferrovia, ed hanno sfilato tra la popolazione indigena.

Gli ammutinati saranno ripartiti in varie caserme.

NARBONA, 29. — Il giudice istruttore Fabre ha esaminato nel pomeriggio alcuni testimoni, tra cui due inviati di giornali parigini.

Le deposizioni si sono aggirate sugli incidenti del 19 giugno e specialmente sulla carica operata dal 10° reggimento corazzieri sul Boulevard Gambetta, durante la quale Ramon fu ucciso con un colpo di rivoltella in un Bar ove si trovava insieme a sua figlia che rimase ferita.

BERLINO, 29. — Il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, ha ricevuto nel pomeriggio il deputato francese Etienne.

L'AJA, 29. — La seconda Sottocommissione della seconda Commissione si è riunita nel pomeriggio.

La Sottocommissione discuterà prima la questione dell'apertura delle ostilità e poscia la questione dei diritti dei neutri nella guerra terrestre. Tale questione sarà discussa dopo l'altra, essendo giudicata più complicata e difficile.

La delegazione francese ha presentato da parecchi giorni il seguente progetto di regolamento sull'apertura delle ostilità:

1° le potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra loro non debbono cominciare senza avviso preventivo e non equivoco. Esso avrà forma sia di dichiarazione di guerra motivata sia di *ultimatum* con dichiarazione di guerra condizionale;

2° lo stato di guerra dovrà essere notificato senza ritardo alle potenze neutre.

Il delegato russo Tcharykow ha dichiarato che la Russia si è riservata di fare proposte dopo lo studio della proposta francese e che accettava questa riservandosi tuttavia durante la discussione di proporre emendamenti.

Asser aveva preparato sulla questione dell'apertura delle ostilità un questionario in sei articoli che i membri della Sottocommissione non hanno avuto tempo di studiare.

La seduta è stata poscia tolta.

TOLONE, 30. — Si dice che una corazzata ed una controtorpediniera si sarebbero urtate al largo della Corsica o dell'Algeria.

Manca però la conferma di tale voce.

CHERBOURG, 30. — Il sottomarino *Le Français*, che faceva evoluzioni nella rada, ha avuto un urto con uno *yacht*.

Malgrado le avarie riportate, il sottomarino ha potuto rientrare nell'arsenale senza accidenti di persone.

COSTANTINOPOLI, 30. — È morto Muzzaffer pascià governatore del Libano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 giugno 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì..................	758.82.
Umidità relativa a mezzodì............	40.
Vento a mezzodì......................	SW.
Stato del cielo a mezzodì..............	poco nuvoloso.
Termometro centigrado...............	massimo 31.5.
	minimo 18 7.
Pioggia in 24 ore.....................	— —

28 giugno 1907.

In Europa: pressione massima di 767 in Transilvania, minima di 750 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura aumentata.

Barometro: intorno a 764 al nord, intorno a 763 altrove.

Probabilità: cielo vario al nord, in gran parte sereno altrove; venti deboli tranorde levante.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 giugno 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	calmo	26 0	18 8
Genova..........	—	—	—	—
Spezia..........	sereno	legg. mosso	31 4	18 6
Cuneo..........	1/4 coperto	—	26 9	18 3
Torino..........	1/4 coperto	—	25 3	20 5
Alessandria.......	sereno	—	29 0	19 4
Novara	sereno	—	32 0	18 5
Domodossola	1/2 coperto	—	27 1	19 2
Pavia	sereno	—	30 0	17 0
Milano..........	1/4 coperto	—	32 6	18 5
Como	1/4 coperto	—	30 5	20 5
Sondrio..........	sereno	—	28 1	17 0
Bergamo..........	sereno	—	27 7	19 7
Brescia..........	sereno	—	30 7	17 8
Cremona	sereno	—	33 1	20 4
Mantova..........	sereno	—	30 1	19 2
Verona..........	sereno	—	30 5	18 0
Belluno	sereno	—	28 4	16 3
Udine..........	sereno	—	30 0	19 3
Treviso..........	sereno	—	31 9	18 6
Venezia	sereno	legg. mosso	28 0	19 6
Padova	sereno	—	28 4	17 1
Rovigo..........	1/4 coperto	—	30 6	17 8
Piacenza	sereno	—	28 9	18 7
Parma	sereno	—	29 6	20 3
Reggio Emilia....	sereno	—	29 5	19 8
Modena	sereno	—	28 6	18 4
Ferrara	sereno	—	28 8	19 0
Bologna	sereno	—	28 4	20 4
Ravenna	sereno	—	26 7	15 0
Forlì	sereno	—	28 8	15 8
Pesaro	sereno	calmo	25 5	15 2
Ancona	sereno	calmo	30 0	19 0
Urbino..........	sereno	—	24 8	18 8
Macerata..........	sereno	—	29 1	19 9
Ascoli Piceno	sereno	—	29 5	18 0
Perugia..........	sereno	—	25 6	19 4
Camerino	sereno	—	26 3	19 2
Lucca	sereno	—	31 2	18 1
Pisa	sereno	—	30 5	15 6
Livorno	sereno	calmo	28 5	18 0
Firenze	sereno	—	32 5	18 7
Arezzo..........	sereno	—	30 8	18 0
Siena	sereno	—	30 3	20 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma..........	1/4 coperto	—	30 3	18 7
Teramo	sereno	—	30 7	17 1
Chieti	sereno	—	25 3	18 0
Aquila	sereno	—	25 1	13 7
Agnone	sereno	—	24 6	15 8
Foggia	sereno	—	29 6	20 4
Bari	sereno	calmo	25 5	17 7
Lecce	sereno	—	27 8	20 1
Caserta..........	sereno	—	30 5	18 2
Napoli	sereno	calmo	27 7	19 8
Benevento..........	sereno	—	31 5	16 0
Avellino..........	sereno	—	27 4	14 8
Caggiano..........	sereno	—	25 4	17 6
Potenza	sereno	—	24 6	14 7
Cosenza..........	sereno	—	31 0	17 2
Tiriolo..........	sereno	—	22 5	14 0
Reggio Calabria..	sereno	legg. mosso	24 0	20 0
Trapani..........	sereno	calmo	23 3	19 0
Palermo..........	sereno	calmo	25 9	17 0
Porto Empedocle..	sereno	calmo	25 0	18 5
Caltanissetta......	sereno	—	29 0	19 0
Messina..........	sereno	legg. mosso	27 2	20 0
Catania	sereno	calmo	28 2	18 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	26 7	19 6
Cagliari	1/4 coperto	calmo	28 0	12 0
Sassari	sereno	—	26 4	17 4

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate RAFFAELE TUMINO, Gerente responsabile.